

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO

Dottorato di ricerca in  
DIRITTO DEL LAVORO

*Nell'ambito della Scuola internazionale di dottorato in  
FORMAZIONE DELLA PERSONA E DIRITTO DEL  
MERCATO DEL LAVORO*

Ciclo XXV

**“LAVORI ATIPICI E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO”**

Candidata: Monica Fasano

Tutor: Chiar.ma Prof.ssa Annamaria Minervini

## INDICE

Introduzione

### CAPITOLO PRIMO

#### LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

1. Il diritto alla salute del lavoratore e la prevenzione dei rischi.
2. L'evoluzione del sistema.
3. La tutela privatistica e la Costituzione.
4. L'art. 2087 Cod. Civ. ed il dovere di sicurezza.
5. Il contenuto dell'obbligo di sicurezza.
6. L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori e la sicurezza del lavoro come interesse collettivo.

### CAPITOLO SECONDO

#### LA NORMATIVA INFORTUNISTICA: DAI PRIMI INTERVENTI VERSO L'ATTUALE DISCIPLINA

1. La legislazione di derivazione comunitaria: il d.lgs. n. 626 del 1994.
2. La portata innovativa del d. lgs. n. 626 del 1994.
3. Il d.lgs. n. 181 del 2008 e il d.lgs. correttivo n. 106 del 2009.
4. I soggetti responsabili della sicurezza.
5. La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro.
6. La partecipazione dei lavoratori.
7. La valutazione dei rischi.
8. I principali interventi del decreto correttivo n. 106 del 2009.

### CAPITOLO TERZO

#### LE NUOVE FORME DI PRESTAZIONE DI LAVORO E LA SICUREZZA

1. Il lungo e lento processo di flessibilizzazione in Italia.

2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il fenomeno del lavoro atipico.
3. Il crescente calo dell'occupazione standard.
4. Le nuove figure contrattuali e la sicurezza.
  - 4.1 Il lavoro somministrato.
  - 4.2 Il lavoro a progetto.
  - 4.3 Il lavoro intermittente.
  - 4.4 Il lavoro ripartito.
5. I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori atipici.
  - 5.1 I lavoratori somministrati e i c.d. rischi supplementari.
  - 5.2 I lavoratori a progetto e i rischi lavorativi.
  - 5.3 I lavoratori intermittenti, job sharing e rischi lavorativi.

## **CAPITOLO QUARTO**

### **LE DIFFICILI CONDIZIONI DI SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI ATIPICI: IL CASO PARTICOLARE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

1. Le condizioni di lavoro dei prestatori nella Provincia di Bergamo: i dati ufficiali.
2. Metodologia della ricerca empirica e il contesto dell'indagine.
3. La cultura della salute per i lavoratori atipici e i possibili livelli di sotto denuncia delle malattie professionali e degli infortuni: i risultati della ricerca.
  - 3.1 I rischi connessi al genere.
  - 3.2 I rischi connessi all'età e alla provenienza.
4. I lavoratori atipici come principali destinatari della formazione.

#### **Conclusioni**

#### **Bibliografia**

#### **Allegati:**

Le interviste

Il d. lgs n.81 del 2008

## Introduzione

In materia di tutela della salute e sicurezza nei posti di lavoro, l'interesse per il lavoro atipico nasce dalla constatazione della preponderante diffusione di tali tipologie contrattuali che hanno riguardato sia lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia il mercato del lavoro.

I dati statistici sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali rivelano lo stretto legame esistente tra carenze in tema di sicurezza del lavoro e flessibilità, evidenziando come quella dei lavoratori atipici sia una categoria di lavoratori particolarmente esposta a rischi in quanto l'inserimento solo temporaneo o comunque non a tempo pieno e indeterminato in un'azienda può essere causa di un aumento degli infortuni sul lavoro determinato dalla scarsa conoscenza dei fattori che possono favorire gli infortuni, ossia, la giovane età, la bassa qualifica professionale, lo scarso addestramento.

Ed è proprio sulla scorta di tali considerazioni che è sorto il mio interesse per la tematica della salute e sicurezza dei lavoratori atipici anche al fine di individuare una serie di misure e vie volte ad affrontare nel migliore dei modi la problematica oggetto della ricerca.

Il presente elaborato si pone l'obiettivo indiretto di far luce su un ambito ampiamente sottovalutato, ossia quello della "strategia sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro", che le istituzioni comunitarie e nazionali hanno avviato per sostenere l'implementazione della normativa a livello nazionale anche e

soprattutto nell'ottica della sua effettiva applicazione negli ambienti di lavoro.

Infatti, mentre si presta maggiore attenzione ai profili formali, nel senso del corretto recepimento della disciplina comunitaria, si pongono in secondo piano, almeno nel nostro Paese, le linee guida e gli indicatori che impongono una maggiore attenzione nei confronti dei cambiamenti intervenuti nel mercato del lavoro e nei modelli organizzativi d'impresa con l'emersione di nuovi rischi e nuove problematiche legate alla salute e sicurezza dei lavoratori soprattutto di carattere psico-sociale.

Il sempre crescente utilizzo di forme contrattuali diverse dal prototipo del lavoro standard, a tempo pieno e indeterminato, l'implementazione di modelli organizzativi efficientisti, l'esternalizzazione del lavoro e numerosi altri cambiamenti epocali, tra cui la progressiva femminilizzazione della forza lavoro e la sempre maggiore mobilità geografica delle persone, aprono nuove sfide in materia prevenzionistica che non sempre, nel nostro Paese sono state tenute in debita considerazione.

Punto d'inizio della ricerca è stata l'analisi della flessibilità richiesta dall'attuale mercato del lavoro, che ha comportato un mutamento del concetto stesso di lavoro.

La flessibilità, che caratterizza la tecnologia e l'impresa, produce un cambiamento nei modi di lavorare che si ripercuote sullo stesso lavoratore al quale si richiede maggiore duttilità.

La diretta conseguenza di questo profondo cambiamento degli scenari tradizionali è la grande difficoltà con cui si incontrano le domande e le offerte di lavoro. Siamo di fronte ad una graduale

sostituzione di fatto della concezione statica del lavoro, quale lavoro subordinato a tempo indeterminato, con una concezione dinamica. Da qui la necessità di ampliare le tutele dei lavoratori c.d. atipici anche e soprattutto con riferimento alla salute ed alla sicurezza.

All'esame dell'evoluzione normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, che comprende un arco temporale assai vasto, coincidendo, nella sua accezione più ampia, con la nascita stessa della legislazione sociale di tutela dei lavoratori dipendenti, è seguita l'analisi della disciplina attualmente in vigore, con particolare riferimento ai titolari dei contratti flessibili, evidenziandone le problematiche sottese.

Si tratta di una serie di punti critici emersi anche da una fase di ricerca empirica che è stata condotta personalmente mediante interviste *face-to-face: in primis* è emersa la bassa percezione del rischio da parte dei lavoratori c.d. atipici, con conseguente poco interesse all'addestramento/formazione; in secondo luogo l'enorme difficoltà che incontrano i datori di lavoro nel fare rispettare le disposizioni antinfortunistiche da parte dei lavoratori flessibili.

E' certo che la flessibilità nel nostro Paese si è affermata in forme particolarmente dannose per i lavoratori, tanto che l'incremento delle forme occupazionali atipiche si accompagna a peggiori condizioni di salute e a un aumento del rischio infortunistico.

Sicuramente la flessibilità non ha solamente delle conseguenze negative ma può contribuire a migliorare le condizioni di salute dei lavoratori, a patto di garantire sia le loro esigenze di autonomia che quelle di tutela.

Il percorso intrapreso è una sorta di viaggio esplorativo di studi, analisi di proposte, effettuato alla luce delle numerose esperienze trascorse ed il mio auspicio è quello di offrire un valore aggiunto ai molti impegnati nel processo di modernizzazione del mercato del lavoro.

## CAPITOLO PRIMO

# LA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO

**Sommario:** *1. Il diritto alla salute del lavoratore e la prevenzione dei rischi; 2.L'evoluzione del sistema;3.La tutela privatistica e la Costituzione; 4.L'art.2087 Cod. Civ. ed il dovere di sicurezza; 5.Il contenuto dell'obbligo di sicurezza; 6.L'art.9 dello Statuto dei lavoratori e la sicurezza del lavoro come interesse collettivo.*

### **1. Il diritto alla salute del lavoratore e la prevenzione dei rischi**

Negli ultimi due secoli il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro ha subito nel nostro paese un radicale e decisivo cambiamento; numerosi sono stati gli interventi legislativi finora realizzati e molteplici sono le disposizioni a presidio della tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Il problema della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori costituisce nella società contemporanea non solo un problema assai rilevante ma anche un problema “globale”, nel senso che oltre ad investire l'insieme delle condizioni di svolgimento del lavoro, si collega anche al problema generale della tutela della salute del singolo individuo: gli infortuni, le malattie professionali costituiscono un rischio specifico dell'attività lavorativa, che però



trova le sue radici nell'ambiente sociale, nel sistema di vita e nelle condizioni generali dell'esistenza del cittadino<sup>1</sup>.

Due sono le ragioni fondamentali per le quali negli ultimi tempi si è assistito ad un'enorme diffusione della consapevolezza della centralità assunta dalla prevenzione dei rischi: a) le prestazioni economiche possono rimuovere lo stato di bisogno, ma non necessariamente le ragioni di disuguaglianza sociale; b) il corretto ed efficace funzionamento del sistema prevenzionistico può ridurre le risorse pubbliche da erogare a seguito dei pregiudizi alla salute subiti dai lavoratori e consentire un contenimento dei costi sociali dei pregiudizi stessi.

La preminenza del diritto alla salute è stata sancita anche a livello giurisprudenziale.

Numerose, infatti, sono le pronunce che fanno discendere dai principi sanciti dalla carta costituzionale il principio secondo il quale la tutela del diritto alla salute del lavoratore, oltre che diritto all'incolumità fisica del singolo individuo, si configura come un diritto ad un ambiente salubre<sup>2</sup>.

Sicché va evidenziata l'esistenza di un'intima connessione tra il problema della sicurezza ed igiene del lavoratore e quello della salute del cittadino, tanto da imporre misure che non concernono unicamente i processi lavorativi, ma sono anche volte a neutralizzare i pericoli che possono rappresentare una seria minaccia all'esistenza di tutti gli individui.

---

<sup>1</sup> SMURAGLIA, *La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma*, in *Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, collana diretta da ASSINI, Padova, 1989, p.3-34.

<sup>2</sup> Corte Cost. n.399/1996; Cass. Sez. Un., 6 ottobre 1979 n. 5172; Cass. 26 settembre 1996 n. 8699.

Trattandosi di un bene che v'è particolarmente protetto, soprattutto in considerazione dei rischi connessi all'inserimento del lavoratore all'interno dell'ambiente di lavoro, la salute assume un significativo rilievo in relazione alla dimensione lavorativa, ciò anche in virtù della posizione di debolezza, che il lavoratore ricopre nell'ambito dell'organizzazione produttiva.

Innegabilmente il diritto alla salute va inteso in senso più ampio di quello del diritto all'integrità fisica, proiettandosi in una dimensione più estesa, arrivando a coinvolgere tutto il sistema di condizioni che possano consentire all'individuo, in qualsiasi ambiente operi, di esprimere la propria personalità in condizioni di sicurezza.

Il bene della salute, pertanto, costituisce un bene giuridico di rilevante ed estesa portata anche e soprattutto nell'ambito del sistema giuridico del lavoro, poiché la prestazione lavorativa rappresenta non solo uno dei momenti di maggiore esposizione al rischio, ma anche uno dei momenti di maggiore espressione di personalità dell'individuo.

## **2.L'evoluzione del sistema**

Soltanto a cavallo tra l'Ottocento ed il Novecento si ebbero, nel nostro paese, i primi segnali di attenzione verso la questione della salubrità degli ambienti di lavoro e delle misure volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> NATULLO, *La tutela dell'ambiente di lavoro*, Torino, 1995; BIANCHI D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Napoli, 1980; RIVA SANSEVERINO, *Diritto del lavoro*, Padova, 1971; SALERNO, *Considerazioni su alcune insufficienze e*

Il tempo successivamente trascorso è caratterizzato da un progresso incessante, per ciò che riguarda non solo i livelli ma anche l'oggetto della tutela, fino a ricomprendere sia la dimensione fisica del lavoratore sia tutti i diversi profili della psiche e dei valori della persona.

Non solo il legislatore nazionale e quello comunitario, ma anche la dottrina e soprattutto la giurisprudenza hanno contribuito alla predetta evoluzione tutt'ora in atto.

In particolare, la giurisprudenza ha avuto un ruolo determinante nella realizzazione del complesso apparato di protezione del lavoratore anche se per taluni aspetti fatica a consolidare i propri orientamenti.

I primi interventi legislativi furono indirizzati prevalentemente verso la tutela dell'integrità fisica del lavoratore, al fine di impedire i rischi derivanti dallo sfruttamento delle sue energie e, ancor di più, dalle condizioni nelle quali il lavoratore doveva prestare la propria attività<sup>4</sup>.

Infatti, già l'art.3 del r.d. 31 gennaio 1904 n.51<sup>5</sup> affermava l'esistenza di un generale obbligo di sicurezza in capo all'imprenditore, al quale veniva imposta l'adozione di tutte le misure atte a prevenire gli infortuni e a proteggere l'integrità fisica

---

*lacune del sistema prevenzionistico italiano*, in Securitas, 1965; MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1986; SALVI, *Note sulla tutela civile della salute come interesse collettivo*, in BUSNELLI, BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978; SMURAGLIA, *La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1988; NICOLINI, *Tutela delle condizioni di lavoro*, Padova, 1991.

<sup>4</sup> Alla fine dell'Ottocento, infatti, risalgono, la legge 12 marzo 1898, n. 30, sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e il r.d. 18 giugno 1899, n.230, contenente il regolamento generale sulla prevenzione degli infortuni.

<sup>5</sup> L'art.3 del r.d. 31 gennaio 1904, n.51, introdusse il regime generale dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

dei lavoratori. Tale norma pur ponendosi quale semplice parametro di valutazione della responsabilità del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio o della malattia, costituisce il diretto antecedente dell'art.2087 Cod. Civ.

Nella ricostruzione dello scenario normativo riveste un ruolo fondamentale la c.d. legislazione tecnica, ossia quel complesso di norme di carattere pubblico-amministrativo, che hanno ad oggetto la tutela dell'integrità fisica del lavoratore e che sono dirette a limitare i rischi che quest'ultimo corre nell'ambito della prestazione lavorativa.

Risalente agli anni '50, la normativa in questione ricomprende numerosi decreti emanati in attuazione della legge delega 12 febbraio 1955 n.51<sup>6</sup>, con la quale di assegnava la governo il compito di predisporre, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, un complesso di norme generali e speciali, quali, ad esempio, il d.p.r. 27 aprile 1955 n.547 intitolato "*Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*" ed il d.p.r. 19 marzo 1956, n.303 recante "*Norme generali per l'igiene del lavoro*".

Il metodo adottato dal legislatore nel predisporre la normativa in questione rispecchia le ideologie di quell'epoca, subendo l'influenza dell'assetto dei "rapporti di forza" tra gli interessi del mondo capitalistico e quelli delle forze sindacali e, in generale, dei lavoratori, assetto, che, a quei tempi, era largamente sbilanciato in favore del primo.

Preoccupandosi di predisporre il complesso degli strumenti di carattere tecnico-oggettivo, che le diverse realtà produttive devono

---

<sup>6</sup> Sulla legge delega, cfr. AMBROSO, *Ambiente e sicurezza del lavoro*, Milano, 1978, pag.17 e ss..

adottare, l'intervento legislativo non tiene conto dei fattori soggettivi di rischio, di quei fattori, cioè, che attengono alle caratteristiche psico-fisiche dell'individuo, ed all'incidenza su quelle delle modalità temporali di svolgimento della prestazione ed in generale dell'organizzazione di lavoro<sup>7</sup>.

Con il trascorrere del tempo questo articolato apparato normativo, in gran parte costituito da disposizioni oltremodo dettagliate, si è rivelato alquanto rigido ed obsoleto rispetto ai profondi mutamenti dei processi produttivi e dei modelli organizzativi delle imprese.

E' soltanto con il Codice Civile, prima, e con la Costituzione, poi, che vengono poste in primo piano le esigenze della persona che lavora "*alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore*" (art.2094 c.c.) e viene introdotto l'obbligo di sicurezza in capo al datore di lavoro (art.2087 c.c.).

I precetti costituzionali, difatti, non solo offrono un orientamento alle successive linee di sviluppo della legislazione ordinaria, trovando la più completa espressione nella legge n.300 del 20 maggio 1970, ma determinano anche ad una progressiva rinascita del nucleo protettivo delle norme che salvaguardano le esigenze di sicurezza, dignità e libertà della persona, offrendo una diversa chiave di lettura di quelle disposizioni, che, fino a quel momento, erano oggetto di interpretazioni riduttive<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup> NATULLO, *La tutela dell'ambiente di lavoro*, op. cit. pag. 40.

<sup>8</sup> L'art.2087 c.c., ad esempio, è stato per lungo tempo ricondotto nell'ambito di una tutela assicurativo-patrimoniale, nonostante il suo chiaro contenuto prevenzionale. Si veda in tal senso BIANCHI D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Napoli ,1980, pag. 5 e ss.

### 3. La tutela privatistica e la Costituzione

Nell'universo giuridico disegnato dal legislatore ai tempi dell'originario impianto del codice Civile 1942<sup>9</sup> l'idea di persona era difficile da rintracciare<sup>10</sup>: si parla, piuttosto di individuo o, meglio, di “*massa amorfa degli individui*”<sup>11</sup>.

Con l'avvento della Costituzione, che accoglie il principio personalista<sup>12</sup>, si assiste ad un superamento della mediocre e svigorita concezione umana che affiorava dal modello prefigurato dal legislatore del 1942.

E' nel Libro V del Codice Civile, sul quale il legislatore e la Corte Costituzionale hanno operato una sorta di demolizione, che si riscontrano le prime concessione alla persona<sup>13</sup>. Infatti, è nel Libro V che è contenuto l'art.2087, unico riferimento alla “personalità morale” che abbia trovato una collocazione nel Codice Civile<sup>14</sup>, che a

---

<sup>9</sup> In tema di tutela della persona del lavoratore nel Codice Civile del 1865 si veda BIANCHI D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, op.cit., pag.5 e segg., secondo il quale ai tempi del codice del 1865 si nota una politica del diritto caratterizzata da un'impostazione riduttiva, nella quale il timore di nuocere la logica produttivistica induce a mettere in secondo piano le esigenze di tutela dei lavoratori.

<sup>10</sup> 16 BIGLIAZZI GERI, *Persona e lavoro*, in Atti del XIII Congresso Nazionale dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, Padova, 1994, pag. 39: “*Ho cercato le tracce della persona all'interno dell'universo giuridico creato dal codice civile, non solo nel libro V. Con scarni risultati*”.

<sup>11</sup> BIGLIAZZI GERI, *Persona e lavoro*, op. cit., pag. 41.

<sup>12</sup> CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2005; PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, Padova, 2003; PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002.

<sup>13</sup> BIGLIAZZI GERI, *Persona e lavoro*, op. cit., pag. 45.

<sup>14</sup> Nella *Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice Civile* – (Gazz. Uff.,Edstraord., 4 aprile 1942, n. 79 bis, parte I) si legge: “*Qualunque sia il suo posto gerarchico, il lavoro, sia esso degli imprenditori o dei dirigenti, sia degli impiegati o degli operai, ha diritto a pari dignità. In questo senso il Codice pone l'accento sul carattere collaborativo dei rapporti tra l'imprenditore e i prestatori di lavoro nell'impresa e statuisce come dovere fondamentale dell'imprenditore quello di provvedere alla tutela non solo dell'integrità fisica, ma anche della personalità morale dei prestatori di lavoro*”.

sua volta contiene in sé il secondo riferimento all'integrità fisica già comparsa nell'art.5 c.c.

Ed è proprio la modifica operata dalla Costituzione all'art.5 Cod. Civ., attraverso il mutamento del concetto di integrità fisica con quello di salute<sup>15</sup> di cui all'art.32 Cost.<sup>16</sup>, che ha reso possibile il mutamento anche dell'art.2087 c.c., nel quale ora si legge, quale finalità perseguita dalla norma, il bene della salute.

Sicché, con l'avvento della Costituzione, si assiste ad un ampliamento della tutela affermata dall'art.2087 Cod. Civ. e ciò anche sotto un altro aspetto. Infatti, la personalità morale, l'altro bene tutelato dall'obbligo di sicurezza, con l'entrata in vigore della Costituzione sembra trovare una naturale collocazione nell'ambito del nucleo dei diritti inviolabili della persona di cui all'art. 2 Cost.<sup>17</sup>. In particolare, per una lettura costituzionalmente orientata dell'art.2087 Cod. Civ. fondamentale è il richiamo alla dignità umana contenuto nell'art.3 Cost., che segna il legame tra eguaglianza e dignità stabilendo che il principio di eguaglianza si svolge nella direzione della pari dignità sociale ed è orientato allo sviluppo pieno della persona.

---

<sup>15</sup>SIMONCINI, LONGO, *sub art. 32*, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006, pag. 659.

<sup>16</sup> ROMBOLI, *La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in Pol. dir., 1991, pag. 568; cfr. anche *La libertà di disporre del proprio corpo*, *sub art. 5*, in *Commentario del codice civile SCIALOJA e BRANCA*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 1988.

<sup>17</sup> BARBERA, *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna Roma, 1975; BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in Enc. giur., IX, Roma, 1989; CASAVOLA, *Tutela costituzionale dei diritti inviolabili*, in *Dir. uomo*, 1991; SABATINI, *I diritti inviolabili dell'uomo nell'art. 2 della carta costituzionale*, in Nuova rass., 2004.

Ugualmente importante è, altresì, il richiamo contenuto nell'art.41, comma secondo, Cost., nel quale la dignità umana<sup>18</sup> rappresenta un limite alla libertà di iniziativa economica privata<sup>19</sup>.

#### **4.L'art.2087 Cod. Civ. ed il dovere di sicurezza**

Rispetto al complesso delle norme di tutela, l'art.2087 può essere considerato il punto di partenza e, allo stesso tempo, il punto di arrivo.

La norma in questione, infatti, offre le coordinate sulle quali vanno poi ad inserirsi le disposizioni della legislazione speciale “tecnica”, che, a loro volta, specificano gli obblighi generali del 2087<sup>20</sup>; ma al tempo stesso costituisce un punto di arrivo nel momento in cui rappresenta la norma di chiusura del sistema, nel senso che si ritorna ad essa qualora si vogliano colmare le lacune lasciate dalle regole tecniche.

Secondo quanto disposto dalla norma, il datore di lavoro, nella individuazione delle misure di prevenzione, deve fare riferimento a determinati parametri (particolarità del lavoro, esperienza, tecnica), prestando l'attenzione propria della diligenza.

La particolare rilevanza dell'interesse coinvolto e la genericità dei parametri sopra menzionati inducono ad evidenziare il carattere proprio della diligenza richiesta; si tratta, infatti, di una diligenza

---

<sup>18</sup> Si veda in proposito SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1967, pag. 345, secondo il quale la dignità umana è “una posizione complessiva di un individuo come persona e dunque come membro di aggregati sociali; onde la menomazione di essa si riverbera necessariamente sulla sfera della personalità nel suo complesso e si risolve in un attentato alla libertà morale”.

<sup>19</sup> NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996, pag. 66.

<sup>20</sup> GAGLIANO CANDELA, *Il contenuto prevenzionale dell'art. 2087 codice civile*, in *Giur. it.*, 1978, IV, col. 252.



particolarmente qualificata se si considera che al “buon imprenditore” si chiede l’estrema attenzione, prudenza e perizia al fine di evitare l’evento lesivo<sup>21</sup>. Attraverso quei parametri, quindi, l’art.2087 Cod. Civ. definisce il campo di operatività della diligenza del debitore di sicurezza.

E’ condivisibile, in proposito, quell’orientamento secondo il quale solo in relazione al criterio della particolarità del lavoro ha senso evidenziare il collegamento del criterio suddetto con le caratteristiche dell’organizzazione aziendale<sup>22</sup>, mentre gli altri due criteri individuati dalla norma, l’esperienza e la tecnica, sarebbero esterni e sulla base di essi occorrerebbe individuare le misure preventive<sup>23</sup>. Comunque, anche il primo criterio non si presta ad una lettura puramente soggettiva, dovendo essere ricondotto in ogni caso alla regola della diligenza.

E’ opportuno, pertanto, optare per una lettura tradizionale della norma.

Secondo questa prospettiva, l’esperienza e la tecnica costituiscono i parametri esterni attraverso i quali è possibile individuare le misure preventive adatte alla “particolarità del lavoro”, quale complesso di elementi caratterizzanti una specifica attività lavorativa, concorrendo direttamente o indirettamente a costituirne la specifica pericolosità.

---

<sup>21</sup> MARINO, *La responsabilità del datore per infortuni e malattie dal lavoro*, Franco Angeli, Milano, 1990, pag.86.

<sup>22</sup> NATULLO, *La tutela dell’ambiente di lavoro*, Torino,1995, pagg. 23 e 24. *Contra* BALDUCCI, *La salute in fabbrica: tutela giudiziaria e autotutela sindacale*, in Riv. giur. lav., 1977,I, pagg. 80 e 81, secondo il quale tutti e tre i parametri indicati dall’art. 2087 Cod. Civ., sarebbero unitariamente legati all’organizzazione aziendale.

<sup>23</sup> NATULLO, *La tutela dell’ambiente di lavoro*, op. cit., pagg. 24 e 25; EVANGELISTA, *Procedimenti e mezzi di tutela della salute in azienda*, Milano, 1984, pag. 20; MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1986, pag. 250 e ss.

Un complesso di elementi del genere risulta estremamente ampio, fino a ricomprendere non solo le tecniche usate per la lavorazione, i processi produttivi impiegati, le sostanze nocive eventualmente utilizzate nel corso del lavoro, le macchine, gli strumenti e gli attrezzi di cui si servono i prestatori di lavoro, ma anche l'insieme delle condizioni ambientali ossia di tutte le condizioni di pericolo, di disagio e di faticosità, che sono comprese nelle caratteristiche proprie di ogni specifica attività lavorativa<sup>24</sup>.

Solitamente "l'esperienza" viene identificata con le misure già adottate dal datore di lavoro. Una parte della dottrina comprende tra i dati dell'esperienza le richieste e le proposte formulate dalla contrattazione collettiva, soprattutto aziendale, in virtù del ruolo che la legge attribuisce ai lavoratori e alle loro rappresentanze per il miglioramento delle condizioni di lavoro<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> SMURAGLIA, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Milano, 1974, pag. 85. L'importanza fondamentale del riferimento alla "particolarità del lavoro" nell'applicazione dell'art. 2087 Cod. Civ. emerge in tutta evidenza in una decisione storica della Suprema Corte (Cass., 6 settembre 1988, n. 5048, in *Mass. giur. lav.*, 1988, pag. 648) in cui la Cassazione afferma che "*ai sensi dell'art. 2087 c.c., che è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, l'obbligo dell'imprenditore di tutelare l'integrità fisiopsichica dei dipendenti impone l'adozione - ed il mantenimento - non solo di misure di tipo igienico-sanitario o antinfortunistico ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla sua lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro in relazione ad attività pur se allo stesso non collegate direttamente come le aggressioni conseguenti all'attività criminosa di terzi, in relazione alla frequenza assunta da tale fenomeno rispetto a determinate imprese (in particolare, banche) ed alla probabilità di verifica del relativo rischio, non essendo detti eventi coperti dalla tutela antinfortunistica di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e giustificandosi l'interpretazione estensiva della predetta norma alla stregua sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute (art. 32 cost.) sia dei principi di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.) cui deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro*". Cfr. anche Cass., 29 maggio 1990, n. 5002, in *Orient. giur. lav.* 1990, fasc. 3, pag. 163.

<sup>25</sup> LAI, *Flessibilità e sicurezza del lavoro*, Torino, 2006, pag. 14; ZANGARI, *Rappresentanze dei lavoratori e tutela della salute*, in *Dir. lav.*, 1973, I, pag. 201.

Per quanto riguarda, invece, il criterio della “tecnica”, esso sta ad indicare l’obbligo del datore di lavoro di adattare continuamente la propria organizzazione di lavoro al progresso scientifico e tecnologico<sup>26</sup>.

E’ nell’obbligo del datore di lavoro di effettuare la valutazione di tutti i rischi, obbligo ora disciplinato dagli artt.17 e 28-30 del d.lgs. n.81 del 2008, che trovano una specifica proiezione i tre criteri indicati dall’art.2087 Cod. Civ.

## **5.Il contenuto dell’obbligo di sicurezza**

Il principio che più di ogni altro caratterizza il modello italiano di prevenzione è il c.d. principio della “*massima sicurezza tecnologicamente possibile*”, principio che una parte della dottrina ritiene di individuare nell’art.2087 Cod. Civ.<sup>27</sup> e che la legislazione di derivazione comunitaria tenderebbe a confermare<sup>28</sup>.

Il principio in questione si tradurrebbe nell’obbligo di “*aggiornamento scientifico*” su quelli che sono gli sviluppi della tecnica e sui rischi che il tipo di lavoro comporta, obbligo posto a

---

<sup>26</sup> BERTOCCO, *La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, Torino, 2008, pag. 970.

<sup>27</sup>NATULLO, *La tutela dell’ambiente di lavoro*, op. cit., pag. 69 e segg.; LAI, *La sicurezza del lavoro fra legge e contrattazione collettiva*, Torino, 2002; NATULLO, *Principi generali della prevenzione e “confini” dell’obbligo di sicurezza*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro* (a cura di RUSCIANO e NATULLO), *Commentario di Diritto del lavoro* diretto da CARINCI, Torino, 2007, pag. 85 e ss..

<sup>28</sup>Si veda in proposito,tra gli altri, GALANTINO, *Il contenuto dell’obbligo di sicurezza*, in GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro*, Milano, 1996, pagg. 24-25; ROMELI, *Il campo di applicazione del d.lgs .n.626 del 1994 e i soggetti (artt.1,2,3)*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, pag. 64.

carico del datore di lavoro, il quale potrebbe anche ricorrere all'aiuto di esperti<sup>29</sup>.

Però, definire l'ampiezza dell'obbligo di sicurezza quale "*massima sicurezza tecnologicamente possibile*"<sup>30</sup> significa oggettivare la responsabilità.

I dubbi sollevati dalla dottrina in proposito sono molteplici: si denuncia l'arretratezza di un ordinamento che non determina i confini dell'obbligazione posta a capo del datore di lavoro<sup>31</sup>.

Un primo tentativo di porre fine a questa inaccettabile indeterminatezza è stato posto in essere dalla Corte Costituzionale<sup>32</sup>.

---

<sup>29</sup> Cass. pen., 5 ottobre 1999, in Foro It., 2000, II, pag. 259 (con nota di GUARINIELLO) secondo cui "*nel delitto di omicidio colposo o di lesione personale colposa consistente in una malattia professionale, versa in colpa il datore di lavoro che, in violazione dell'art. 21 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303, si sia limitato a rispettare i valori limite di esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici, e non abbia osservato l'obbligo di tenere conto delle tecnologie adottate o adottabili nello stesso settore, di tenere conto delle indicazioni della scienza e della tecnica per quel settore di attività al fine di prevenire le malattie professionali o al fine di ridurre - abbattere finché è tecnicamente possibile - i rischi di malattie professionali, e che, in violazione dell'art. 2087 c.c., non si sia aggiornato sulle tecnologie antimalattie professionali; né è esonerato da responsabilità, qualora le conquiste della scienza e della tecnica nel settore non siano portate a sua conoscenza dagli organi di vigilanza*". In dottrina, cfr. POSTIGLIONE, *La tutela della salute nelle fabbriche e il ruolo del giudice*, in Riv. giur. lav. 1981, I, pag. 331; SAMMARCO, *L'art. 2087 c.c. quale fonte di responsabilità penale*, in Giust. pen., 1987, fasc. II, pag. 438.

<sup>30</sup> DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in Dir. lav. rel. ind., 2006, pag. 195 e ss.; PROIA, *Alcune considerazioni sul cosiddetto mobbing*, in Arg. dir. lav., 2005, pag. 833 e ss.; VALLEBONA, *Sicurezza del lavoro e insicurezza dell'impresa: le barbarie del diritto*, in BETTINI (a cura di), *Commentario alla sicurezza sul lavoro*, Milano, 1996, pag. 63 e ss.; MONTUSCHI, *L'incerto cammino della sicurezza sul lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo*, in Riv. giur. lav., 2001, 3. BRIGNONE, *Certezza del diritto e sicurezza del lavoro*, in Dir. prat. lav., 1996, pag. 3277 e ss.; SPAGNUOLO VIGORITA, *Rilievi in tema di responsabilità del datore di lavoro*, nota a Trib. Milano, 7 settembre 1996, in Orient. giur. lav., 1996, pag. 849 e ss.

<sup>31</sup> Si veda in proposito VALLEBONA, *Sicurezza del lavoro e insicurezza dell'impresa: le barbarie del diritto*, op.cit., pag.63: "*è una partita che si gioca al buio, con gravissima lesione della certezza del diritto, perché come accade con gli arbitri di calcio con la moviola, è facile dire ex post che qualcosa si sarebbe pur potuto fare nella vita*".

<sup>32</sup> Corte cost., con sent. 25 luglio 1996, n.312, in Dir. prat. lav., 1996, pag. 3171 e ss.

Il giudice di merito aveva sostenuto che la genericità del principio contenuto nell'art.41, comma primo, del d.lgs. n.277 del 1991<sup>33</sup> potesse contrastare con l'art.25, comma secondo, Cost., in base al quale *“Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”*.

La Corte, respingendo la questione, ha affermato che l'obbligo imposto, ossia quello di applicare tutte le misure, vada inteso nel senso di applicare le misure *“che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standards di sicurezza propri, in concreto ed al momento delle diverse attività produttive”*.

L'organo giudicante, pertanto, sostiene che la misura di prevenzione diviene obbligatoria solo se accolta negli *standards* di produzione industriale o se specificamente prescritta.

Si assiste, quindi, ad un cambiamento: il riferimento non è più la sicurezza massima possibile ma quanto acquisito e praticato sul piano delle misure tecniche, organizzative e procedurali, nei diversi settori produttivi.

Riagganciandosi ad un brano finale della sentenza, parte della dottrina ha criticato la decisione in esame<sup>34</sup>, affermando che la soluzione ivi indicata imponga all'imprenditore non la ricerca di

---

<sup>33</sup> Articolo oggi abrogato dal d.lgs n. 81 del 2008, e che imponeva al datore di lavoro di ridurre al minimo, *“in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte”*.

<sup>34</sup> NATULLO, La *“massima sicurezza tecnologica”*, in Dir. prat. lav., 1997, pag. 815 e ss.

tecnologie più avanzate rispetto a quelle già esistenti bensì la realizzazione di quest'ultime<sup>35</sup>.

Comunque, a prescindere dalla soluzione accolta, è evidente che il passaggio dal piano astratto “di sistema” a quello concreto applicativo del criterio della massima sicurezza tecnologica porta con sé grandi perplessità legate all'incertezza dei confini dell'obbligo.

In questo senso, allora sembra preferibile la soluzione che impone l'applicazione delle “*misure ragionevolmente praticabili*”<sup>36</sup> senza richiedere al datore di lavoro di adoperarsi al fine di ricercare misure tecnologicamente ancora più avanzate, in astratto possibili ma in concreto difficilmente reperibili<sup>37</sup>.

Solo tenendo presente il fine ultimo della normativa in esame ossia la tutela della salute, della sicurezza e della personalità morale del lavoratore, è possibile sdrammatizzare la contrapposizione tra sicurezza massima e sicurezza ragionevole.

Di conseguenza è indispensabile mettere in luce la priorità giuridica dell'azione di adempimento, perché solo nel momento dell'adempimento è possibile realizzare quell'opera di concretizzazione dell'obbligo di sicurezza in grado di proiettarlo finalisticamente verso la tutela della persona.

---

<sup>35</sup>GUARINIELLO, *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, in Riv. giur. lav., 2001, pag. 530 e ss.

<sup>36</sup>Corte di Giustizia europea, 14 giugno 2007, in causa C 127/0515, in Ig. e secur. lav., 2007, pag. 627 e ss, preceduta da un commento di ZINI, *Massima sicurezza e migliore prevenzione*.

<sup>37</sup>La dottrina che pur condivide l'obiettivo della massima sicurezza tecnologica richiama sovente ad una applicazione “*ragionevole*” di quel principio: LAI, *La sicurezza del lavoro fra legge e contrattazione collettiva*, op. cit.; pag.23; ROMEI, *Il campo di applicazione del d.lgs. n.626 del 1994 e i soggetti (artt.1,2,3)*, op.cit., pagg. 64-66.

Ed è proprio in quest'ottica che deve essere letta una recente pronuncia della Corte di Giustizia<sup>38</sup>, che aderisce alla tesi della “sicurezza ragionevolmente praticabile”. Tuttavia sarebbe erroneo ritenere che la Corte di Giustizia si sia attestata su un'accezione riduttiva dell'obbligo di sicurezza. Infatti, la citata decisione ha valorizzato proprio il profilo prevenzionistico di tale obbligo, per un sistema normativo che è interamente proiettato nella dimensione di adempimento dell'obbligo di sicurezza.

D'altro canto, anche a voler continuare ad usare la formula della massima sicurezza tecnologicamente possibile, occorre sottolineare che questa deve essere resa compatibile con la regola della diligenza, che impone di valutare il contenuto dell'obbligo in relazione alle fonti che lo determinano e che non consentono di raffigurare un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile diretta ad evitare qualsiasi danno<sup>39</sup>.

## **6. L'art.9 dello Statuto dei lavoratori e la sicurezza del lavoro come interesse collettivo**

Una forma di intervento diretto dei lavoratori nella gestione della salute in fabbrica viene consentito agli inizi degli anni '70 dalla legge n.300/70 e, in particolare, dall'art.9.

---

<sup>38</sup>La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 14 giugno 2007, in causa C 127/0515, in Ig. e secur. lav., 2007, ha respinto il ricorso presentato dalla Commissione delle Comunità europee contro il Regno Unito, che avendo circoscritto l'obbligo di sicurezza a carico del datore di lavoro “*nei limiti di quanto ragionevolmente praticabile*”, sarebbe venuto meno agli obblighi derivanti dalla direttiva “quadro” del Consiglio 12 giugno 1989, n.89/391/Ce, ed in particolare alle disposizioni di cui all'art.5.

<sup>39</sup>Cass., sez. lav., 2 luglio 2004, n. 12863 in Notiziario giur. lav., 2005, pag. 202.

Tale intervento si profila nell'ambito di una collettivizzazione del diritto alla salute, in virtù della quale il rapporto intercorrente tra il datore di lavoro ed il lavoratore non costituisce più l'esclusivo ambito di rilevanza della sicurezza sul lavoro<sup>40</sup>.

La collocazione in una prospettiva collettiva crea le basi per un'ulteriore fase evolutiva.

Anche se si contraddistingue per il proprio carattere individuale, il diritto alla salute nell'ambiente di lavoro si avvia verso una gestione collettiva sia all'interno che all'esterno dell'azienda, in un quadro di organizzazione e di gestione del diritto a livello pubblico.

L'art. 9 dello Statuto dei lavoratori<sup>41</sup>, infatti, prevede a favore dei lavoratori una forma di controllo preventivo a dimensione collettiva<sup>42</sup>, più marcato rispetto a quello individuale, sui comportamenti datoriali che riguardano la salute nei luoghi di lavoro.

La disposizione in esame, inoltre, agevolando l'ingresso in fabbrica dei valori costituzionalmente garantiti, riforma il sistema giuridico rispetto a quello precedente<sup>43</sup>. Ad essa si deve, inoltre, il

---

<sup>40</sup> BALANDI, *Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art.9 dello Statuto*, in Lav. dir., 1990, pag. 219.

<sup>41</sup> L'art.9 della legge n.300/70 conferisce al lavoratore il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché "di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".

<sup>42</sup> Si veda in proposito MAMMONE, *Salute territorio ambiente*, Padova, 1985, pag. 8: "il rapporto ambiente-individuo ... dà luogo anzitutto a situazioni giuridiche non connotabili esclusivamente sul piano individuale ma riferibili a tutti i soggetti che vivono ed operano nella realtà ambientale esercitando i diritti di cui godono non solo singolarmente ma anche per il tramite dei soggetti collettivi in cui sono organizzati. In secondo luogo, consente di individuare dei beni (la salute e la salubrità dell'ambiente) il cui godimento assume tanto connotazione individuale che collettiva e nel quale individualità e socialità si presentano non in rapporto di contrapposizione, ma di reciproca integrazione".

<sup>43</sup> BIANCHI D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, op. cit., pag. 192.



consolidamento della convinzione che l'obbligo imposto dall'art.2087 Cod. Civ., ossia quello di garantire un sano e sicuro ambiente di lavoro, ha inevitabili ripercussioni sull'ambito delle prerogative datoriali in merito all'organizzazione del lavoro.

Invero, l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori rappresenta la norma più significativa di quel generale disegno recepito da titolo I<sup>44</sup>; la sua novità risiede nella dimensione collettiva in cui viene collocato il diritto alla tutela della integrità psicofisica della persona che lavora, ciò nella speranza di ritrovare quei margini di effettività della tutela che fino al suo ingresso nell'ordinamento giuridico erano legati alla sfera individuale.

E proprio in tal senso che all'art.9 va riconosciuta una portata "strumentale"<sup>45</sup>, funzionale ad una protezione più efficace della salute dei lavoratori, per la cui attuazione giova maggiormente l'iniziativa collettiva, purché quest'ultima non si ponga come una gestione dall'alto dei diritti disponibili dei lavoratori<sup>46</sup>.

---

<sup>44</sup> Si veda sul punto BIANCHI D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, op. cit., pag.190:"norma di incidenza reale sull'organizzazione del lavoro, su di un assetto, cioè, in relazione al quale la sovrana determinazione dell'imprenditore sembrava, sino alla vigilia della legge 300, scossa soltanto da iniziative di pressione che si muovessero sul piano dei rapporti di forza e giammai da istanze confortate da una 'giuridicizzazione' in termini di situazioni soggettive attive".

<sup>45</sup> BIANCHI D'URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, op. cit., pagg. 193 e 194 rileva che "se la prospettazione in chiave collettiva dell'art. 2087 c.c. crea una nuova linea di saldatura con l'art. 9, non può perciò solo intravedersi nella disposizione della legge n. 300 una mera ripetizione qualificata della norma codicistica, atteso il rapporto di strumentalità che si instaura (nell'art. 9) tra il potere promozionale e l'effettiva attuazione delle misure di sicurezza: queste ultime, insomma, mentre nell'art. 2087 costituiscono il contenuto di un vero e proprio diritto soggettivo perfetto (a struttura collettiva), nella norma dello Statuto divengono oggetto di un potere di natura strumentale e promozionale, secondo una linea di politica del diritto propensa a proteggere gli interessi incisi mediante strumentazioni indirette e rafforzamento di contropoteri, che non attraverso la mera – e talora illuministica – sussunzione in precise posizioni di diritto soggettivo".

<sup>46</sup> MONTUSCHI, *Diritto alla salute*, op. cit., pag. 158.

## CAPITOLO SECONDO

### LA NORMATIVA INFORTUNISTICA: DAI PRIMI INTERVENTI VERSO L'ATTUALE DISCIPLINA

**Sommario:** 1. *La legislazione di derivazione comunitaria: il d.lgs. n.626 del 1994;* 2. *La portata innovativa del d. lgs. n.626 del 1994;* 3. *Il d.lgs. n.181 del 2008 e il d.lgs. correttivo n.106 del 2009;* 4. *I soggetti responsabili della sicurezza;* 5. *La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro;* 6. *La partecipazione dei lavoratori;* 7. *La valutazione dei rischi;* 8. *I principali interventi del decreto correttivo n.106 del 2009.*

#### 1. La legislazione di derivazione comunitaria: il d.lgs. n.626 del 1994

La vasta ed articolata normativa di provenienza internazionale e comunitaria<sup>47</sup> si pone quale fonte di importanza strategica per l'individuazione dei contenuti dell'obbligo di sicurezza.

E' utile ricordare che la finalità di promuovere un grande mercato unificato fondato sulla concorrenza non ha impedito alla Comunità europea di guardare al tema della sicurezza sul lavoro con grande attenzione.

Ampia rilevanza ha assunto la direttiva 89/391/CE<sup>48</sup>, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della

---

<sup>47</sup> SALERNO, *Diritto comunitario della sicurezza del lavoro*, Padova, 1990; RENGÀ, *La sicurezza del lavoro nelle prospettive nazionali e comunitarie*, in Lav. dir., 1991, pag. 241 e ss.; CARUSO, *L'Europa, il diritto alla salute e l'ambiente di lavoro*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza, Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997, pag. 1 e ss.; MONTUSCHI, I principi generali del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza*, op. cit. pag. 37; ARRIGO, *La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ordinamento comunitario*, in CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro* (a cura di RUSCIANO e NATULLO), Torino, 2007, pag. 5 e ss.; SMURAGLIA, *Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell'Italia nell'adempimento e le vie per uscirne*, in Riv. it. dir. lav., 2002, I, pagg. 190 e 191.

sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, direttiva recepita nel nostro Paese mediante il d.lgs. n.626 del 1994.

Fedele alla scelta di non allontanarsi dall'impostazione data all'intera materia dal Consiglio della Comunità europea, il d.lgs. 626/94 non solo costituisce la traduzione nell'ordinamento interno dei principi contenuti nella direttiva quadro ma introduce altresì numerose e rilevanti novità, che investono interamente l'orientamento precedente in tema di prevenzione e protezione dei lavoratori.

“Effettività” e “consenso” sono gli strumenti usati dal legislatore delegato per perseguire il fine ultimo della prevenzione, per la realizzazione del quale si abbandona il modello basato sull'impostazione che il datore di lavoro sia l'unico soggetto titolare di obblighi, per accogliere quello incentrato sulla effettiva titolarità del rapporto di lavoro<sup>49</sup>.

In ossequio al principio di effettività, il debito di sicurezza viene ripartito tra più persone, a ciascuna delle quali, secondo il dettato del d.lgs.626, competono la qualifica sostanziale di datore di lavoro e le relative responsabilità, anche penali. Sicché, gli obblighi di cui al decreto in esame non incombono solo sul titolare del rapporto di

---

<sup>48</sup> Direttiva-quadro in forza della quale (art. 16) sono state emanate numerose altre direttive, informate ai medesimi principi, attinenti a particolari modalità della sicurezza sul lavoro in relazione a specifici rischi lavorativi e, in particolare, la direttiva 89/654/CE, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro, e la direttiva n. 1992/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

<sup>49</sup> Si tratta, in sostanza, non di una “*frantumazione, quanto piuttosto della creazione di una pluralità di centri di imputazione di effetti giuridici, empiricamente correlati alle articolazioni organizzative dell'impresa, specie se di media o grande dimensione*”. Così BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale*, in GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242*, Milano, 1995, pag. 59.

lavoro, ma anche sui singoli “datori” sostanziali, che possono essere anche numerosi se l’impresa ha un’organizzazione complessa ed articolata su più sedi decentrate, ciascuna delle quali provvista di una propria autonomia finanziaria oltre che tecnico-funzionale.

Gli effetti diffusivi del debito sono significativi e rilevanti.

I diversi attori della sicurezza sono tutti chiamati all’applicazione delle procedure imposte dal legislatore delegato: debitore di sicurezza non è soltanto il datore di lavoro ma anche, nell’ambito delle rispettive competenze, i dirigenti ed i preposti.

All’interno di questa nuova gestione partecipata della sicurezza, poi, una porzione del debito di sicurezza spetta agli stessi lavoratori, che, adeguatamente formati ed informati<sup>50</sup> sui mezzi necessari per far fronte ai rischi sul lavoro, diventano i protagonisti attivi, collaboratori del management aziendale per la realizzazione degli obiettivi della prevenzione<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> DEL PUNTA, *Diritti ed obblighi del lavoratore: informazione e formazione*, in MONTUSCHI, *Ambiente, Sicurezza, Lavoro*, op. cit., pag. 198; BACCHINI, *Informazione, formazione, addestramento ed istruzione ex d.lgs. n.626/94*, in *Ig. e sicur. lav.*, 1998, 3, pag. 117; MONEA, *Il d.lgs. n.626/94: un ruolo nuovo per il lavoratore*, in *Dir. prat. lav.*, 1995, 18, pag.1228; COLATO, *La partecipazione responsabile dei lavoratori alla sicurezza*, in *Ig. e sicur. lav.*, 1997, 6, pag. 347.

<sup>51</sup> Il decreto recepisce il principio ispiratore della direttiva comunitaria n. 391/89, secondo cui per realizzare un migliore livello di protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro è necessario garantire agli stessi un diritto di “partecipazione equilibrata”. Osserva DEL PUNTA, *Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione*, in *Ambiente, salute e sicurezza*, a cura di MONTUSCHI, op. cit., pag. 157 che “è infatti opinione generale che una delle novità principali nel modo di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, congegnato dal d.lgs. 626 del 1994 ... risieda nell’assegnazione al lavoratore, molto più nitidamente che nel d.lgs. 277 del 1991, di una funzione attiva in vista del perseguimento del costante mantenimento degli standards di massima sicurezza tecnologicamente possibili imposti dalla normativa”. Cfr. anche GALANTINO, *La sicurezza sul lavoro*, Milano, 1996, pag.34; MARGIOTTA, *La nuova mappa della sicurezza*, in *Dir. prat. lav.*, 1996, pag. 2536.

Benché oggetto di numerose modifiche ed integrazioni divenute necessarie sia per recepire le successive direttive comunitarie<sup>52</sup>, sia per rendere conforme il testo normativo alle statuizioni della Corte di Giustizia<sup>53</sup>, il d.lgs.626 del 1994 ha avuto grande rilevanza nel disegnare un nuovo sistema, conforme ai principi ed ai valori costituzionali di cui agli artt.32 e 41 Cost..

## **2.La portata innovativa del d. lgs. n.626 del 1994**

Non operando alcuna distinzione a seconda della natura, del tipo di attività esercitata o delle dimensioni aziendali<sup>54</sup>, il d.lgs.626 del 1994 ha una portata generale. Infatti, ai sensi dell'art.1 le misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano “*a tutti i settori di attività pubblici o privati*” senza alcuna distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, evidenziando una portata oggettiva dell'obbligo di sicurezza, anche se tale impostazione normativa subisce un ridimensionamento dal successivo art.2, nel

---

<sup>52</sup> Si vedano le direttive 89/654/CEE; 89/656/CEE; 90/269/CEE; 90/270/CEE; 90/394/CEE; 90/679/CEE; 93/88/ CEE; 95/63/CE; 97/42/CE; 98/24/CE; 99/38/CE; 99/92/CE e 2001/45/CE.

<sup>53</sup> Il nostro Paese, infatti, è stato ripetutamente condannato dalla Corte di Giustizia per mancato o difettoso recepimento delle suddette direttive che hanno richiesto una successiva e spesso faticosa opera di aggiornamento di testi normativi già approvati ed entrati in vigore. Fra le altre, CGCE, 24 ottobre 2002, n. 455/00, sulla trasposizione incompleta della direttiva 90/270/CEE (“*Protezione degli occhi e della vista dei lavoratori - Dispositivi speciali di correzione in funzione dell'attività svolta*”), in Giur. it., 2002, n.11.

<sup>54</sup> ROMEI, *Il campo di applicazione del d.lgs. n.626/1994 e i soggetti(artt.1,2,3)*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, Salute e Sicurezza*, op. cit., p.72.

quale, allo scopo di definire il soggetto al quale deve applicarsi la normativa, si richiama l'elemento della subordinazione<sup>55</sup>.

Le novità introdotte dalla disciplina in esame sono molteplici.

In particolare, si parte dalla innovativa codificazione legislativa della definizione di datore di lavoro e dall'attualizzazione dei concetti di lavoratore e medico competente<sup>56</sup> per arrivare all'introduzione di nuove figure di riferimento, quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed il Lavoratore addetto alla "*gestione delle emergenze*"<sup>57</sup>.

Viene, inoltre, introdotto l'obbligo di valutazione dei rischi e quello contestuale di tradurlo nella redazione di un documento programmatico ed operativo finalizzato alla prevenzione, il c.d. Piano di Sicurezza o di Bonifica, consentendo così l'ingresso a pieno titolo dell'aspetto della prevenzione tra i modelli organizzativi dell'azienda e con esso anche l'obbligo di codificarne le procedure.

Importante è, inoltre, l'istituzionalizzazione a livello aziendale del problema della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione dei rischi<sup>58</sup>. Tra le disposizioni di rilievo del decreto in esame, si evidenziano, altresì, quelle con le quali viene sancito il principio di formazione-

---

<sup>55</sup> La norma in questione ha comportato delle perplessità interpretative. Si veda in proposito: PERSIANI, *Individuazione delle nuove tipologie tra subordinazione e autonomia*, in Arg. dir. lav., 2005, p.1 e ss.

<sup>56</sup> LEACI e CAPUTO, *La nuova organizzazione per la sicurezza del lavoro nell'ambito delle normative comunitarie*, in Mass. giur. lav., 1995, fasc.1, pag. 130 e ss.

<sup>57</sup> FOCARETA, *La sicurezza del lavoro dopo il decreto legislativo n.626 del 1994*, in Dir. rel. ind., 1995, p.9 e ss.

<sup>58</sup> DI LECCE, *Aspetti innovativi e riflessi sull'organizzazione del lavoro della normativa prevenzionale*, in AA.VV., *Sicurezza del lavoro e trasformazioni organizzative*, a cura di FREY, Milano, 1996, p.81 e ss.

informazione dei lavoratori <sup>59</sup> , strumentale a quello della collaborazione tra datore e lavoratori.

L'idea secondo la quale l'obiettivo della sicurezza non è perseguibile soltanto con la prevenzione oggettiva, ma anche tramite la formazione, l'informazione, l'addestramento e l'istruzione, è espressa chiaramente dal combinato disposto degli artt. 21, 22, 37, 43, 49,56, 57, 66, 84 e 85. Ed è proprio in tal senso che deve essere evidenziato il passaggio da un sistema di prevenzione tecnologico ad un sistema di prevenzione imperniato sull'uomo<sup>60</sup>.

L'inquadramento dell'obbligo formativo di cui al d. lgs. n.626/94 si pone perfettamente in linea con la disciplina generale *ex art.2081 Cod. Civ.*: il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure che, secondo l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Segnatamente, è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire una informazione definita, adeguata rispetto ad una serie di necessarie cognizioni, rischi specifici, pericoli, procedure di pronto soccorso (art.21).

L'informazione, pertanto, non deve essere soltanto relativa ai rischi collegati alla specifica attività lavorativa, ma, in senso più ampio, a quelli relativi a tutta l'attività d'impresa<sup>61</sup>.

Ma vi è di più. Infatti, si rilancia l'esigenza di una vera e propria attività di formazione dei lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro, che deve essere assicurata sin dal momento dell'assunzione e

---

<sup>59</sup> MONEA, *Il d. lgs. n.626/94: un ruolo nuovo per il lavoratore*, in *Dir. prat. lav.*, 1995, 18, p.1228 e ss.

<sup>60</sup> CESTER, *Sicurezza sul lavoro e formazione*, in *Dir. lav.*, 2000, p.295.

<sup>61</sup> GRAGNOLI, *L'informazione nel rapporto di lavoro*, Torino, 1996, p.79 e ss.

attraverso le fasi successive del rapporto di lavoro (art.22). Si tratta di un'esigenza di interiorizzazione di concetti e procedimenti, di un *modus laborandi* non più imposto dall'alto, ma voluto dai singoli lavoratori, in termini di responsabilità<sup>62</sup>.

Accanto ai concetti di informazione e di istruzione, parzialmente coincidenti (art.37), dovendo quest'ultima essere intesa quale specifica indicazione circa le modalità di realizzazione delle varie mansioni concretamente affidate al lavoratore, si pone il concetto di addestramento (art.38), quale procedimento di formazione, finalizzato in maniera specifica all'uso corretto degli strumenti di lavoro<sup>63</sup>.

Dalla lettura degli articoli sopra menzionati, che statuiscono in capo al datore di lavoro particolari obblighi penalmente sanzionati, emerge la volontà del legislatore di sottolineare la centrale importanza della effettiva preparazione sulle procedure e sui sistemi di sicurezza.

Un vizio, però, ha inficiato il ruolo affidato alla formazione, ossia quello della enunciazione di principi formali, che restano sulla carta come dichiarazioni d'intenti, per la mancanza di indicazioni su come porre in essere la condotta richiesta.

Nonostante l'entrata in vigore del c.d. "*Codice della sicurezza sul lavoro*", molteplici sono stati i dubbi e gli ostacoli per la realizzazione delle prescrizioni<sup>64</sup>.

---

<sup>62</sup> LEPORE, *La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro*, in Lav. inf., 1994, n.22, p.22 e ss.

<sup>63</sup> RICCI, *La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma*, Bari, 1999, p.35 e ss.

<sup>64</sup> LAI, *Sicurezza del lavoro: aspettando il testo unico*, in Ig. sic. lav., 1999, p.381 e ss.



Non si può non riconoscere al d. lgs. n.626/94 il merito di aver valutato per la prima volta l'aspetto della sicurezza e della salute dei lavoratori come obiettivo di tutela fondamentale e primario, per un generale miglioramento della sicurezza e della salute di tutta la popolazione. Infatti, dall'esame di alcune norme emerge la consapevolezza del legislatore che solo un'impresa sicura e salubre può contribuire allo sviluppo di una società più sicura e più salubre<sup>65</sup>.

Con il decreto in esame si assiste, inoltre, per la prima volta, ad un riordino della disomogenea normativa.

Nonostante ciò, anche in ragione della consistente produzione normativa, intervenuta in epoca successiva all'emanazione del d. lgs. n.626/94, negli ultimi decenni si è avvertita la necessità di adottare un testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La questione dell'adozione di un testo unico, che consentisse di poter disporre di un sistema sicuro, dinamico e facilmente comprensibile nell'indicazione dei principi e dei doveri<sup>66</sup> è stata più volte riproposta in sede politica, fino a trovare una soluzione attraverso l'emanazione del d. lgs. n.81 del 2008.

### **3. Il d.lgs. n.181 del 2008 e il d.lgs. correttivo n.106 del 2009**

Emanato in forza della legge delega n.123 del 2007, il d.lgs. n.81 del 2008 ha ridisciplinato quasi tutta la materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, recependola in un testo unico.

---

<sup>65</sup> GOTTARDI, *Il diritto del lavoro nelle imprese socialmente responsabili*, in *Lav. dir.*, 2006, p.5 e ss.

<sup>66</sup> SMURAGLIA, *Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, I, n.4, p.477 e ss.

Appare, infatti, generalmente condivisa l'opinione secondo la quale la creazione di un modello legale differente da quello fino ad allora vigente costituisse un fattore decisivo ai fini dell'abbattimento e della prevenzione degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. In quest'ottica occorre, dunque, semplificare e rendere maggiormente efficace l'impianto normativo italiano tramite la programmazione della sicurezza in azienda, da realizzarsi, a sua volta, per mezzo della partecipazione attiva di tutti i soggetti della comunità di lavoro<sup>67</sup>.

Il progetto del legislatore di unificare un cospicuo apparato di norme accumulate negli anni è stato realizzato attraverso l'emanazione di un testo di legge a carattere innovativo e non prettamente compilativo, che modifica direttamente alcuni importanti istituti<sup>68</sup>.

La scelta operata dal legislatore delegato è stata quella di elaborare un testo "pesante", predisponendo in un prodotto ponderoso, la maggior parte delle norme generali e speciali, unitamente ad una serie di allegati tecnici<sup>69</sup>.

A ben vedere, il risultato dell'attività normativa del legislatore delegato è consistito non in un Testo Unico, bensì in "un unico testo".

Infatti, il legislatore non ha seguito il procedimento di cui all'art.7 della legge 8 marzo 1999 n.5075, modificata nel 2000, senza che ciò

---

<sup>67</sup> SMURAGLIA, *Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza e igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento ed interventi urgenti*, in Riv. giur. lav., 2007, n.2, suppl., p.7 e ss.

<sup>68</sup> PASCUCCI, *Dopo la legge n.123/2007. Prime osservazioni sul titolo I del d.lgs.9 aprile 2008 n.81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", IT-73/2008, p.6.

<sup>69</sup> TREU, *La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida*, in Mass. giur. lav., 2007, 10, p.697 e ss.

abbia comunque comportato il venir meno di quella che è stata definita “l’unicità sostanziale” della disciplina<sup>70</sup>.

L’opera messa in atto dal d.lgs. n.81/2008 è stata quella di risistemazione della disciplina della sicurezza sul lavoro, prevedendo l’abrogazione di “ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo, incompatibili con lo stesso” (art.304, comma 1).

L’obiettivo di razionalizzare la disciplina prevenzionale in un corpo normativo organico e completo, che il legislatore ha inteso perseguire, non è stato, però ancora raggiunto, se si considera che molti provvedimenti normativi non sono stati integrati e devono considerarsi tuttora vigenti.

Stante l’incompletezza del processo di risistemazione della materia, il legislatore delegato ha inteso percorrere la strada indicata dall’art.1, comma 6, della legge delega, prevedendo (art.304, comma 2) che “con uno o più decreti integrativi” si dovrà provvedere all’armonizzazione “delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del d. lgs. n.626 del 1994”<sup>71</sup>.

La norma, infine, prevede che “laddove disposizioni di legge o regolamentari” dispongano un rinvio al d.lgs. n.626 del 1994 o ad altre disposizioni abrogate dal testo di riforma del 2008, i rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo”.

---

<sup>70</sup> SOPRANI, *Il “TU sicurezza”: novità, obblighi, responsabilità, sanzioni*, in BACCHINI (a cura di), *Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro*, in Ig. sic. lav., 2008, p.237.

<sup>71</sup> CARINCI, *La telenovela del T.U. sulla sicurezza*, in Arg. dir. lav., 2008, 2, p.343 e ss.

Per un'attenta analisi dell'obbligo di sicurezza, occorre soffermarsi innanzitutto sull'interazione fra norma generale e norma speciale.

Oggetto della ricerca sono in particolare le norme speciali rappresentate dal d. lgs. n.81 del 2008 e dal d.lgs. correttivo n.106 del 2009, ricerca che presuppone l'essenziale funzione pubblicista attribuita dal legislatore a tali norme.

#### **4.I soggetti responsabili della sicurezza**

Il d. lgs. n.81/2008 individua il datore di lavoro quale titolare dell'obbligo di sicurezza.

Si tratta di un obbligo generalizzato, senza riguardo al tipo di attività svolta dal datore di lavoro e alle particolari tipologie contrattuali del rapporto di lavoro<sup>72</sup>.

La premessa dalla quale muove l'indagine è che la norma generale costituisce il presupposto dell'applicazione della disciplina speciale: le disposizioni prevenzionistiche speciali altro non sono che la proiezione della norma generale.

Sul versante della titolarità dell'obbligo la prima questione che emerge consiste nel riferimento testuale, contenuto nell'art.2087 Cod. Civ., all'obbligo gravante sull'imprenditore.

La dottrina propone un'interpretazione estensiva della disposizione, ritenendo che il riferimento testuale non possa precludere l'applicazione dell'articolo al datore di lavoro non imprenditore.

---

<sup>72</sup> LAZZARI, *Datore di lavoro e obbligo di sicurezza*, in I Working Papers di Olympus n.7/2012, in <http://olympus.uniurb.it/> p.2 e ss.

D'altro canto, ragioni sistematiche rendono la limitazione dell'art.2087 Cod. Civ. ai soli imprenditori tale da compromettere il rapporto di reciproca integrazione fra la disposizione del Codice Civile e la disciplina prevenzionistica, che ha indicato, quale responsabile, il datore di lavoro<sup>73</sup>.

Mentre, sul piano oggettivo il d.lgs. n.81 del 2008 trova applicazione in tutti i settori di attività, sia privati che pubblici, e con riguardo a tutte le tipologie di rischio (art.3, comma1), confermando quanto già previsto dal legislatore del d.lgs. n.626 del 1994<sup>74</sup>, sul piano soggettivo viene ampliata l'area di applicazione della disciplina prevenzionistica.

Si individua la titolarità degli obblighi di sicurezza facendo riferimento ad una pluralità di figure: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto, i lavoratori in senso generale, i progettisti, i fabbricanti, i fornitori, gli installatori, i noleggiatori ed i concedenti in uso di attrezzature, il medico competente. A tali figure si aggiungono il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e gli addetti al medesimo servizio, che, pur svolgendo importanti funzioni di cooperazione con il datore di lavoro e con gli altri debitori della prevenzione, a differenza di questi non sono soggetti ad obblighi penalmente rilevanti, anche se la loro negligenza può assumere rilevanza sul piano civilistico<sup>75</sup>.

---

<sup>73</sup> SPAGNUOLO VIGORITA, *Responsabilità dell'imprenditore*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, diretto da RIVA SANSEVERINO e MAZZONI, Padova, II, 1971.

<sup>74</sup> MARTONE, *Campo di applicazione*, in BETTINI (a cura di), *Commentario alla sicurezza sul lavoro*, Milano, 1996, p.73.

<sup>75</sup> FERRARO, *Il datore di lavoro e l'obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.

L'assenza di esplicite sanzioni non significa che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione risulti immune da ogni responsabilità in caso di infortunio. La giurisprudenza, infatti, ha rilevato che, sul piano del diritto penale comune, la responsabilità della figura in questione sussiste qualora l'omesso o inadeguato assolvimento di un compito risulti causalmente rilevante nella produzione dell'evento lesivo, ovvero quando quest'ultimo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che il Responsabile avrebbe avuto l'obbligo di conoscere o segnalare, così da consentire l'adozione di necessari rimedi<sup>76</sup>.

Accanto alla figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, titolare di fondamentali diritti di controllo, di informazione, di promozione delle necessarie misure di prevenzione e protezione, che assume un rilievo centrale nel modello prevenzionistico, il legislatore del d.lgs. n.81 del 2008 ha introdotto le figure dei Rappresentanti Territoriali o di Comparto dei lavoratori, destinati ad operare in tutte le aziende dove non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza, e quelli di Sito Produttivo, presenti in realtà particolarmente complesse e pericolose<sup>77</sup>.

Il legislatore del 2008, ricalcandola definizione già contenuta nel d. lgs. n.626 del 1994, individua il datore di lavoro nel settore privato come "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed il responsabile dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa" (art. 2, comma 1, lett.b). Riguardo alla figura di datore di lavoro, si possono

---

<sup>76</sup>Cass., IV sez. pen., 27 gennaio 2011 n.2814, in <http://olympus.uniurb.it/>.

<sup>77</sup> GALLI, *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in PAIS (a cura di), *La nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81*, Roma, 2008, pagg.162-163.

quindi distinguere due accezioni: quella formale, che fa riferimento alla titolarità del rapporto di lavoro e quella sostanziale, improntata sul principio di effettività dei poteri<sup>78</sup>.

Gli obblighi che fanno capo al datore di lavoro sono oggetto di una codificazione dettagliata.

Sono individuati, *in primis*, gli obblighi che il datore di lavoro non può delegare: effettuare la valutazione dei rischi, elaborare il relativo documento e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art.17)<sup>79</sup>.

Il legislatore indica, poi, una serie di adempimenti (art.18) cui è tenuto il datore di lavoro e, nell'ambito delle attribuzioni e competenze effettivamente conferite, il dirigente.

Si tratta, in particolare, della nomina del medico competente; della designazione dei lavoratori incaricati delle misure di gestione delle emergenze; dell'affidamento dei compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi, in relazione alla loro salute e sicurezza; del fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale, le adeguate istruzioni e gli specifici addestramenti.

Il datore di lavoro e, nel ambito delle attribuzioni e competenze effettivamente conferite, il dirigente, devono, inoltre, richiedere ai lavoratori l'osservanza delle regole di sicurezza e prevenzione; adottare tutte le misure necessarie per il controllo delle situazioni di rischio e, in caso di emergenza, informare i lavoratori, formarli ed

---

<sup>78</sup> STOLFA, *Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti*, in ZOPPOLI, PASCUCCI E NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 aggiornato al D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106*, Milano, 2010, p.68 e ss.

<sup>79</sup> BRIGNONE, *Datore di lavoro, delega di funzioni e unità produttiva*, in *Dir. prat. lav.*, 1996, p.1590.

addestrarli (artt. 36-37)<sup>80</sup>; consentire ai lavoratori mediante il rappresentante dei lavoratori, l'applicazione delle misure di sicurezza; consegnare al rappresentante dei lavoratori il documento di valutazione dei rischi<sup>81</sup>; aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Sempre ai sensi dell'art.18 il datore di lavoro deve fornire al Responsabile della Servizio di Prevenzione e Protezione e al medico competente informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati riguardanti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Ma, come si è già avuto modo di precisare, titolare dell'obbligo di sicurezza non è solo il datore di lavoro.

Già il d. lgs. n.626/94 aveva individuato accanto alla figura del datore di lavoro quelle del dirigente e del preposto, prevedendo indistintamente gli "obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto" e provocando confusione sulle funzioni e sulle responsabilità delle tre figure<sup>82</sup>.

---

<sup>80</sup> CULOTTA, *Datore di lavoro, dirigenti e preposti: obblighi prevenzionali e poteri di delega*, in Doss. amb., 1994, n.28, p.100 e ss.

<sup>81</sup> BRIGNONE, *Valutazione dei rischi: primi chiarimenti*, in Dir. prat. lav. , 1995, n.37, p.2400.

<sup>82</sup> BACCHINI, *La figura del preposto nella legislazione di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*, in Ig. sic. lav., 2000, n.1, p.3 e ss.



Il legislatore del d. lgs. n.81/2008, apportando chiarimenti sul piano definitorio, ha individuato espressamente le figure del dirigente e del preposto.

Ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. d, il dirigente è la *“persona che, in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali, adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*; mentre, sempre ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. e, il preposto è la *“persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

Alla luce di siffatte definizioni è possibile individuare nell'ambito del già citato art.18 gli obblighi di cui è titolare il dirigente senza sovrapporli a quelli che fanno capo al datore di lavoro, muovendo dal presupposto che il dirigente, senza una specifica attribuzione, non ha poteri gestionali e di spesa.

L'art.19 attribuisce al preposto funzioni di verifica, controllo, vigilanza, segnalazione e di rilevante novità è la previsione di poteri di iniziativa, l'introduzione di uno specifico obbligo di formazione e di un dovere di aggiornamento.

E' evidente che il legislatore, per quanto concerne le figure del dirigente e del preposto, è andato oltre il principio di effettività, affermando la necessità di una identificazione dal punto di vista formale.

Accanto alle figure sopra esaminate, il d. lgs. n.81 del 2008 individua altri soggetti cui fanno capo gli obblighi a tutela della salute e sicurezza: il progettista, il fabbricante, il fornitore, l'installatore e, ultimo, il medico competente.

Previsto dagli artt. 25 e 38-42, il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, all'organizzazione del servizio di primo soccorso e si occupa della programmazione e dell'attuazione della sorveglianza sanitaria, mediante visite mediche, preventive e periodiche, e successivi giudizi di idoneità alla mansione specifica, comunicati sia al datore di lavoro che al lavoratore, contro i quali è ammesso ricorso all'organo di vigilanza competente per territorio.

Le misure indicate dal medico competente devono essere osservate dal datore di lavoro, il quale ha l'obbligo di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con il suo stato di salute (art.42, comma 1)<sup>83</sup>.

## **5. La delega di funzioni nella sicurezza sul lavoro**

Una delle novità di maggior rilievo del d. lgs. n.81 del 2008 è l'introduzione nel nostro ordinamento di una disciplina specifica dei limiti e delle condizioni con cui è ammessa la delega di funzioni da parte del datore di lavoro.

Distinguendosi dalla ripartizione degli obblighi di sicurezza, che trova la propria fonte direttamente nella legge, l'istituto della

---

<sup>83</sup> D'ORSI, NARDA, SCARLINI e VALENTI, *La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Manuale del medico competente secondo il D. Lgs. n.81/2008 S.M.I.*, Roma, 2010, p.389 e ss.

delega viene forgiato dalla giurisprudenza di legittimità allo scopo di rendere più semplice all'imprenditore l'adempimento degli obblighi, attraverso il ricorso a soggetti dotati di competenza professionale e capacità tecniche<sup>84</sup>.

Negli ultimi tempi, però, si è assistito ad un uso distorto di tale istituto o addirittura a veri e propri abusi da parte dei datori di lavoro che lo hanno utilizzato quale strumento di elusione dei precetti<sup>85</sup>.

La delega di funzioni, se non espressamente esclusa (art.17), è ammessa ex art.16 sulla base di una serie di "limiti e condizioni" sia di carattere oggettivo che di carattere soggettivo: l'atto scritto recante data certa; i requisiti di professionalità del delegato; l'accettazione da parte di quest'ultimo per iscritto, con l'attribuzione di poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché di autonomia di spesa.

La delega non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite, a pena di imputazione di responsabilità penale a titolo di *culpa in vigilando*. Tale previsione ha fatto sorgere non poche perplessità, poiché sembra contraddire la natura stessa della delega<sup>86</sup>. Soltanto attraverso un'interpretazione sistematica degli artt.16 e 30, comma 4, si può superare ogni dubbio perché l'obbligo di vigilanza non si riferisce ad un controllo minuzioso sull'attività di un terzo, bensì ad

---

<sup>84</sup>Cass., IV sez. pen., 13 novembre 2007 n.7709, in C.E.D. Cass., 2008, rv. 238526.

<sup>85</sup>RUSSO, *La delega di funzioni in materia prevenzionistica*, in Dir. prat. lav., 2000, 14, p.437 e ss.

<sup>86</sup>FIORAVANTI, *Delega di funzioni, doveri di vigilanza e responsabilità penale*, in Giur. it., 1993, II, p.32 e ss.

un obbligo, proprio del datore di lavoro, di verifica periodico degli adempimenti prevenzionistici.

Il legislatore del d.lgs.n.81/2008 prevedendo la forma scritta *ad substantiam* della delega ha risolto la questione della c.d. “delega di fatto o implicita”, che una parte della giurisprudenza riteneva ammissibile nel caso in cui risultasse dall’attribuzione di poteri, fosse desumibile dalla strutturazione della gerarchia delle responsabilità a livello delle posizioni di vertice e si fondasse sia sull’affiancamento che sul carattere inequivoco degli atti mediante cui le funzioni venivano svolte<sup>87</sup>.

Comportando unicamente un coinvolgimento dei dirigenti nelle responsabilità datoriali, la c.d. “delega di esecuzione” va tenuta distinta dalla delega di funzioni<sup>88</sup>. Infatti, mentre con la prima il datore di lavoro affida ad un dipendente compiti meramente attuativi delle proprie decisioni, con la delega di funzioni il dipendente viene dotato di poteri deliberativi.

## **6.La partecipazione dei lavoratori**

Oltre ad essere i destinatari della disciplina prevenzionistica, i lavoratori sono soggetti attivi e responsabili della sicurezza propria ed altrui<sup>89</sup>.

L’impostazione del d. lgs. n.626/94, che limitava le norme infortunistiche e di igiene del lavoro ai lavoratori subordinati, *ex*

---

<sup>87</sup>Cass., III sez. pen., 6 giugno 2007 n.32014, in CED Cass. rv. 237141.

<sup>88</sup> FOCARETA, *Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza*, in AA.VV., *L’obbligo di sicurezza*, in Quad. dir. lav. rel. ind., 1993, n.14, p.121 e ss.

<sup>89</sup> LEPORE, *La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro*, in Lav. inf., 1994, n.22, p.8; DEL PUNTA, *Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, Salute e Sicurezza*, op. cit., p.157 e ss.

art. 2094 Cod. Civ., e ai lavoratori ad essi equiparati, viene superata dal legislatore del 2008 attraverso una ridefinizione della persona del lavoratore<sup>90</sup>.

Ai sensi dell'art.2 lett. a, il lavoratore è la *“persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”*. Siffatta definizione esprime un concetto più ampio non solo di quello di cui all'art.2 lett. a del d. lgs. n.626/94 ma anche di quello contenuto nella Direttiva 89/391 CEE. Infatti, il legislatore del 2008 ha voluto ricomprendere tutte le tipologie contrattuali subordinate o autonome, anche flessibili, nonché il lavoro “fuori mercato” elaborando una nozione di lavoratore che non si riferisce più alla *“persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro”*, ma alla persona che *“svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro”*<sup>91</sup>.

L'elenco delle equiparazioni alla definizione di lavoratore è alquanto esteso.

Per quanto riguarda i lavoratori c.d.“atipici”, ai quali sarà dedicato il capitolo successivo, si può in questa sede anticipare che il decreto si è sostanzialmente limitato ad estendere le tutele previste per il prototipo del lavoro subordinato a tempo indeterminato, senza

---

<sup>90</sup> NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, in BACCHINI (a cura di), *Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro*, in Ig. sic. lav., 2008, p.245 e ss.

<sup>91</sup> ANTONUCCI, *Il campo di applicazione “oggettivo” e “soggettivo” della nuova normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*, in Dir. rel. ind., 2008, 2, p.442 e ss.

adeguare le stesse alle peculiarità proprie di queste forme di lavoro, senza, quindi, prevedere specifiche misure di sicurezza<sup>92</sup>.

La disposizione contenuta nell'art.20 d. lgs. n.81/2008 prevede una partecipazione attiva e doverosa dei lavoratori al sistema prevenzionale tracciato dal decreto, il cui limite è costituito dalla formazione, dalle istruzioni e dai mezzi forniti dal datore di lavoro<sup>93</sup>.

Infatti, l'articolo in esame recita: ” *Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. I lavoratori devono in particolare:*

*a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;*

*b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;*

*c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;*

*d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;*

*e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c)*

---

<sup>92</sup> LAI, *La sicurezza del lavoro nelle nuove tipologie contrattuali*, in Dir. merc. lav., 2005, p.99 e ss.

<sup>93</sup> FERRANTE, *Il tempo di lavoro fra persona e produttività*, Torino, 2008, p.227 e ss.

*e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;*

*f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;*

*g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;*

*h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;*

*i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.*

*I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.*

Nel quadro prevenzionistico tratteggiato dal legislatore il lavoratore si pone quale creditore della sicurezza e, al tempo stesso, in quanto sufficientemente informato, formato e dotato dei mezzi necessari, quale debitore della sicurezza nei confronti del datore di lavoro, essendo tenuto a collaborare attivamente nell'adempimento

dell'obbligazione di sicurezza di cui all'art.2087 Cod. Civ., presupposto essenziale per il regolare esercizio dell'attività produttiva<sup>94</sup>.

E' evidente che la previsione dell'obbligo di formazione ha come obiettivo la responsabilizzazione del lavoratore, che, in caso di infortunio, risulta rilevante sul piano dell'accertamento della responsabilità, anche se, è bene precisare, l'adeguata formazione del lavoratore non esonera sempre e comunque il datore di lavoro da qualsiasi responsabilità. Lo stesso decreto, infatti, afferma che l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati diversi dal datore di lavoro, sussiste solo nel caso in cui la mancata attuazione di tali obblighi sia imputabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti (art.18, comma 3 *bis*). Sicché, se un infortunio è causato da un lavoratore che, anche se adeguatamente formato, ha trasgredito i propri obblighi di prevenzione e protezione, il datore di lavoro, ancorché in concorso con il lavoratore, non è chiamato a risponderne se dimostri di aver vigilato attivamente sull'operato del lavoratore<sup>95</sup>.

## **7 - La valutazione dei rischi**

L'art.15 del d. lgs. n.81/2008, rubricato "*Misure generali di tutela*", sancisce l'obbligo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, che costituisce il perno del sistema di gestione aziendale

---

<sup>94</sup> GREMIGNI, *Sicurezza del lavoro: obbligo e formazione dei responsabili*, in Guida al lav., 2006, n.9, p.34 e ss.

<sup>95</sup> TULLINI, *I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro*, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2010, p.413 e ss.; Cass. sez. lav. 17 marzo 1999 n. 2432, in Riv. it. dir. lav., 1999, II, p.766 e ss.



della prevenzione e della quale si disciplinano in dettaglio contenuti e modalità <sup>96</sup>.

Più che essere essa stessa una misura di tutela, la valutazione dei rischi costituisce il presupposto dell'intero sistema di prevenzione, essendo lo strumento fondamentale che permette al datore di lavoro di individuare le misure di prevenzione e di pianificarne l'attuazione, il miglioramento ed il controllo, per poi verificarne l'efficacia e l'efficienza<sup>97</sup>.

Autorevole dottrina ha rilevato che l'articolo in questione è in grado di svolgere non solo una funzione di "manifesto" delle misure preventive, ma anche di interpretazione e di integrazione degli obblighi specificamente indicati nelle norme successive<sup>98</sup>.

Infatti, secondo la nuova disciplina il datore di lavoro deve valutare "*tutti i rischi anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché della sistemazione dei luoghi di lavoro*"; deve, inoltre, tener conto dei gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal d. lgs. n.151 del 2001, e, infine, quelli connessi alle differenze di genere, all'età e alla

---

<sup>96</sup> PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT - 73/2008, p.122 e ss.

<sup>97</sup> LAI, *Flessibilità e sicurezza del lavoro*, Torino, 2006, p. 48 e ss.

<sup>98</sup> COTTINELLI, *La valutazione dei rischi nel d.lgs. n.626 del 1994*, in A&S, 1995, n.29, p.32; BACCHINI, *Commento al "Testo Unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*, Venezia, 2011, p.8 e ss.

provenienza da altri paesi<sup>99</sup>, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale utilizzata.

Al fine di eliminare sul nascere o di ridurre il più possibile alcuni dei fattori che favoriscono la diffusione nell'ambiente di lavoro di comportamenti lesivi della salute e della dignità del lavoratore, il legislatore individua una linea prevenzionale<sup>100</sup>.

La valutazione dei rischi, quale obbligo del datore di lavoro non delegabile ad altri (art. 17, d. lgs. n. 81/2008), è definita come “*valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza*” (art. 2, comma 1, lett. q).

Secondo il dettato normativo, quindi, il datore di lavoro per poter predisporre il più adeguato modello di prevenzione, deve analizzare in concreto le caratteristiche della propria realtà organizzativa. Alla valutazione sopra accennata seguirà l'elaborazione del documento contenente i criteri adottati, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione, da custodirsi presso l'azienda e messe a disposizione anche del Rappresentante dei Lavoratori.

Si tratta del “documento di valutazione dei rischi”, contenente una serie di elementi specificatamente previsti dal legislatore, dal quale dovrebbe risultare chiaramente l'organigramma aziendale

---

<sup>99</sup> SCARCELLA, *Il quadro generale delle novità. Il nuovo sistema sanzionatorio*, in PAIS (a cura di), *La nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81*, Roma, 2008, p.98.

<sup>100</sup> BACCHINI, *La valutazione dei rischi*, in *Ig. sic. lav.* , 2008, p.263 e ss.

della sicurezza, in raccordo con la maggiore formalizzazione della figura del dirigente e del preposto<sup>101</sup>.

### **8.I principali interventi del decreto correttivo n.106 del 2009**

Il d. lgs. n.106 del 3 agosto del 2009, recante “*Disposizioni integrative e correttive del d. lgs. n.81 del 2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”, esprime un modello culturale per la gestione del rischio più moderno, in cui al dato prescrittivo della norma si affianca l’elemento aziendale/organizzativo, quale complemento essenziale per una maggiore effettività delle tutele<sup>102</sup>.

Il decreto correttivo è intervenuto sulla disciplina della delega di funzioni integrando il comma 3 ed introducendo il comma 3-bis nell’art.16: “*La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’art.30, comma 4.*

*3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento*

---

<sup>101</sup> LAI, *Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010, p.55 e ss.

<sup>102</sup> TIRABOSCHI, *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell’ottica del cambiamento dei modelli di produzione e organizzazione del lavoro*, Milano, 2009, p.4 e ss.

*delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate*.<sup>103</sup>

Viene sostanzialmente riconosciuta la praticabilità della subdelega, ma con un limite ben preciso, ossia il datore di lavoro può esercitare la facoltà di delegare i propri compiti prevenzionistici e protezionistici, esclusi quelli non delegabili *ex art.17* del d. lgs. n.81 del 2008; previa intesa col datore di lavoro, il soggetto delegato può, a sua volta, subdelegare i propri compiti, in parte o totalmente, rispettando, però le condizioni di validità ed efficacia della delega di cui all'art.16 del d. lgs. n.81 del 2008.

Il decreto correttivo è intervenuto anche in tema di valutazione del rischio<sup>104</sup> ed esposizioni ai rischi specifici<sup>105</sup> sulla specificazione della tutela per il lavoro flessibile là dove si fa obbligo al datore di lavoro di valutare anche i rischi connessi alla tipologia contrattuale (art.28, comma 1), sul potenziamento delle funzioni degli Organismi Paritetici, sulla sorveglianza sanitaria.

Per quanto riguarda le gravi e reiterate violazioni, il d. lgs. n.106 del 2009, all'art.14 prevede:” si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione, oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore

---

<sup>103</sup> Si veda in proposito il primo parere della Corte Suprema, Cass. IV sez. pen., 28 gennaio 2009 n. 4123, con nota di GALLO, in A&S, 2009, n.8, p.312 e ss. La Corte Suprema con tale pronuncia conferma l'inefficacia della delega conferita da parte del datore di lavoro, seguendo quanto stabilito dall'art.16, d. lgs. n.81 del 2008, così da impedire fenomeni elusivi, e ribadendo nuovamente che i poteri in capo al datore di lavoro rimangono di fondamentale importanza per un'azienda.

<sup>104</sup> PASCUCCI, *3 agosto 2007- 3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Titolo I del d. lgs. n.81/ 2008 modificato dal d. lgs. n.106 / 2009*, Quaderni di Olympus, n.3, Fano, 2011, p.173 e ss.

<sup>105</sup> ROTELLA , *La nuova valutazione dei rischi*, in Ig. sic. lav., 2009, n.1, p.29 e ss.

o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole”<sup>106</sup>.

Il decreto in esame ha altresì introdotto l’art. 301-*bis*, ai sensi del quale in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa, il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge, qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Si veda sul punto GIOVANNONE, *Le modifiche al regime sanzionatorio del Testo Unico sicurezza*, in Guida al lav., 2009, n.15, p.17 e ss.

<sup>107</sup> DOVERE, *Sicurezza: estinzione agevolata di illeciti puniti con sanzione pecuniaria*, in Guida al lav., 2010, 1, p.28 e ss., secondo il quale l’art. 301-*bis* è una norma oscura.

## CAPITOLO TERZO

### LE NUOVE FORME DI PRESTAZIONE DI LAVORO E LA SICUREZZA

**Sommario:** *1. Il lungo e lento processo di flessibilizzazione in Italia; 2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il fenomeno del lavoro atipico; 3. Il crescente calo dell'occupazione standard; 4. Le nuove figure contrattuali e la sicurezza; 4.1 Il lavoro somministrato; 4.2 Il lavoro a progetto; 4.3 Il lavoro intermittente; 4.4 Il lavoro ripartito; 5. I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori atipici; 5.1 I lavoratori somministrati e i c.d. rischi supplementari; 5.2 I lavoratori a progetto e i rischi lavorativi; 5.3 I lavoratori intermittenti, job sharing e rischi lavorativi.*

#### 1. Il lungo e lento processo di flessibilizzazione in Italia

Tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli inizi degli anni '70 si assiste ad una forte espansione ed un significativo consolidamento del modello di produzione fordista. Il sistema caratterizzato dalla subordinazione ad un solo imprenditore, dall'integrazione in un'organizzazione produttiva, da un contratto di assunzione a tempo indeterminato, dall'impegno a tempo pieno e una protezione legislativa o contrattuale<sup>108</sup>, prevedeva una rigida divisione del lavoro fra i due sessi, delegando al maschio il ruolo di procacciatore di risorse e alla donna la responsabilità del lavoro familiare.

Il sistema entra in crisi negli anni '70 con l'affermarsi di due processi paralleli: a) da un lato emergono richieste di autonomia dei

---

<sup>108</sup>REYNERI, *Sociologia del mercato del lavoro*, Bologna, 2005, p.84.

lavoratori nei confronti dell'azienda, richieste mosse non solo dall'esigenza di conciliare la vita lavorativa e quella privata ma anche dalla volontà di acquisire una maggiore influenza sui processi lavorativi e una più grande capacità di determinare autonomamente le carriere lavorative; b) dall'altro lato le aziende richiedono una maggiore autonomia rispetto al lavoratore allo scopo di modificare più velocemente l'organizzazione del lavoro e gestire liberamente la propria posizione sul mercato.

La crescente volatilità dei mercati e l'esigenza di adattare i costi all'andamento delle domande hanno spinto l'impresa a ricercare nuove forme di flessibilità.

Il paradigma della flessibilità rappresenta la risposta ad un costante aumento della concorrenza internazionale, della tecnologia e, più in generale, di tutti quei cambiamenti che hanno interessato le componenti strutturali delle imprese, ovverosia, l'avvento dell'Information Technology<sup>109</sup> e della società dell'informazione.

Con il mutamento delle strutture dei mercati mutano anche le imprese e si rende pertanto necessaria una politica di adattamento.

In un siffatto contesto di profondi mutamenti economici, sociali e demografici, sarebbe stato anacronistico mantenere l'obsoleto assetto normativo costruito in Italia e caratterizzato da un alto livello di rigidità che ostacolava il turn-over e rendeva difficoltoso l'ingresso nel mercato del lavoro di alcune categorie, ponendosi come tale in contrasto con i principi di uguaglianza effettiva e sostanziale dettate, oltre che dalla nostra Costituzione, anche dalla comune politica comunitaria.

---

<sup>109</sup> MAZZEO, Articolo pubblicato su *Formazione e Cambiamento*, numero 30 Ottobre 2004.

L'esito di questo processo è rappresentato dall'introduzione nella normativa del lavoro di una comune politica della flessibilità<sup>110</sup>, che con le sue innumerevoli sfumature è diventata un imperativo che si impone sia come causa che come effetto della fine del lavoro uniformato fatto di certezze e garanzie.

Si procede verso la *codificazione di nuove figure contrattuali*, alla quale si accompagna l'elaborazione di regole essenziali, regole che costituiscono il fulcro minimale utile al fine di offrire tipicità giuridica a rapporti ancora inediti sul piano della tipicità sociale<sup>111</sup>.

Si apre una nuova fase in cui il lavoro risulterà più eterogeneo, ricco e flessibile ma, allo stesso tempo, meno stabile e garantito.

Ciò che si richiede al lavoratore del nuovo secolo è infatti di agire con destrezza, di essere in grado di orientarsi nella compagine lavorativa moderna, ma, soprattutto, di sviluppare la sua autonomia organizzativa al fine di coordinare da sé il proprio lavoro.

Tuttavia, questo aumento di autogestione anche nei lavoratori subordinati, spesso accompagnata da instabilità contrattuale, genera confusione all'interno delle categorie dei prestatori di lavoro rappresentando lo scotto che ogni lavoratore deve pagare per la realizzazione del passaggio dal vecchio sistema rigido e chiuso al nuovo, flessibile ed aperto mercato del lavoro.

A partire dagli anni Novanta le linee guida del cambiamento sono state di una costante apertura del mercato verso forme contrattuali più flessibili, capaci di rispondere alle nuove dinamiche in atto, derivanti dal processo di globalizzazione e dalla ampliata

---

<sup>110</sup>GALANTINO, *La riforma del mercato del lavoro*, Torino, 2004, 18 e ss.

<sup>111</sup> VALLEBONA, *La riforma dei lavori*, Padova, 2004.



concorrenza internazionale. Tali fenomeni, infatti, hanno portato le imprese a continui adattamenti nel modo di produrre.<sup>112</sup>

Nel nostro Paese il processo di flessibilizzazione ha avuto luogo attraverso una parziale deregolamentazione dell'accesso al mercato del lavoro iniziata con l'introduzione di contratti di formazione e lavoro (Legge n.863 del 1964) e seguita da un allentamento della disciplina dei contratti a termine (Legge n.56 del 1987), che successivamente sono stati resi dal legislatore sempre più convenienti per le imprese (Legge n.451 del 1994; Legge n.608 del 1996).

L'ampia diffusione delle forme contrattuali atipiche ha avuto inizio con la Legge Treu n.196 del 1997. E', infatti, alla fine degli anni '90 che viene maggiormente avvertita l'esigenza di flessibilità, quale conseguenza della presa di coscienza dei cambiamenti sociali in atto e della loro portata, che rendevano necessaria l'attivazione di un processo di riforma.

Questo trend legislativo è terminato nel 2003 con la Legge n.30 conosciuta meglio come "Riforma Biagi", la traduzione, a livello normativo, non solo delle esigenze di flessibilità e dinamismo imposte dal mercato ma anche della necessità di aumentare il tasso di occupazione nel Paese.<sup>113</sup>

L'introduzione del criterio della flessibilità ha focalizzato l'attenzione, prima della società civile e poi del legislatore, su nuove esigenze di tutela e previdenza per i lavoratori atipici al fine di evitare che si trasformino in lavoratori svantaggiati e che tali

---

<sup>112</sup> REYNERI , *Sociologia del mercato del lavoro*, Bologna, 2002.

<sup>113</sup> MAZZEO, Articolo pubblicato su *Formazione e Cambiamento*, numero 30 Ottobre 2004.

tipologie di contratti di lavoro possano rappresentare una via di fuga per i datori di lavoro agli obblighi della normativa del lavoro.

In realtà, ciò che giustifica l'introduzione di nuove flessibilità è l'impegno volto ad eliminare quelle forme di flessibilità impropria, che spesso si nascondono dietro lo strumento delle collaborazioni coordinate e continuative<sup>114</sup>.

Ai lavoratori standard si affiancano, quindi, i c.d. lavoratori "atipici", privi di una o più caratteristiche proprie del contratto di lavoro a tempo indeterminato<sup>115</sup>.

## **2. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed il fenomeno del lavoro atipico**

Al modello di lavoro stabile, che ancora oggi è considerato un canale privilegiato di accesso al mercato del lavoro, si è venuto gradualmente affiancando un nuovo modello di lavoro c.d. atipico.

Il rapporto di lavoro indeterminato ancorché a tutt'oggi funzionale al mantenimento delle istanze di tutela del lavoro, si rileva attualmente non più corrispondente alle esigenze delle imprese e del mercato, mostrando una crisi del modello taylorista-fordista di produzione e lavoro e una conseguente preoccupante espansione del fenomeno del lavoro atipico.

L'atipicità o specialità del rapporto di lavoro può discendere da fattori differenti<sup>116</sup>:

---

<sup>114</sup> TIRABOSCHI, "Il lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali", in *La Riforma Biagi* supplemento di Guida lav. n. 4/2003, nota 1, 107.

<sup>115</sup> REYNERI, op.cit., p.85.

- a) dalla causa del rapporto, che, rispetto al consueto scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, può presentare connotati ulteriori; così, ad esempio, può essere caratterizzata da una finalità non solo economica ma anche e soprattutto formativa (contratti di apprendistato e tirocini formativi e di orientamento);
- b) dalla durata o dalla collocazione della prestazione lavorativa che può essere modulata, flessibile rispetto ad un rapporto di lavoro a tempo pieno (contratto di lavoro ripartito e contratto di lavoro intermittente);
- c) dal contesto in cui è resa la prestazione lavorativa (telelavoro);
- d) dalla apposizione di un termine al contratto (contratto di lavoro a tempo determinato);
- e) dall'imputazione soggettiva dell'attività svolta dal lavoratore (somministrazione di lavoro e lavoro interinale).

Delimitare il fenomeno del lavoro atipico ai soli rapporti di lavoro dipendente non a tempo indeterminato e a quelle prestazioni di lavoro non riconducibili né ai paradigmi del lavoro subordinato né a quelli del lavoro autonomo sarebbe, però, alquanto restrittivo.

L'evoluzione del mercato del lavoro impone un ampliamento del fenomeno fino a ricompredervi anche tutte quelle forme e manifestazioni dell'attività lavorativa che si sono affermate nella prassi e che non hanno trovato un riconoscimento legislativo o addirittura risultano vietate<sup>117</sup>.

---

<sup>116</sup> TIRABOSCHI, *Lavoro atipico e ambiente di lavoro: la trasposizione in Italia della direttiva 91/383/CE*, in *Dir. rel. ind.*, n.3, 1996, p.51 e ss.

<sup>117</sup> TREU, *Lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavori atipici*, in FAILLA (a cura di), *Lavorare in un mondo che cambia*, Milano, 1994, p.149 e ss.

Il proliferarsi delle tipologie di lavoro atipico richiede il superamento della contrapposizione tra aree forti ed aree deboli del mercato del lavoro al fine di garantire a tutti i lavoratori quel diritto costituzionalmente garantito qual è il diritto al lavoro e il diritto all'eguaglianza non solo formale ma anche sostanziale.

### **3. Il crescente calo dell'occupazione standard**

La riforma del mercato del lavoro operata dal d. lgs. n.276 del 2003, attuativo della legge delega n.30, nella volontà del legislatore italiano, aveva lo scopo di fornire strumenti più dinamici alle imprese ma anche di mettere in atto, nel rispetto delle indicazioni provenienti dalla Comunità Europea, *“una strategia coordinata volta a contrastare i fattori di debolezza strutturale della nostra economia: la disoccupazione giovanile, la disoccupazione di lunga durata, la concentrazione della disoccupazione nel Mezzogiorno, il modesto tasso di partecipazione delle donne e degli anziani al mercato del lavoro”* introducendo *“nuove tipologie di contratto utili ad adattare l'organizzazione del lavoro ai mutamenti della economia e anche ad allargare la partecipazione al mercato del lavoro di soggetti a rischio di esclusione sociale”* <sup>118</sup>.

Pertanto, i nuovi modelli contrattuali avrebbero dovuto rappresentare un numero più elevato di opzioni, in particolare riguardo all'organizzazione dell'orario di lavoro, alle possibilità di carriera, alla conciliazione vita familiare e vita professionale, alla

---

<sup>118</sup> Relazione di accompagnamento al decreto di attuazione della riforma Biagi.

formazione<sup>119</sup> nonché consentire ai lavoratori più deboli di trovare un'occupazione.

Molteplici sono stati gli interventi normativi che si sono succeduti nel tempo e che hanno reso piuttosto variegato il panorama italiano del mercato del lavoro, con la previsione di numerose forme contrattuali attuabili anche con modalità diverse in riferimento alla durata del contratto ed al regime orario.

L'introduzione di forme di flessibilità all'ingresso nell'occupazione ha determinato una significativa segmentazione del mercato del lavoro in termini di condizioni contrattuali e di tutele del lavoratore.

Sicché, oggi il mercato del lavoro è caratterizzato da una evidente suddivisione dei lavoratori tra quelli con contratto a tempo indeterminato e quelli con contratti c.d. atipici, con una enorme difficoltà di transitare dall'occupazione temporanea a quella permanente.

Nel 2011 si registrano 2 milioni 719 mila lavoratori con contratti a termine alle dipendenze o che svolgono la propria attività con contratti di collaborazione<sup>120</sup>.

Se nel 2009 la crisi economica aveva comportato una riduzione dell'occupazione temporanea, già nel 2010 si assiste ad una ripresa che si rafforza nell'anno successivo quando la crescita del lavoro dipendente è da attribuire prevalentemente all'incremento del lavoro a termine.

In particolare, nel corso del 2010 la domanda di lavoro atipico ha interessato inizialmente i servizi alle famiglie e alla persona per poi

---

<sup>119</sup> Commissione delle Comunità Europee - Libro verde "Modernizzare il diritto del lavoro per rispondere alle sfide del XXI secolo", Bruxelles, 2006, pag. 8.

<sup>120</sup> Fonte: ISTAT, Rapporto annuale 2012.

coinvolgere anche l'industria in senso stretto (+34 mila unità) e il commercio e ristorazione (+53mila unità).

Per quanto riguarda la realtà bergamasca, nel 2012 nella provincia di Bergamo si registra un calo degli ingressi a tempo indeterminato (3.760 nel 2012 rispetto agli oltre 5mila nel 2011) con un'incidenza in crescita al 39,1 % del totale delle assunzioni<sup>121</sup>. Si assiste anche ad una diminuzione dei contratti a tempo determinato (4.730 nel 2012 rispetto ai 6.780 nel 2011) che scendono al 49,2% delle assunzioni totali. I contratti di apprendistato, poco più di 700 in calo rispetto al passato, pesano per il 7,4% delle assunzioni e per l'1,6% i contratti di inserimento. Questi ultimi sono in crescita, così come le altre forme contrattuali atipiche.

---

<sup>121</sup> Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009-2012 Assunzioni.

**BERGAMO**
**Assunzioni previste nel 2008-2009-2010-2011-2012 per tipologia contrattuale**

TOTALE	2008	2009	2010	2011	2012	%				
						2008	2009	2010	2011	2012
Contratti a tempo indeterminato	7.800	4.070	3.880	5.050	3.760	47,8	35,4	37,4	38,1	39,1
Contratti di apprendistato	1.190	950	830	1.170	710	7,3	8,3	8,0	8,8	7,4
Contratti di inserimento	210	140	120	100	150	1,3	1,2	1,2	0,8	1,6
Contratti a tempo determinato	6.970	6.220	5.460	6.780	4.730	42,7	54,0	52,6	51,2	49,2
di cui: finalizzati alla prova di nuovo personale	2.620	730	920	1.070	800	16,0	6,3	8,9	8,1	8,3
di cui: finalizzati alla sostituzione temporanea di personale	820	1.230	1.280	1.640	1.080	5,0	10,7	12,3	12,4	11,2
di cui: finalizzati alla copertura di un picco di attività	2.090	1.730	1.730	2.060	1.450	12,8	15,0	16,7	15,6	15,1
di cui: a carattere stagionale	1.440	2.530	1.530	2.010	1.410	8,8	22,0	14,7	15,2	14,7
Altri contratti	150	130	100	140	260	0,9	1,1	1,0	1,1	2,7
<b>TOTALE ASSUNZIONI</b>	<b>16.330</b>	<b>11.510</b>	<b>10.380</b>	<b>13.240</b>	<b>9.620</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
assunzioni "non stagionali" (% su totale assunzioni)	14.890	8.980	8.850	11.230	8.220	91,2	78,0	85,3	84,8	85,4
di cui part-time (% su non stagionali)	1.400	1.930	2.140	2.300	2.550	9,4	21,5	24,2	20,5	31,0

INDUSTRIA E COSTRUZIONI	2008	2009	2010	2011	2012	%				
						2008	2009	2010	2011	2012
Contratti a tempo indeterminato	4.190	1.740	1.710	2.660	1.350	53,0	43,1	43,7	44,3	41,7
Contratti di apprendistato	650	330	380	630	340	8,2	8,2	9,7	10,5	10,5
Contratti di inserimento	130	40	30	30	30	1,6	1,0	0,8	0,5	0,9
Contratti a tempo determinato	2.840	1.870	1.730	2.630	1.390	35,9	46,3	44,2	43,8	42,9
di cui: finalizzati alla prova di nuovo personale	1.180	360	500	550	400	14,9	8,9	12,8	9,2	12,3
di cui: finalizzati alla sostituzione temporanea di personale	180	140	320	520	150	2,3	3,5	8,2	8,7	4,6
di cui: finalizzati alla copertura di un picco di attività	900	1.030	670	1.190	470	11,4	25,5	17,1	19,8	14,5
di cui: a carattere stagionale	590	340	240	370	370	7,5	8,4	6,1	6,2	11,4
Altri contratti	110	70	60	60	130	1,4	1,7	1,5	1,0	4,0
<b>TOTALE ASSUNZIONI</b>	<b>7.900</b>	<b>4.040</b>	<b>3.910</b>	<b>6.010</b>	<b>3.240</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
assunzioni "non stagionali" (% su totale assunzioni)	7.310	3.700	3.670	5.640	2.870	92,5	91,6	93,9	93,8	88,6
di cui part-time (% su non stagionali)	170	180	380	280	140	2,3	4,9	10,4	5,0	4,9

COMMERCIO E SERVIZI	2008	2009	2010	2011	2012	%				
						2008	2009	2010	2011	2012
Contratti a tempo indeterminato	3.620	2.340	2.167	2.380	2.420	42,9	31,3	33,5	32,9	37,9
Contratti di apprendistato	550	620	446	550	360	6,5	8,3	6,9	7,6	5,6
Contratti di inserimento	90	100	91	80	120	1,1	1,3	1,4	1,1	1,9
Contratti a tempo determinato	4.120	4.350	3.740	4.160	3.350	48,9	58,2	57,8	57,5	52,4
di cui: finalizzati alla prova di nuovo personale	1.440	370	427	510	400	17,1	5,0	6,6	7,0	6,3
di cui: finalizzati alla sostituzione temporanea di personale	640	1.090	958	1.130	930	7,6	14,6	14,8	15,6	14,6
di cui: finalizzati alla copertura di un picco di attività	1.200	700	1.068	870	980	14,2	9,4	16,5	12,0	15,3
di cui: a carattere stagionale	850	2.190	1.288	1.640	1.040	10,1	29,3	19,9	22,7	16,3
Altri contratti	60	60	32	80	130	0,7	0,8	0,5	1,1	2,0
<b>TOTALE ASSUNZIONI</b>	<b>8.430</b>	<b>7.470</b>	<b>6.470</b>	<b>7.240</b>	<b>6.390</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
assunzioni "non stagionali" (% su totale assunzioni)	7.580	5.280	5.180	5.600	5.350	89,9	70,7	80,1	77,3	83,7
di cui part-time (% su non stagionali)	1.230	1.740	1.760	2.010	2.410	16,2	33,0	34,0	35,9	45,0

Elaborazioni CCIAA di Bergamo su dati Excelsior 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Le imprese operanti nella provincia di Bergamo prevedono di utilizzare per gli anni a venire, in aggiunta allo stock dei dipendenti, un numero rilevante di lavoratori non dipendenti con contratti atipici, cioè: lavoratori interinali (dipendenti dalle agenzie

di somministrazione), collaboratori con contratto a progetto e altri lavoratori (a partita IVA, occasionali) non alle dipendenze.

Inoltre, i collaboratori a progetto previsti crescono sensibilmente rispetto al passato. Le imprese che intendono farvi ricorso sono il 6,5% del totale (contro 4,2% del 2011), il 4,8% nell'industria e il 7,8% nei servizi, con punte massime nei servizi di informazione e avanzati.

Si tratta in buona misura di figure professionali ad alta qualificazione: per il 25,4% dei collaboratori possiede un livello di istruzione universitario.

L'indagine svolta nel 2012 ha permesso anche di precisare per la prima volta il fabbisogno di "altri lavoratori non alle dipendenze" (collaboratori a partita IVA e occasionali): si tratta di 2.330 lavoratori, un flusso rilevante sia nell'industria e costruzioni (1.070) che nei servizi (1.260).

Numerosi sono anche i tirocinanti e gli stagisti retribuiti.



Utilizzo previsto di lavoratori nel corso del 2012 con forme contrattuali "atipiche" previste per settore di attività e classe dimensionale

(\*)

Provincia di Bergamo

	Lavoratori interinali	Collaboratori con contratto a progetto **	Altri lavoratori non alle dipendenze	Totale contratti atipici previsti	Tirocinanti e stagisti retribuiti
<b>TOTALE</b>	<b>4.180</b>	<b>3.140</b>	<b>2.330</b>	<b>9.650</b>	<b>2.440</b>
<b>INDUSTRIA</b>	<b>2.660</b>	<b>1.150</b>	<b>1.070</b>	<b>4.880</b>	<b>970</b>
Industrie alimentari, mobili, carta-stampa, cuoio e calzature	350	100	50	500	80
Industrie tessili e dell'abbigliamento	120	40	--	160	50
Industrie del legno	--	--	--	50	20
Industrie delle materie plastiche	270	40	--	320	50
Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzi	330	140	60	530	60
Industrie elettriche, elettroniche, ottiche e medicali	370	70	20	460	80
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature	310	140	90	540	80
Altre industrie	750	230	180	1.160	220
Lavori di impianto tecnico: riparazione, manutenzione e installazioni	--	20	20	60	--
Public utilities	60	--	--	80	--
Costruzioni	80	360	600	1.030	320
<b>SERVIZI</b>	<b>1.520</b>	<b>1.990</b>	<b>1.260</b>	<b>4.770</b>	<b>1.470</b>
Commercio al dettaglio e all'ingrosso; comm.e riparazione veicoli	460	400	120	970	320
Alberghi, ristoranti, servizi di ristorazione e servizi turistici	180	70	--	250	200
Trasporti e attività connesse	260	180	60	500	70
Servizi di informazione e servizi avanzati	120	470	260	850	150
Servizi finanziari	50	40	120	210	130
Servizi operativi	390	40	190	630	120
Servizi alle persone	60	560	340	960	480
Attività degli studi professionali	-	240	170	400	-
<b>CLASSE DIMENSIONALE</b>					
1-9 dipendenti	260	1.510	1.330	3.100	760
10-49 dipendenti	1.020	710	450	2.180	210
50 dipendenti e oltre	2.900	920	550	4.370	1.470
<b>LOMBARDIA</b>	<b>36.700</b>	<b>39.770</b>	<b>25.320</b>	<b>101.800</b>	<b>20.960</b>
<b>NORD OVEST</b>	<b>56.030</b>	<b>54.860</b>	<b>37.020</b>	<b>147.910</b>	<b>30.760</b>
<b>ITALIA</b>	<b>152.560</b>	<b>172.640</b>	<b>113.160</b>	<b>438.370</b>	<b>80.850</b>

\* Valori assoluti arrotondati alle decine. A causa di questi arrotondamenti, i totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori.


\*\* Sono inclusi gli amministratori di società ancorché di entità marginale

\*\*\* Collaboratori a partita IVA e occasionali

Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2012

Considerato il carattere temporaneo e la durata spesso limitata, i contratti atipici attivati nel 2012 sono numerosi: 1.300

collaboratori a progetto, 2.440 interinali ed altri 790 “non dipendenti”. Si tratta di poco meno di un terzo (32%) del totale dei nuovi ingressi registrati nel 2012.



#### 4. Le nuove figure contrattuali e la sicurezza

La legge di riforma del mercato del lavoro ha introdotto, dunque, particolari tipologie contrattuali, che, tranne il lavoro a progetto, si collocano tutte all'interno della fattispecie del lavoro subordinato.

Ciò ha comportato una serie di conseguenze rilevanti sul piano della sicurezza del lavoro.

#### *4.111 lavoro somministrato.*

Dato ampiamente noto e discusso è la maggiore predisposizione dei lavoratori somministrati ad incidenti e infortuni sul lavoro. Ciò si spiega in ragione del carattere tripartito della fattispecie del lavoro in somministrazione, peculiarità questa che rende maggiormente problematica la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori somministrati.

Infatti, la dissociazione tra la titolarità formale, in capo al somministratore, e la titolarità sostanziale, in capo all'utilizzatore, del rapporto di lavoro pone la questione dell'individuazione del titolare degli obblighi di sicurezza e della ripartizione degli stessi, dei poteri e delle responsabilità tra somministratore ed utilizzatore.

Il d.lgs. n.81/2008 ha esteso in maniera espressa la propria applicabilità ai lavoratori in somministrazione, ai quali, in virtù del d.lgs. n.276/2003, già si applicava il d. lgs. n.626/1994.

In realtà il legislatore del d. lgs. n.81 si è adagiato per lo più passivamente sulla disciplina dettata dal decreto attuativo della Legge Biagi, senza cercare, come invece sarebbe stato più opportuno, di recuperare alcune delle più incisive tutele apprestate a suo tempo dalla legge n.196/1997 o di riformare la disciplina in modo più radicale<sup>122</sup>.

Facendo salva l'applicazione dell'art.23, comma 5, del d. lgs. n.276/2003<sup>123</sup>, il testo unico ha confermato la sussistenza degli

---

<sup>122</sup> PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona" .IT - 73/2008, p.37 e ss.

<sup>123</sup> Ai sensi dell'art.23, comma 5, del d. lgs. n.276 del 2003:"*Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in*

obblighi di prevenzione e protezione in capo all'impresa utilizzatrice, la quale, quindi, è tenuta ad osservare nei confronti dei lavoratori in somministrazione tutti gli obblighi di protezione garantiti ai propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La scelta del legislatore si giustifica con l'inserimento del lavoratore nel contesto organizzativo e produttivo dell'utilizzatore, mettendo in evidenza il rapporto che si instaura *ex lege* tra quest'ultimo ed il lavoratore anche in assenza di una diretta relazione contrattuale<sup>124</sup>

Si assiste, dunque, ad un'equiparazione formale tra lavoratore alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice e lavoratore in somministrazione, anche se a questa equiparazione formale non sembra accompagnarsi una parità di tutela sostanziale effettiva, nonostante il ruolo dell'agenzia di somministrazione, la quale dovrebbe porsi come garante della trasparenza della singola somministrazione con riferimento agli aspetti prevenzionistici e come promotrice di un accertamento specifico relativo

---

*generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore. Nel caso in cui le mansioni cui e' adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed e' responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi".*

<sup>124</sup> CIUCCIOVINO, *Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà*, in CARINCI-CESTER (a cura di), *Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d'azienda, Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n.276*, coordinato da CARINCI, Milano, 2004, p.111.

all'effettuazione da parte dell'utilizzatore della valutazione dei rischi<sup>125</sup>.

Nei confronti dei lavoratori somministrati rimane pienamente in vigore, altresì, la disposizione di cui all'art.20, comma 5, lett. c) del d. lgs. n.276/2003<sup>126</sup>, che statuisce il divieto di stipulare un contratto di somministrazione di lavoro per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi.

Nel testo originario del d. lgs. n.81 del 2008 sembra mancare un raccordo specifico tra il comma 5 dell'art.3, rubricato "Campo di applicazione"<sup>127</sup>, con la disposizione di cui all'art.20, comma 5, lett. c) del d. lgs. n.276/2003, rimanendo così irrisolta la questione se la valutazione dei rischi effettuata dall'utilizzatore debba tener conto specificamente del ricorso alla somministrazione di lavoro. La problematica in questione ha trovato una soluzione nel correttivo,

---

<sup>125</sup> PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007, op. cit.*, p.37 e ss.

<sup>126</sup> L'art.20, comma 5, del d.lgs. n.276/2003 prevede: "Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione; (Lettera così modificata dall'art. 1, comma 142 della legge 191 del 23-12-2009); c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche".

<sup>127</sup> Ai sensi del comma 5 dell'art.3 del d. lgs. n.81 del 2008:" Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore".

attraverso la riformulazione dell'art.28, il quale stabilisce la necessità che nella valutazione dei rischi effettuata dall'utilizzatore questi debba tener conto espressamente del ricorso alla somministrazione di lavoro.

La permanenza implicita del limite del ricorso alla somministrazione per i datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi sembra costituire un incentivo indiretto alla regolarizzazione delle imprese rispetto agli obblighi di sicurezza, e sarà l'agenzia a doversi assicurare che l'utilizzatore presso il quale ha inviato i propri lavoratori abbia stipulato il documento di valutazione dei rischi.

Infatti, la violazione del suddetto obbligo, configurando di un'ipotesi di somministrazione irregolare con conseguente legittimazione del lavoratore a chiedere giudizialmente la costituzione del rapporto di lavoro alle dirette dipendenze dell'impresa utilizzatrice <sup>128</sup>, non produce conseguenze esclusivamente nei confronti di quest'ultima, ma coinvolge anche l'agenzia, che diviene passibile di sanzione pecuniaria.

Diretta conseguenza della scissione tra titolarità formale del rapporto ed effettiva utilizzazione della prestazione è la ripartizione degli obblighi di informazione e di formazione tra somministratore ed utilizzatore. In base a tale ripartizione, che il d. lgs. n.276/2003 aveva a sua volta mutuato dalla legge n.196 del 1997, il somministratore ha l'onere di informare i lavoratori in somministrazione sui rischi per la salute e la sicurezza connessi

---

<sup>128</sup> ICHINO, *Somministrazione di lavoro, appalto*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n.276)*, coordinato da PEDRAZZOLI, Bologna, 2004, p.319.

all'attività produttiva in generale <sup>129</sup>, mentre l'utilizzatore è obbligato ad informare i lavoratori somministrati nel caso in cui le mansioni alle quali siano adibiti richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici. L'effettività di tale obbligo è garantita tramite la comunicazione al lavoratore e l'indicazione nel contratto dei rischi specifici connessi all'attività alla quale il lavoratore è adibito e delle relative misure di protezione. Responsabile dell'assolvimento di tale onere è l'agenzia di somministrazione, sulla quale grava *ex lege* l'obbligo di formare ed addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività loro assegnata.

E' opinione condivisibile che non solo per gli obblighi di informazione ma anche per gli obblighi di formazione all'agenzia di somministrazione compete l'effettuazione degli interventi di carattere generale, mentre sia a carico dell'utilizzatore l'attività formativa specifica<sup>130</sup>.

Le parti possono convenire che l'obbligo di formare ed addestrare i lavoratori all'uso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività loro assegnata sia adempiuto dall'utilizzatore facendone espressa menzione nel contratto di somministrazione; ciò è giustificato dal fatto che normalmente è l'impresa utilizzatrice a possedere un'adeguata conoscenza delle macchine e delle attrezzature che saranno messe a disposizione del lavoratore somministrato.

---

<sup>129</sup> SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali e sicurezza del lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano, 2004, p.453 ss., il quale evidenzia la diversità della previsione in esame rispetto a quella stabilita dall'art.21, comma 1, lett.a), d. lgs. n.626 del 1994.

<sup>130</sup> CIUCCIOVINO, *op.cit.*, p.111.

E' bene precisare che le previsioni sopra menzionate, di cui all'art.23, comma 5, del d.lgs. n.276/2003, devono considerarsi aggiuntive rispetto alla disciplina generale di cui al d. lgs. n.81 del 2008.

Al pari degli altri lavoratori standard alle dirette dipendenze dell'utilizzatore, il lavoratore in somministrazione è tenuto a conformarsi alle istruzioni ed alle direttive da questi impartite e alle misure atte al mantenimento degli standard di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro, conformemente a quanto previsto dall'art.20 del d. lgs. n.81 del 2008.

Ai sensi dell'art.18 dello stesso decreto sembra, altresì, doversi ritenere imputabile all'utilizzatore l'obbligo di tener conto della capacità e delle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza nell'affidamento dei compiti.

Come risulta anche dalla nota informativa ai sensi dell'art.21, comma 5, del CCNL per la categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro, l'utilizzatore ha la facoltà di richiedere al lavoratore l'osservanza delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione individuali e collettivi mentre è gravato dall'onere di astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere la sua attività in una situazione di lavoro in cui sussiste un pericolo grave ed immediato.

Per contro i somministratori devono essere messi in condizione di poter verificare, attraverso i RLS, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute. L'agenzia di somministrazione, infatti, assume l'obbligazione di sicurezza al



momento della stipulazione del contratto di somministrazione e, dunque, è investita non solo dell'onere di fornire personale in buone condizioni psico-fisiche e munito di competenze adeguate alle mansioni oggetto della somministrazione, ma anche del dovere di sottoporre i lavoratori somministrati a sorveglianza sanitaria preventiva ove prevista. In ragione di ciò, è sempre in questa fase preparatoria alla prestazione di lavoro che si colloca l'onere di informazione e formazione a carico dell'agenzia di somministrazione. Tutto ciò, tuttavia, non preclude un coinvolgimento dell'utilizzatore ad esempio nel caso in cui, a seguito dell'addestramento iniziale sul luogo di lavoro, questi riscontri specifici problemi per la salute e sicurezza del lavoratore preventivamente ed astrattamente non verificabili.

Si pone, inoltre, in capo all'utilizzatore l'obbligo di informare il lavoratore in caso di mansioni comportanti rischi specifici o che esigano una sorveglianza medica speciale. A tal proposito è stato ritenuto opportuno non riproporre il divieto di fornitura di lavoro temporaneo per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per i lavori particolarmente pericolosi, obbligo stabilito dall'art.1, comma 4, lett. f) della legge n.196 del 1997<sup>131</sup>.

L'utilizzatore è individuato come soggetto responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi nell'esecuzione delle mansioni a cui il lavoratore è adibito. Nella prassi è prevista una responsabilità dell'agenzia solo nel caso di grave inadempimento del contratto di somministrazione o di invio presso l'utilizzatore di un lavoratore

---

<sup>131</sup> PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007, op. cit.*, p.37 e ss.

privo delle qualifiche, competenze, attitudini professionali richieste o nel caso di negligenza nella selezione dei lavoratori.

Dunque, con riferimento a questa tipologia di lavoro atipico, il d. lgs. n.81 del 2008 sembra aver lasciato immutato il quadro normativo delle tutele prevenzionistiche previgente, smentendo l'intenzione del legislatore delegante, che all'art.1, comma 2, lett. c), punto 1, della legge delega n.123/2007 <sup>132</sup> aveva statuito la previsione e l'applicazione di particolari misure di tutela per specifiche tipologie di lavoro.

A ben vedere l'art.3, comma 5, non è riuscito a superare le numerose difficoltà applicative connesse alla ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra l'agenzia di somministrazione e l'impresa utilizzatrice.

Si avverte la mancanza di un'applicazione pratica dell'obbligo dell'utilizzatore di informare il lavoratore in caso di sorveglianza medica speciale, non avendo il legislatore determinato e regolamentato in maniera sostanziale la sorveglianza medica speciale.

Si registra, inoltre, la mancanza per l'utilizzatore dei tempi tecnici necessari per effettuare la sorveglianza sanitaria e per adempiere agli obblighi di informazione, formazione ed addestramento nelle ipotesi di somministrazione di breve o brevissima durata.

---

<sup>132</sup> L'art.1, comma 2, lett.c), della legge delega n.123 del 2007 stabilisce "l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici, autonomi e subordinati, nonché ai soggetti ad essi equiparati prevedendo: 1) misure di particolare tutela per determinate categorie di lavoratori e lavoratrici e per specifiche tipologie di lavoro o settori di attività;2) adeguate e specifiche misure di tutela per i lavoratori autonomi, in relazione ai rischi propri delle attività svolte e secondo i principi della raccomandazione 2003/134/CE del Consiglio, del 18 febbraio 2003".

Pur prescindendo dalle modalità di ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra somministratore ed utilizzatore, si rende necessaria una collaborazione, un dialogo e una sinergia tra questi due soggetti debitori dell'obbligo di sicurezza, da mantenersi vivi per tutto il periodo in cui il lavoratore somministrato è in missione, per poter far fronte realmente alla debolezza fisiologica dei lavoratori in somministrazione dal punto di vista prevenzionistico. Ciò anche in ragione del fatto che questa debolezza fisiologica è strettamente correlata allo *status* giuridico di "lavoratori in somministrazione" e, dunque, alla loro debolezza strutturale, derivante non solo dalla temporaneità e discontinuità della loro prestazione di lavoro, ma anche dalla mancata coesione sociale e solidarietà con i dipendenti stabili e standard delle imprese utilizzatrici e dalle difficoltà oggettive delle rappresentanze sindacali a tutelarne e aggregarne gli interessi in quanto fortemente individuali ed eterogenei<sup>133</sup>.

La tutela dei lavoratori in somministrazione prevista dal testo unico si rivela, dunque, meramente formale.

Non avendo operato una chiara e netta individuazione dei ruoli dell'agenzia e dell'utilizzatore, il legislatore ha perso l'opportunità di valorizzare la compartecipazione dell'agenzia di somministrazione e dell'impresa utilizzatrice al fine di garantire l'effettività delle tutele del lavoratore somministrato, valorizzando non solo la posizione ma anche e soprattutto la responsabilità dell'agenzia in quanto operatore esperto e qualificato del mercato del lavoro.

---

<sup>133</sup> SOPRANI, *Contratti a termine e sicurezza*, Dir. prat. lav., 2008, n.41, 2325 e ss.

#### 4.2 Il lavoro a progetto.

A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del Libro Bianco, il d. lgs. n. 276 del 2003, dando attuazione a principi e criteri direttivi ivi sanciti, e riconfermati nella legge 14 febbraio 2003 n. 30, definisce e regola nel Capo I del Titolo VII, tra le varie fattispecie create e riformate, le tipologie contrattuali a progetto.

Con l'entrata in vigore della riforma primario obiettivo del legislatore è stato quello di creare uno strumento antifrodatorio, come già annunciato nel Libro Bianco, nell'intento di risolvere il problema della convivenza sul mercato di una confusa categoria di contratti atipici parasubordinati.

In tal senso, il sopra richiamato Capo I, ha stabilito, a partire dalla sua entrata in vigore, l'attuazione di un processo di conversione della categoria in un'unica tipologia contrattuale denominata "lavoro a progetto" capace di contenere tutti quei preesistenti rapporti di collaborazione riconducibili all'art.409. n.3, del codice di procedura civile.

La dottrina ha formulato diverse ipotesi in merito all'inquadramento sistematico del lavoro a progetto: da quella dell'introduzione di un *tertium genus*<sup>134</sup> alla teoria della tipizzazione di una nuova fattispecie contrattuale (sottotipo del

---

<sup>134</sup> DE LUCA TAMAJO, *Dal lavoro parasubordinato al lavoro "a progetto"*, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona", n.25/2003, in <http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/default.htm>.

lavoro autonomo *ex art.2222 Cod. Civ.*)<sup>135</sup>, dall'ipotesi della mera introduzione di una nuova modalità d'instaurazione dei rapporti di collaborazione<sup>136</sup> a quella del "doppio binario"<sup>137</sup>.

Per quanto concerne la sicurezza del lavoro, i profili interpretativi di maggior rilievo interessano non solo le disposizioni contemplate per il lavoro a progetto, ma altresì la individuazione della disciplina applicabile alle collaborazioni coordinate e continuative.

Gli elementi del carattere prevalentemente personale della prestazione e il non impiego di mezzi organizzati avevano da un lato condotto ad una sottovalutazione dei rischi del lavoro coordinato e continuativo mentre dall'altro si avvertiva la necessità di apprestare una tutela minima sul piano sostanziale nei confronti dei collaboratori, che svolgevano la loro attività in un contesto predisposto, organizzato e diretto ad altri, dando così attuazione al principio costituzionale della tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.

Autorevole dottrina<sup>138</sup> e le varie proposte di legge all'epoca formulate<sup>139</sup> avevano sostenuto la necessità di assicurare ai lavoratori coordinati e continuativi un'adeguata tutela.

---

<sup>135</sup> PROIA, *Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro*, in Arg. dir. lav., 2003, 665; LEONE, *Le collaborazioni (coordinate e continuative) a progetto*, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2004, n.1, 87.

<sup>136</sup> DE FUSCO, CACCIAPAGLIA, PIZZUTI, *Le collaborazioni dopo la riforma del mercato del lavoro*, in Inf. Pirola, 2003, n.42; GIOVANI, *La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative*, in Mass. giur. lav., 2004, n.2.

<sup>137</sup> PEDRAZZOLI, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Commento al Titolo VII del D. Lgs. 276/03, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n.29/2004, in <http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/default.htm>.

<sup>138</sup> PERA, *Sulle prospettive di estensione delle tutele al lavoro parasubordinato*, in Riv. it. dir. lav., 1998, I, p.380.

<sup>139</sup> In particolare, la proposta della Commissione di studio per la predisposizione di un Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, coordinata presso il Ministero del lavoro, da M.Biagi, ai tempi del Governo Prodi (Ministro del lavoro, T.Treu); il disegno di legge n.2049, recante "Norme di tutela dei lavoratori "atipici", di iniziativa dei senatori

Alla sicurezza del lavoro a progetto sono dedicate essenzialmente due norme, entrambe contenute nel d. lgs. n.276 del 2003: l'art.62, comma 1, lett.e), in base al quale tra gli elementi che il contratto a progetto deve contenere *ad probationem* vi sono anche "le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 66, comma 4" e l'art.66, comma 4, che estende ai rapporti di lavoro a progetto l'applicazione delle "norme sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al decreto legislativo n.626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente".

Parte della dottrina ha ritenuto superflua la prima disposizione se paragonata alla seconda o inadeguata se riferita ad attività esterne<sup>140</sup>.

In realtà, però, tale disposizione, non solo trova una autonoma giustificazione per la sua portata generale, potendosi applicare anche nei casi in cui il collaboratore operi all'esterno dei luoghi di lavoro del committente<sup>141</sup> ma si pone, altresì, come rafforzativa della disciplina prevenzionale contenuta nel d.lgs. n.626 del 1994, come precisato dalla circolare ministeriale n.1 del 2004<sup>142</sup>.

---

C.Smuraglia ed altri, approvato dal Senato il 4 aprile 1999, prevedeva , all'art.1, °comma1, lett.c), l'applicazione ai rapporti di collaborazione coordinata e non occasionale delle disposizioni contenute nel d.lgs.n.626/94 e successive modifiche, nonché della direttiva n.91/383/Ce, "in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa".

<sup>140</sup> SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali...*, cit., p.466.

<sup>141</sup> GALLO, *Lavoro a progetto: problemi applicativi e schemi guida di gestione della sicurezza*, in *Ambiente&Sicurezza*, 2004, n.6, p.38.

<sup>142</sup> Secondo la circolare del Ministero del Lavoro n. 1 del 2004 "le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto" si pongono "oltre quelle previste ex art.66, comma 4, del d.lgs.n.276/03".

L'intento perseguito dal legislatore è il rafforzamento della garanzia offerta al collaboratore a progetto: le misure per la salute e la sicurezza oltre ad essere oggetto di informazione e formazione, generale e specifica, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. n.626 del 1994, devono anche essere espressamente riportate nel contratto di lavoro.

Per quanto concerne la previsione contenuta nell'art.66, comma 4, parte della dottrina ha evidenziato come il legislatore abbia sottovalutato l'esigenza di definire in maniera più puntuale lo statuto prevenzionale del lavoratore a progetto, dovendosi peraltro operare una distinzione a seconda che il collaboratore svolga la prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente oppure no<sup>143</sup>.

Anche la circolare ministeriale n.1/2004 ha preso atto di tali difficoltà<sup>144</sup>, rinviando all'attuazione della delega, di cui all'art.3, della legge n.229/2003, sul riassetto normativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di adattare i principi generali di tutela prevenzionistica alle oggettive peculiarità del lavoro a progetto.

Nonostante il parere contrario di una parte della dottrina<sup>145</sup>, la disposizione in esame, sebbene sussistano dei limiti, ha sostanzialmente una valenza positiva, essendo orientata ad

---

<sup>143</sup> SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali*, op.cit., p.467.

<sup>144</sup> La circolare ministeriale ha evidenziato come non poche prescrizioni del d.lgs.n.626/1994, per lo più sanzionate penalmente, "risultano di problematica applicazione nei confronti di figure, come quelle dei collaboratori, fortemente connotate da una componente di autonomia nello svolgimento della prestazione (in funzione del risultato, ancorché nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente)".

<sup>145</sup> SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali*, op.cit., p.1074, il quale sostiene che nulla sia cambiato rispetto alla disciplina già operante in materia.

ampliare l'ambito della tutela prevenzionale ad una categoria sempre più ampia di lavoratori fino a quel momento esclusi.

E' importante evidenziare che mosso dall'intento di ampliare garanzia offerta al collaboratore a progetto, il legislatore delegato ha operato una rilevante distinzione, in relazione alla tutela prevenzionale, tra collaboratori a progetto "interni" e collaboratori a progetto "esterni", nel senso che la disciplina posta dal d.lgs.n.626/1994 e successive modifiche ed integrazioni, si applica solo quando la prestazione è resa nei luoghi di lavoro del committente, ma non anche quando il collaboratore, pur nell'interesse del committente, operi o in un proprio ambiente di lavoro o presso un terzo utilizzatore.

In sostanza, il legislatore delegato, al fine di arginare il fenomeno degli infortuni occorsi ai collaboratori a progetto, ha sottolineato la necessità di prevedere particolari misure di tutela che tenessero conto delle peculiarità di questa forma di impiego.

Segnatamente, per quanto riguarda i collaboratori a progetto "interni", viene stabilita una serie di tutele ulteriori rispetto a quelle già desumibili per i lavoratori autonomi dall'art.7, d.lgs. n.626/1994.

Infatti, accanto al principale obbligo del committente, di fornire a tali lavoratori "dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività" (art.7,1°comma, lett.b), si registrano gli obblighi più pregnanti in tema di formazione alla sicurezza, di messa a disposizione dei dispositivi di protezione individuale e di



sorveglianza sanitaria, di valutazione dei rischi e della relativa documentazione<sup>146</sup>.

Per quanto riguarda, invece, i collaboratori “esterni”, la tutela prevista è ancor più debole, considerato che ad essi non viene estesa la disciplina prevista dall’art.7, d.lgs. n.626/1994, che riguarda l’affidamento di lavori in appalto o contratto d’opera “all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva”.

L’esigenza di rafforzare le tutele previste per i collaboratori a progetto sia “interni” che “esterni”, fortemente sentita negli anni a seguire, non è stata soddisfatta dal legislatore del d. lgs. n.81 del 2008, il quale si è limitato a ribadire quanto previsto dall’art.66, comma 4, del d.lgs. n.276 del 2003.

Statuendo, però, l’applicabilità dell’art.3, comma 7, anche alle collaborazioni coordinate e continuative ex art.409 c.p.c., comma 1, n.3<sup>147</sup>, al d. lgs. n.81 del 2008 va senz’altro accordato il merito di aver eliminato la differenza di trattamento, in precedenza esistente, tra collaboratori pubblici e collaboratori privati ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di aver apprestato una tutela nei frequenti casi di simulazione del contratto.

Sono incluse nella previsione anche le c.d. mini co.co.co., ossia quelle prestazioni non necessariamente riconducibili ad un progetto data la durata del rapporto con il committente. In relazione a siffatte tipologie contrattuali, l’obbligo di sicurezza incombente sul committente è da ritenersi particolarmente intenso proprio per la brevità dell’arco di tempo in cui si svolge la collaborazione.

---

<sup>146</sup> Si veda sul punto GALLO, *Lavoro a progetto: problemi applicativi e schemi guida di gestione della sicurezza*, in *Ambiente&Sicurezza*, 2004, n.6, p.40.

<sup>147</sup> NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, op. cit., p.244 e ss.

E' bene ricordare che le parti possono sempre stabilire o concordare l'applicazione di particolari misure di sicurezza e di informazione/formazione, le quali in ogni caso, ai fini della prova, devono risultare da atto scritto (art.62, comma1, lett.c), d. lgs. n.276 del 2003).

Proprio quest'ultima disposizione consentirebbe, tramite un previo ed opportuno intervento di supporto della contrattazione collettiva, di individuare una disciplina *ad hoc*, che potrebbe valere come unica regolamentazione nel caso in cui la prestazione di lavoro del collaboratore non sia svolta nei luoghi di lavoro del committente, e come disciplina integrativa di quella generale nel caso in cui la prestazione sia interna<sup>148</sup>. Sennonché questi collaboratori non godrebbero delle tutele apprestate nei confronti dei lavoratori subordinati e continuerebbero ad applicarsi nei loro confronti le disposizioni di cui all'art.2222 Cod. Civ., con la conseguenza che sarebbero tenuti a quegli obblighi di auto protezione previsti dall'art.21, al pari dei lavoratori autonomi.

Persistono, dunque, problemi di legittimità costituzionale stante il contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione; sussiste, infatti, un evidente disparità di trattamento, in tema di tutela prevenzionistica, tra collaboratori c.d. "interni" e collaboratori c.d. "esterni". Quest'ultima distinzione sembra, inoltre, in contrasto con la nuova definizione di lavoratore che fa riferimento allo svolgimento dell'attività lavorativa "nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato" (art.2, comma 1, lett. a).

---

<sup>148</sup>LAZZARI, Nuovi lavori e rappresentanza sindacale, Torino, 2006, p.259.

A sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale è necessario sottolineare che la tutela di questa tipologia di collaboratori sembra compatibile con la definizione di cui all'art. 2, anche se non può prescindere dalla verifica dell'inserimento della prestazione lavorativa nell'organizzazione del committente e, quindi, dell'intensità della relazione che lega il collaboratore all'ambiente di lavoro<sup>149</sup>.

Un indice in tal senso poteva essere rappresentato dall'utilizzo di attrezzature fornite dal committente<sup>150</sup>.

In realtà la tutela minimale propria di questi lavoratori atipici deve ritenersi implicita non solo in virtù del valore costituzionalmente garantito della salute, ma anche perché in caso contrario ne deriverebbe una loro discriminazione in quanto la tutela relativa alle attrezzature è riconosciuta esplicitamente ad altri lavoratori, i quali svolgono la propria prestazione lavorativa al di fuori dell'azienda (ad es. i telelavoratori subordinati).

A queste considerazioni si deve aggiungere che la semplice riproposizione di quanto statuito dall'art.66 del d.lgs. n.276 del 2003 ha determinato la sopravvivenza di altre problematiche sorte in relazione all'applicazione della normativa precedente. Infatti, risulta applicabile ai collaboratori anche l'art.20, che stabilisce gli obblighi del lavoratore.

Sembra, dunque, che il legislatore abbia inteso riconoscere ai committenti un vero e proprio potere direttivo in tema di tutela

---

<sup>149</sup>LAZZARI, *Brevi riflessioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro autonomo*, in PASCUCCI (a cura di), *Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro* (Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 – Urbino, 4 maggio 2007), Roma, p. 43 e ss.

<sup>150</sup>ICHINO, *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, Milano, 1996, p.68 e ss.

della salute e sicurezza, con conseguente dovere di conformazione in capo al collaboratore.

Sono stati, inoltre recepiti alcuni precetti che da un lato appaiono inconciliabili con l'autonomia operativa che caratterizza i lavoratori parasubordinati, incidendo sulle modalità esecutive della prestazione, e dall'altro lato presuppongono l'esistenza di una rigida struttura gerarchica con al vertice il datore di lavoro. Potrebbe, infatti, risultare problematica l'applicazione nei confronti di tale tipologia di lavoratori dell'art.20, comma 2, lett.b) del d. lgs. n.81 del 2008, il quale sancisce l'obbligo di osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai datori di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.

L'osservanza di tale disposizione rischia di pregiudicare l'autonomia nell'esecuzione della prestazione lavorativa.

Permane, infine, la problematica relativa all'applicazione della normativa antinfortunistica ai lavoratori parasubordinati "misti", ossia coloro che operano in parte nei luoghi di lavoro del committente ed in parte all'esterno (ad es. i collaboratori informatici).

Autorevole dottrina <sup>151</sup> ritiene che tali collaboratori siano equiparabili a quelli c.d. "interni", anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, secondo il quale nel concetto di "luoghi di lavoro del committente" rientra anche "l'ambiente esterno in cui il lavoratore è chiamato ad eseguire la propria prestazione".

---

<sup>151</sup> GALLO, *Lavoro a progetto: problemi applicativi e schemi guida di gestione della sicurezza*, in *Ambiente & Sicurezza*, 2004, n.6, p.37 e ss.

### *4.3 Il lavoro intermittente.*

Per garantire la sicurezza del lavoratore intermittente il legislatore del d. lgs. n.276 del 2003 riprende le previsioni poste per la somministrazione di lavoro in punto di divieti, di forma e comunicazioni.

L'art.38, comma 3, lett.c), infatti, introduce una clausola di sbarramento vietando il ricorso al lavoro intermittente da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 del d.lgs. n.626 del 1994 e successive modificazioni.

Tale disposizione, identica a quella già analizzata per il contratto di somministrazione, assolve alla finalità di consentire il ricorso a forme flessibili di lavoro solo da parte delle imprese affidabili dal punto di vista della sicurezza<sup>152</sup>, ma, a differenza dell'ipotesi del lavoro somministrato, non prevede alcuna sanzione nel caso in cui il lavoro intermittente sia utilizzato senza l'osservanza delle disposizioni di cui alla lett. c dell'art.34.

Ai sensi dell'art.35, comma 1, lett. f) il contratto di lavoro intermittente deve contenere "le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto". Tale espressione è identica a quella utilizzata nell'art.42, comma 1, lett, c), per il contratto di lavoro ripartito.

---

<sup>152</sup> MATTAROLO, *Lavoro intermittente. Definizioni e tipologie*, in BROLLO – MATTAROLO – MENGHINI (a cura di), *Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi*, in *Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n.276*, coordinato da CARINCI, Milano, 2004, n.14.

L'indicazione del carattere specifico delle misure di sicurezza si giustifica in quanto inserita nel contratto di lavoro e, quindi, rivolta direttamente al prestatore di lavoro<sup>153</sup>.

Nell'indicare gli elementi prescritti dall'art.35, comma 1 (e quindi anche le misure di sicurezza), le parti devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi, se previste. Il rinvio alla disciplina collettiva in merito alla determinazione delle misure di sicurezza ha però sollevato alcuni dubbi<sup>154</sup>, superati dalla considerazione che tali misure devono ritenersi ulteriori e specificative rispetto a quelle previste dalla legge<sup>155</sup>.

La garanzia del rispetto del principio della parità di trattamento economico e normativo rispetto a quello assicurato al lavoratore standard di pari livello, a parità di mansioni svolte e in proporzione al lavoro svolto, pone la questione se l'appena citato criterio del riproporzionamento sia riferibile solo ai trattamenti retributivi o anche a quelli normativi.

L'accoglimento di quest'ultima soluzione comporterebbe rilevanti problemi rispetto ad alcuni profili, quale ad esempio, quello della disciplina prevenzionale che per sua natura non è matematicamente divisibile in quanto non traducibile né in termini di durata né in termini monetari.

L'art.4 del d. lgs. n.61 del 2000 in tema di contratto di lavoro part-time, che individua la normativa prevenzionistica tra gli istituti di

---

<sup>153</sup> LAI, *Flessibilità e sicurezza nella riforma del lavoro*, Torino, 2006, p.181

<sup>154</sup> SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali e sicurezza del lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano, 2004, p.461.

<sup>155</sup> LAI, *Flessibilità e sicurezza*, op.cit., p.181.

carattere normativo sottratti alla regola del riproporzionamento, può offrire una soluzione al problema<sup>156</sup>.

Altra questione che suscita perplessità è l'art.38, comma 3, del d. lgs. n.276 del 2003 ai sensi quale: *“Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 36”*.

Tale previsione, infatti, si rivela di non facile applicazione nei periodi di inattività dei lavoratori intermittenti<sup>157</sup>.

#### *4.4 Il lavoro ripartito.*

La natura mista della prestazione lavorativa che caratterizza questo speciale contratto di lavoro subordinato<sup>158</sup> rende alquanto problematico l'adattamento del sistema di prevenzione e protezione alle esigenze proprie di ciascun lavoratore. Ciò costituisce un punto di debolezza della tutela prevenzionale di questa fattispecie contrattuale, determinando, altresì, un aumento del costo del lavoro e, in particolare, dei costi della sicurezza<sup>159</sup>.

Alquanto rilevante, sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, è la facoltà dei lavoratori di determinare discrezionalmente, a seconda

---

<sup>156</sup> SOPRANI, Lavoro intermittente, a progetto, occasionale, part-time, ripartito e apprendistato, in Dir. prat. lav., 2004, n.16.

<sup>157</sup> Sul punto DEL PUNTA, *Riforma Biagi: il contratto di lavoro intermittente*, in Guida lav., 2004, n.14, p.12.

<sup>158</sup> In tal senso BACCHINI, *Lavoro ripartito o “job sharing”*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano, 2004, p.266; MONTUSCCHI, *Lavoro ripartito*, in AA.VV. *Il mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n.276)*, coordinato da PEDRAZZOLI, Bologna, 2004, p.439 e ss.

<sup>159</sup> SOPRANI, *Lavoro intermittente, a progetto, occasionale, part-time, ripartito e apprendistato*, in Dir. prat. lav., 2004, n.16.

delle proprie esigenze, sostituzioni tra loro nonché modifiche della distribuzione dell'orario di lavoro. In un'ottica prevenzionistica tale facoltà non può essere esercitata in contrasto con le disposizioni del d. lgs. n.66 del 2003 in tema di organizzazione dell'orario di lavoro poiché tale materia ha una stretta attinenza con la tutela delle condizioni di lavoro.

La ripartizione dell'obbligazione lavorativa tra i due prestatori di lavoro rende sicuramente più difficile l'adeguamento del sistema di prevenzione e protezione alle esigenze dei singoli lavoratori.

Come per il lavoro intermittente anche per il lavoro ripartito è stabilito che “*le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto*” devono essere riportate in forma scritta, *ad probationem*, nel contratto di lavoro (art.42, comma 1, lett.c, del d. lgs. n.276 del 2003). Manca nella disposizione in esame il riferimento alla variabile del “lavoro in coppia”<sup>160</sup>, che porterebbe a considerare la norma in esame inadeguata se non fosse che a porre rimedio a tale mancanza soccorrono gli artt.2087 del Cod. Civ. e 4, comma 5, lett. c) del d. lgs. n.626 del 1994<sup>161</sup>.

Pertanto le disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro riguardano per ciascun lavoratore tutti gli aspetti dell'intera prestazione lavorativa, prescindendo dalla distribuzione del lavoro.

Il d. lgs. n.81 del 2008 nulla dispone riguardo al lavoro ripartito.

Il silenzio della norma induce a ritenere applicabile alla fattispecie in esame la disciplina generale del Testo Unico, fermo

---

<sup>160</sup>SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali*, op.cit, p.462.

<sup>161</sup> Ai sensi del quale il datore di lavoro “*nell'affidare I compiti ai lavoratori tiene conto della capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza*”.



restando quanto previsto dalla disposizione di cui all'art.42, comma 1, lett. c), del d. lgs. n.276 del 2003, ai sensi del quale le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie, in relazione al tipo di attività dedotta in contratto, devono essere riportate in forma scritta nel contratto di lavoro, ai fini della prova.

Siffatta disposizione, in ogni caso, riguarda solo il *quantum* di ulteriore tutela necessitata dalle particolarità del rapporto e non l'*an* della tutela della salute e della sicurezza dei *job sharers*.

Fortemente sentita è comunque la necessità di adattare la normativa generale alla fattispecie in esame e l'opportunità di demandare alla contrattazione collettiva il compito di intervenire quale supporto al d.lgs. n. 81 del 2008.

## **5.I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori atipici**

L'art.28 del d. lgs. n.81 del 2008 così come modificato dal d. lgs. n.106 del 2009 stabilisce che la valutazione dei rischi deve ricomprendere “*tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori*”, dando attuazione al criterio direttivo di valutazione di tutte le tipologie di rischio contenuto nella legge delega n.123 del 2007 e nel tentativo di uniformarsi al diritto comunitario<sup>162</sup>.

Non sembra, però, che abbia trovato ingresso nel nostro ordinamento il principio di “precauzione”<sup>163</sup>, di provenienza comunitaria, stante la sua difficile traducibilità nel nostro sistema

---

<sup>162</sup>FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza sul lavoro*, in AMOROSO, DI CERBO, MARESCA, *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali*, Milano, 2009, p. 2070 e ss.; p. 2111 e ss.

<sup>163</sup> Il principio di precauzione, in materia di politica ambientale, richiede la protezione contro i rischi potenziali (art.174, comma 2, del Trattato dell'Unione Europea), non ancora conosciuti perfettamente.

di responsabilità del datore di lavoro, che presuppone una relazione contrattuale con una specifica individuazione dei diritti e degli obblighi<sup>164</sup>.

La norma in esame solleva numerosi problemi ricostruttivi ed interpretativi. In primo luogo, sul piano sistematico, essa costituisce un'applicazione dell'ampia disposizione contenuta nell'art.287 del Cod. Civ. laddove non solo viene introdotta la valutazione del rischio determinato dallo stress-lavoro correlato, ma vengono evidenziati i rischi connessi alle lavoratrici in stato di gravidanza e, soprattutto, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi e alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione lavorativa.

La particolare attenzione dedicata alla tipologia contrattuale manifesta una più matura consapevolezza che la diffusione dei rapporti di lavoro subordinato a carattere temporaneo o flessibile determina delle conseguenze sul piano della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

A ben vedere l'intenzione del legislatore del Testo Unico è stata quella di rendere esplicito il principio di tutela della persona del lavoratore di cui all'art.2087 del Cod. Civ.

Una siffatta interpretazione permette di individuare in modo adeguato il campo di applicazione dell'art.28, che di primo acchito sembrerebbe circoscrivere il proprio ambito di intervento solamente ai rischi "particolari" ivi considerati.

---

<sup>164</sup>Si veda sul punto TULLINI, *La sicurezza sul lavoro tra diritto comunitario e diritto interno*, in PERLINGIERI, RUGGERI, *Diritto privato comunitario*, Esi, 2008, vol. II., p. 241 ss.

Il carattere esemplificativo della disposizione in esame emerge dalla stessa interpretazione letterale, che specifica solo alcuni rischi particolari, senza con ciò escludere la considerazione di altri rischi, strettamente connessi alla tipologia contrattuale, rischi che possono emergere dall'ambiente di lavoro.

La diffusione dei nuovi contratti di lavoro ha, infatti, generato l'insorgere di nuove situazioni di rischio dovute principalmente alle modalità di instaurazione e attuazione dei rapporti di lavoro.

Dai contratti non standard derivano per lo più lavori frammentati, anche dal punto di vista temporale, che si possono svolgere anche al di fuori delle sedi tradizionali e che spesso non implicano l'instaurazione di rapporti, in quanto la prestazione può essere eseguita in forma individuale.

Ad ogni modo, i lavoratori atipici tendono a svolgere i lavori più pericolosi, a lavorare in condizioni peggiori, a ricevere meno formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ma anche a ricoprire ruoli marginali in azienda, senza supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo indeterminato.

Questa condizione di disagio porta a parlare per questi lavoratori di cd. "*job insecurity*", cioè di percezione individuale della precarietà del proprio posto di lavoro che determina a sua volta stress lavorativo e, come conseguenza, altre patologie a questo collegate.

Una indagine di qualche anno fa<sup>165</sup> ha individuato un aspetto di differenziazione importante tra i lavoratori standard ed i lavoratori atipici, che consente di comprendere come sussista tra le stesse

---

<sup>165</sup>Indagine IRES anno 2006.

tipologie di lavoratori una diversa percezione ed approccio al rischio connesso con l'attività lavorativa.

In una situazione di incertezza contrattuale ciò che prevale sulla incolumità psico-fisica durante lo svolgimento del lavoro è sicuramente la preoccupazione per la continuità lavorativa.

Inoltre, rispetto al lavoratore standard il lavoratore atipico il più delle volte svolge la sua mansione senza aver ricevuto specifica formazione e senza essere perfettamente a conoscenza dell'ambiente di lavoro e dei rischi ad esso connessi. Questa diversa comprensione dei rischi è strettamente connessa agli elementi propri della prestazione lavorativa, che diviene essa stessa artefice di situazioni pericolose per i lavoratori.

### *5.1 I lavoratori somministrati e i c.d. rischi supplementari*

Rispetto ai dipendenti stabili dell'impresa nonché alle altre tipologie di lavoratori atipici, i lavoratori somministrati risultano esposti ad un rischio infortunistico più elevato.

I lavoratori somministrati prestano la loro opera presso un'azienda utilizzatrice solo per brevi o brevissimi periodi, cambiando frequentemente ambiente e condizioni di lavoro<sup>166</sup>. Ne deriva che tale tipologia di lavoratori, che iniziano una prestazione di lavoro presso un'impresa non solo non conosce i rischi potenziali dei processi produttivi ma ha altresì una minore percezione degli stessi rispetto a quella dei dipendenti stabili dell'impresa

---

<sup>166</sup> Si veda in proposito NATULLO, *Lavori temporanei e sicurezza del lavoro*, in DE LUCA TAMAJO, RUSCIANO, ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n.30 al d. lgs. 10 settembre 2003 n.276*, Napoli, 2004, p.151 e ss.

utilizzatrice, con maggiori difficoltà anche ad adottare comportamenti standardizzati e virtuosi volti a minimizzare i pericoli correlati al lavoro<sup>167</sup>.

Sul territorio nazionale ma anche nella provincia di Bergamo sono impiegati con contratti di somministrazione prevalentemente operai comuni<sup>168</sup>, adibiti a lavori manuali in settori ad alto rischio di infortunio come quello dell'edilizia, manifatturiero, dei trasporti, delle costruzioni, del commercio. Essi, inoltre, spesso non godono di un inserimento lavorativo adeguato e presentano difficoltà di assimilazione delle procedure di lavoro.

A ciò va aggiunto che questi lavoratori possono risultare destinatari di maggiori carichi di lavoro, dovendo svolgere la propria prestazione lavorativa in un lasso di tempo più ridotto, e talvolta sono impiegati in mansioni diverse da quelle previste per la missione, favorendo così infortuni nonché l'insorgere di fenomeni di insoddisfazione e di stress, perché anche i lavoratori somministrati sono esposti ai rischi di stress, *burnout* e *mobbing*.

E' infatti dato noto che alla ridotta durata della prestazione lavorativa è correlata una scarsa informazione e conoscenza dei pericoli insiti nei processi lavorativi e negli stessi prodotti della lavorazione, con una maggiore esposizione al rischio di infortuni e malattie professionali.

---

<sup>167</sup> NATULLO, *Lavori temporanei e sicurezza del lavoro*, op. cit., p.151 e ss.

<sup>168</sup>Fonte: Unioncamere - Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2009-2012Assunzioni.

Inoltre, trattandosi di lavoratori prevalentemente giovani spesso si riscontra una scarsa dimestichezza con le macchine e le attrezzature di lavoro.

Esposti ad un rischio infortunistico maggiore sono i lavoratori somministrati extracomunitari, non solo a causa delle differenze linguistiche e culturali, ma anche perché vi è la tendenza ad affidare loro mansioni particolarmente pesanti e faticose ed in ragione del fatto che sono assunti prevalentemente in settori ad alto rischio di infortunio, quali, ad esempio, l'edilizia e l'industria pesante.

Un rilevante fattore di rischio per i lavoratori somministrati è rappresentato dal fatto che, a causa della sovente breve durata del rapporto, la sorveglianza sanitaria si limita alla visita preassuntiva e a quella finale, ma poiché la quasi totalità delle patologie si manifesta nel corso degli anni, la circostanza che il lavoratore sia seguito da medici diversi per diverse tipologie di rischio, fa sì che la sorveglianza sanitaria perda efficacia e che, dunque, non sia in grado di assolvere alla sua funzione preventiva.

Altro fattore di incremento del rischio è rappresentato dal fatto che la scarsa esperienza ed anzianità lavorativa spesso si affianca ad una formazione carente in materia di sicurezza sul lavoro. Infatti, non solo la temporaneità del lavoro impedisce al lavoratore di acquisire un livello di formazione adeguato, ma è altresì sovente che i datori di lavoro non ritengano necessario o addirittura dimentichino di adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento.

## *5.2 I lavoratori a progetto e i rischi lavorativi*

Con riferimento a questa tipologia di lavoratori più che i rischi infortunistici è rilevante approfondire il tema dei rischi psicosociali.

Considerati i livelli di istruzione ed il tipo di professione prevalentemente ad alta qualifica, è abbastanza comune tra i collaboratori a progetto la fiducia rispetto alla possibilità di fare carriera.

Per questa ragione tale tipologia di lavoratori sembra meno esposta al rischio di stress lavoro-correlato, mentre risulta esposta ai rischi di turnover, ossia ai rischi legati a frequenti rotazioni del personale.

Altro rischio è rappresentato dal problema della corretta vigilanza ai fini della sicurezza. Infatti, proprio il carattere temporaneo della prestazione crea la percezione di estraneità da parte del collaboratore rispetto all'ambiente di lavoro, che, a sua volta, può dar luogo ad un'insufficiente percezione dei rischi, creando un senso di deresponsabilizzazione.

## *5.3 I lavoratori intermittenti, job sharing e rischi lavorativi*

I lavoratori intermittenti risultano esposti a svariati rischi.

Innanzitutto la perdita del contatto quotidiano con il personale aziendale può condurre questa tipologia di lavoratori all'isolamento, con la conseguenza che non solo non sono costantemente aggiornati sui rischi presenti in azienda, ma non sono altresì informati circa le

sopravvenute modifiche alle disposizioni aziendali di sicurezza e sull'evoluzione dell'organizzazione aziendale della sicurezza.

I lavoratori intermittenti risultano, inoltre, esposti ai rischi di turnover, nonché ai rischi psico-sociali, con frequenti stati d'ansia, stress, depressione riconducibili per lo più al loro stato di precarietà.

Per quanto riguarda i *job sharers*, anch'essi sono soggetti ai rischi di turnover e risultano maggiormente esposti ai rischi di infortuni e malattie professionali a causa dei frequenti cambi di datore di lavoro e della discontinua presenza sui luoghi di lavoro.



**CAPITOLO QUARTO**  
**LE DIFFICILI CONDIZIONI DI SALUTE E**  
**SICUREZZA DEI LAVORATORI ATIPICI:**  
**IL CASO PARTICOLARE**  
**DELLA PROVINCIA DI BERGAMO**

**Sommario:** *1. Le condizioni di lavoro dei prestatori nella Provincia di Bergamo: i dati ufficiali; 2. Metodologia della ricerca empirica e il contesto dell'indagine; 3. La cultura della salute per i lavoratori atipici e i possibili livelli di sottodenuncia delle malattie professionali e degli infortuni: i risultati della ricerca; 3.1 I rischi connessi al genere; 3.2 I rischi connessi all'età e alla provenienza; 4. I lavoratori atipici come principali destinatari della formazione.*

**1. Le condizioni di lavoro dei prestatori nella provincia di Bergamo: i dati ufficiali**

Numerose indagini di rilievo internazionale confermano il nesso esistente tra le forme di lavoro atipico e flessibile e le peggiori condizioni di salute, sia per la maggiore esposizione al rischio infortunistico sia per la maggiore possibilità nell'insorgenza di malattie<sup>169</sup>.

---

<sup>169</sup> BENACH, AMABLE, MUNTANER AND BENAVIDES, 'Working conditions—The consequences of flexible work for health: Are we looking at the right place?', *Journal of Epidemiology and Community Health*, n. 56, pp. 405–406, 2002; BENACH, J. & MUNTANER, "Precarious employment and health: developing a research agenda", *Journal of Epidemiology and Community Health*, 61, 276-277, 2007; BENAVIDES et al., 'Associations between temporary employment and occupational injury: what are the mechanisms?', *Occupational and environmental medicine*, 63, pp. 416-421, 2006; COOPER, "The changing psychological contract at work", *Occupational Environmental Medicine*, 59(66), 355, 2002; European

Nel nostro Paese la particolare criticità delle condizioni di salute e sicurezza per le varie forme di lavoro atipico era stata già evidenziata in una ricerca condotta nel 2000: *“la rilevazione empirica — e in particolare il sensibile incremento degli infortuni sul lavoro dei prestatori di lavoro precari o irregolari — stanno a dimostrare, in particolare, come le condizioni di salute e sicurezza siano particolarmente critiche proprio per le varie forme di lavoro occasionale, interinale e atipico rese soprattutto a favore di piccole e piccolissime imprese rispetto alle quali il Decreto Legislativo n. 626/1994 risulta largamente inadeguato”*<sup>170</sup>.

Le indagini che sono seguite nel corso degli anni hanno confermato in maniera inconfutabile il legame esistente tra il lavoro atipico e le cattive condizioni di lavoro e di salute.


Per quanto riguarda la realtà bergamasca, la ricerca condotta nel 2012 dal Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell' INAIL rivela, in relazione a tutte le tipologie di lavoratori, una

---

FoundationfortheImprovementofLivingandWorkingConditions, *Working conditions in atypical work: Resumée*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, 2001; EuropeanFounda- tionfortheImprovementofLivingandWorkingConditions, *Flexibility and Working Conditions: A Qualitative and Comparative Study in Seven EU Member States*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission, 2000; EuropeanFoundationfortheImprovementofLivingandWorkingConditions, *Fourth European working conditions survey*, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Commission, 2007; International Labour Organization, *Provisional Record: Report of the Committee on the Employment Relationship*, Geneva: International Labour Office, 2003; International Labour Organization, *The Scope of the Employment Relationship*, Geneva: International Labour Office, 2003; LEWCHUK, CLARKE, DEWOLFF, KING, *Employment Strain: The Hidden Costs of Precarious Employment*, Final Research Report for the WSIB Research Advisory Council, Canada, Toronto, 2006.  
<sup>170</sup> BIAGI, TIRABOSCHI, in BIAGI, MAIANI, PISPISA, TIRABOSCHI, *Tipologie di lavoro “atipico” e tutela dell’ambiente di lavoro*, Roma, IIMS, 2000.

sensibile riduzione degli infortuni sul lavoro con esclusione dei lavoratori atipici.

L'andamento del fenomeno infortunistico risulta influenzato da diversi fattori, comprese regolamentazioni contrattuali e norme giuridiche. La riduzione degli infortuni non è determinata solo dall'efficacia delle attività di controllo e di promozione svolte dal Servizio, ma anche dall'impegno di una vasta rete di soggetti che operano, a vario titolo, per la prevenzione e sicurezza nel mondo del lavoro<sup>171</sup>.



Fonte Flussi INAIL Regioni 2012. AGRICOLTURA, CONTO STATO, INDUSTRIA E SERVIZI



Infortuni gravi:	Frequenza % per anno di definizione	2006	2007	2008	2009	2010
		% infortuni gravi sul totale infortuni	16,7%	16,3%	15,3%	16,1%
% infortuni gravi non stradali su totale infortuni		15,4%	15,2%	14,2%	14,9%	13,6%

Si registra anche una sensibile riduzione degli infortuni mortali.

<sup>171</sup> Fonte: Flussi INAIL – Regioni 2012.

Le cadute dall'alto, la movimentazione dei materiali con mezzi di sollevamento e trasporto, l'uso di attrezzature di lavoro sono risultate le situazioni più a rischio nel determinismo dei suddetti infortuni.

I dati qui di seguito riportati riguardano gli infortuni mortali in Provincia di Bergamo e il confronto con gli infortuni mortali occorsi nella Regione Lombardia<sup>172</sup>.



<sup>172</sup> Fonti: Registro Infortuni Mortali Provincia di Bergamo; Registro Infortuni Mortali Regione Lombardia

Contrariamente all'andamento generale degli infortuni sul lavoro, le malattie professionali denunciate nella Provincia di Bergamo sono in aumento. Il maggior numero di denunce riguarda il settore delle costruzioni e le principali attività economiche del settore manifatturiero.

Il trend temporale delle “manifestazioni” mostra un netto incremento delle segnalazioni di malattia professionale nel periodo 2007-2010 nel settore delle costruzioni<sup>173</sup>.

#### Distribuzione delle malattie professionali in provincia di Bergamo

SETTORE INDUSTRIA E SERVIZI Gruppo ATECO per anno manifestazione malattia professionale											
Gruppi Ateco	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	TOTALE
X Non Determinato	298	248	260	514	339	257	189	295	232	332	2.964
F Costruzioni	53	72	96	67	88	90	146	240	223	276	1.351
DJ Industria metalli	72	56	48	38	41	57	72	101	93	97	675
DI Industria non metalliferi	24	30	36	23	39	17	20	57	35	36	317
DK Industria meccanica	33	13	26	14	19	20	21	38	29	40	253
DG Industria chimica	14	4	21	59	3	7	14	31	14	25	192
DB Industria tessile	21	11	13	23	16	15	19	14	24	33	189
N Sanità	8	4	4	8	2	11	23	25	47	45	177
K Attività immobiliari	15	10	8	8	8	6	24	34	22	21	156
DH Industria gomma	10	7	8	10	4	6	15	21	15	21	117
DA Industria alimentare	18	5	3	6	11	6	13	16	17	6	101
O Servizi pubblici	10	7	8	7	6	5	9	21	7	15	95
I Trasporti	2	2	3	4	5	0	3	19	33	22	93
G52 Commercio dettaglio	4	13	4	6	5	10	9	12	9	14	86
DM Industria mezzi trasporto	12	9	8	4	4	6	6	11	9	11	80
DD Industria legno	8	5	3	5	1	4	5	8	10	14	63
DN Altre industrie	4	10	4	4	5	2	13	6	6	8	62
G51 Commercio ingrosso	2	1	1	1	3	3	13	8	15	14	61
DL Industria elettrica	7	1	3	6	3	5	11	5	6	9	56
L Pubblica amministrazione	21	3	6	1	2	2	4	2	8	3	52
G50 Commercio riparazione auto	4	3	2	3	0	6	7	3	10	6	44
DE Industria carta	6	4	1	2	0	3	2	8	3	4	33
E Elettricità gas acqua	11	4	0	1	1	1	3	1	1	3	26
Vari	4	6	6	13	4	5	6	10	9	11	74
<b>TOTALE</b>	<b>661</b>	<b>528</b>	<b>572</b>	<b>827</b>	<b>609</b>	<b>544</b>	<b>647</b>	<b>986</b>	<b>877</b>	<b>1.066</b>	<b>7.317</b>


<sup>173</sup> Fonte: Flussi INAIL Regioni 2012.

Nel corso degli anni si assiste ad un significativo cambiamento delle patologie professionali segnalate. Infatti dal 2001 si registra un decremento delle ipoacusie e, a parità di numero di segnalazioni, un concomitante incremento di altre patologie.

La crescita di “altre patologie” appare connessa anche ad una maggiore capacità di riconoscimento diagnostico e di conseguenti segnalazioni da parte degli operatori sanitari e non.

Bergamo è la provincia destinataria del maggior numero di denunce INAIL nell’anno 2009 e nel quinquennio 2005-2009<sup>174</sup>.

**Malattie professionali denunciate all’INAIL periodo 2005 – 2009  
distribuzione percentuale tra Province lombarde**



**Aggregazione per gruppo diagnostico casi di MP registrate dall’ASL di Bergamo**

Tipo Patologie	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	totale	Freq. %	Lombardia
ipoacusia	464	406	367	303	337	312	346	614	546	492	4.187	58%	64,6%
muscoloscheletriche	46	74	66	81	108	117	143	224	373	473	1.705	24%	13,9%
tumori	29	28	23	37	31	28	44	42	51	36	349	5%	8,4%
Allergopatie	53	39	39	48	46	30	43	38	45	22	403	6%	5,2%
App. Respiratorio	28	15	22	24	28	15	20	26	20	26	224	3%	6,1%
altre patologie	19	4	56	66	62	14	25	18	28	6	298	4%	1,9%
	<b>639</b>	<b>566</b>	<b>573</b>	<b>559</b>	<b>612</b>	<b>516</b>	<b>621</b>	<b>962</b>	<b>1.063</b>	<b>1.055</b>	<b>7.166</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

<sup>174</sup> Fonti: INAIL e Maproweb.

## 2. Metodologia della ricerca empirica e il contesto dell'indagine

A differenza dei dati ufficiali tutto sommato alquanto rassicuranti, i risultati della ricerca personalmente svolta fotografano una realtà tutt'altro che confortante.

La metodologia scelta per la ricerca è quella dell'intervista qualitativa<sup>175</sup>, che, stante il riferimento specifico dell'indagine ossia la tutela dei lavoratori non standard, è sicuramente la metodologia migliore rispetto alle altre metodologie qualitative e rispetto a quelle quantitative.

Lo scopo di questo lavoro, infatti, non è quello di raccogliere dati quanto piuttosto quello di comprendere la realtà. Se infatti è compito degli enti pubblici raccogliere i dati quantitativi tanto sull'attività ispettiva quanto sul numero degli infortuni e delle malattie professionali denunciate, al fine di valutare la diffusione quantitativa dei fenomeni, lo scopo di questo lavoro è piuttosto quello di verificare l'impatto reale sul mercato del lavoro degli strumenti regolatori previsti dal legislatore in tema di tutela della salute e prevenzione dei rischi per i lavoratori atipici.

Poiché l'approccio qualitativo indaga in profondità il fenomeno sociale, mentre l'approccio quantitativo ne misura l'estensione molteplici sono i riflessi della scelta sul numero e sulla tipologia delle persone da intervistare.

L'obiettivo di questa ricerca è stato quello di arrivare ad intervistare un numero di quindici/venti soggetti, che, considerato lo scopo ultimo di questo lavoro ossia quello di effettuare una ricerca

---

<sup>175</sup> Sul tema si veda MONTESPERELLI, *L'intervista ermeneutica*, Milano, 1998; SILVERMAN, *Come fare ricerca qualitativa: una guida*, Bari, 2002.

qualitativa limitata alla Provincia di Bergamo, rappresenta un numero adeguato per raccogliere un numero sufficientemente ampio di opinioni ed esperienze personali, al fine di rendere significativa e sufficientemente solida la ricerca sul piano della correttezza scientifica.

La ricerca ha compreso una fase iniziale in cui si è cercato di creare una mappatura del mercato del lavoro atipico in provincia di Bergamo. Ciò ha consentito di delineare il disegno della ricerca e di circoscrivere le aziende all'interno delle quali sono state contattate le persone intervistate.

Le interviste sono state realizzate personalmente tra aprile e ottobre 2012. Si è trattato di uomini e donne che stavano lavorando o avevano appena terminato di lavorare, anche tramite agenzie di somministrazione, nel settore metalmeccanico, chimico, della distribuzione commerciale e dell'assistenza domiciliare.

Un aspetto rilevante delle interviste riguarda il luogo d'incontro, che è sempre stato stabilito dai soggetti intervistati, la cui maggiore preoccupazione ha riguardato la discrezione e l'anonimato rispetto ai colleghi e datori di lavoro.

E' stata rivolta particolare attenzione all'*incipit* dell'intervista e, quindi, alla formulazione della domanda generativa, che è stata guidata dal duplice intento di comunicare all'intervistato/a l'oggetto e gli obiettivi peculiari della ricerca e al contempo di porre una domanda ampia ed aperta, tale da favorire il processo di produzione di senso all'interno della narrazione della propria storia.

La domanda formulata, quindi, non è stata mai direttiva, con l'indicazione dei contenuti specifici o di uno schema guida



strutturato e limitante; è stato infatti chiesto agli/lle intervistati/e di raccontare la loro storia lavorativa, partendo dal punto che preferivano, mentre in un secondo momento è stato chiesto loro di parlare dell'aspetto della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le interviste, audioregistrate, sono state trascritte volutamente in maniera incompleta e parziale, in ragione degli obiettivi della ricerca e del pubblico al quale l'indagine è rivolta.

### **3. La cultura della salute per i lavoratori atipici e i possibili livelli di sottodenuncia delle malattie professionali e degli infortuni: i risultati della ricerca**

La frammentarietà dell'identità come individuo e come lavoratore determina uno sgretolamento della cultura della salute e della sicurezza per i lavoratori flessibili. Infatti, l'individuo attraverso la propria esperienza lavorativa assimila un insieme di credenze, norme, atteggiamenti e pratiche che caratterizzano la cultura della sicurezza<sup>176</sup>. Ora, quanto più questa esperienza è frammentata tanto più risulta difficile assimilare una completa cultura della sicurezza.

Inoltre, la cultura della sicurezza oltre ad essere una costruzione individuale è anche una costruzione collettiva, propria di un luogo

---

<sup>176</sup>DOUGLAS, *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*, London, Routledge, 1992, tr. it. *Rischio e colpa*, Bologna, 1996; TURNER, "The Sociology of Safety", in BLOCKEY (eds), *Engineering Safety*, London, McGraw Hill, 1992.

di lavoro, che si forma attraverso l'interazione tra gli individui, condividendo le esperienze<sup>177</sup>.

Dallo studio condotto, realizzato attraverso interviste narrative con lavoratori atipici, emerge che, a differenza dei prestatori che occupano ruoli più marginali nella filiera produttiva, i lavoratori che ricoprono ruoli centrali possiedono un'elevata conoscenza dei rischi e una più solida cultura della sicurezza. Sicché, per i lavoratori meno integrati la conoscenza dei rischi risente di una scarsa cultura della sicurezza.

I lavoratori atipici ed i lavoratori a tempo determinato hanno una minore capacità di individuare i fattori di rischio sul luogo di lavoro.

La loro minore integrazione nei processi di lavoro, il minore coinvolgimento nelle attività sindacali, la frammentazione della loro esperienza lavorativa, comportano una minore consapevolezza dei rischi.

Inoltre, poiché i bisogni più urgenti dei lavoratori atipici sono legati all'esigenza di guadagnare di più e alla paura di perdere il lavoro, l'attenzione alla propria salute passa in secondo piano.

Dalle interviste svolte *face-to-face* ai lavoratori atipici è emerso che all'interno dello stesso luogo di lavoro la cultura della sicurezza è veicolata dalla struttura del lavoro (gli strumenti, le procedure, le normative), ma è soprattutto determinata dall'organizzazione del lavoro ed è costruita nel tempo attraverso le esperienze dei singoli individui, coinvolti in maniera diversa nel processo di lavoro secondo il contratto o l'azienda di appartenenza.

---

<sup>177</sup>ODELLA, GHERARDI, NICOLINI, "La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro", in Sviluppo e Organizzazione, n. 162, 1997, pp. 15-30.

Nell'ambito dello stesso luogo di lavoro e, in alcuni casi, fianco a fianco nelle stesse mansioni esistono differenti livelli individuali di percezione del rischio, in ragione della posizione del lavoratore nel processo di lavoro.

Il fattore contrattuale finisce, infatti, per rilevare fortemente sulla consapevolezza o meno delle situazioni di rischio connesse alla mansione lavorativa a cui il prestatore risulta adibito tanto che dall'indagine condotta è emerso come rispetto ad un lavoratore con contratto a tempo indeterminato un lavoratore manuale con contratto atipico adibito ad uguali mansioni percepisce in misura ridotta i rischi ai quali è sottoposto.

Il lavoratore atipico svolge spesso la sua mansione senza aver ricevuto una specifica formazione e senza essere perfettamente a conoscenza dell'ambiente di lavoro e dei rischi ad esso connessi.

Accanto al maggior rischio di subire un infortunio o di contrarre una malattia, diretta conseguenza di una scarsa cultura della salute, vi è una minore capacità di individuare e di denunciare una situazione di rischio o di una malattia professionale.

Per il lavoratore atipico l'ostacolo maggiore al processo di riconoscimento della malattia professionale è il percorso lavorativo che affronta, frammentato, disomogeneo, variabile per il tipo di mansioni alle quali viene adibito e per i luoghi di lavoro.

La frammentazione del percorso lavorativo impedisce l'approfondimento della conoscenza del legame che intercorre tra il lavoro svolto e la propria condizione di salute, complicando, inoltre, il lavoro svolto dagli istituti adibiti alla prevenzione, alla vigilanza e

alla tutela, poiché è difficile attribuire in maniera certa le cause e le responsabilità delle malattie professionali.

Siffatte considerazioni possono riguardare anche gli infortuni, almeno quelli più lievi. Infatti, a causa della posizione di assoggettamento in cui grava il lavoratore atipico rispetto al datore di lavoro, per paura di perdere il posto o di non avere il contratto rinnovato, un infortunio di lieve entità può facilmente non essere denunciato.

### *3.1 I rischi connessi al genere.*

I fattori di rischio legati al genere realizzano una precisa differenziazione tra uomini e donne.

Le donne soffrono di più dello stress connesso al lavoro, di malattie infettive, di problemi muscolo-scheletrici degli arti superiori, di dermopatie nonché di asma ed allergie.

I disturbi muscolo-scheletrici rappresentano una patologia ricorrente tra uomini e donne, ma per quanto attiene queste ultime essi devono essere correlati con le carenze ergonomiche degli ambienti di lavoro. Infatti, accade spesso che l'attività lavorativa venga svolta in posizioni innaturali, con mansioni monotone e ripetitive.

Per le lavoratrici vi è un ulteriore fattore di rischio che è dato dall'impiego di attrezzature scorrette perché non concepite per l'uso delle donne.

Altro rischio prevalente per il settore femminile è quello legato allo stress lavoro correlato: l'esposizione delle donne a questo fattore

va ricercato nella segregazione del lavoro e delle loro crescenti responsabilità domestiche e familiari, nella discriminazione.

Inoltre, la maggiore presenza delle donne nei settori che espongono al pubblico rende le lavoratrici maggiormente esposte al rischio di malattie infettive rispetto agli uomini.

Un discorso a parte meritano, infine, le lavoratrici immigrate, presenti in misura molto elevata in attività caratterizzate da bassi salari e scarso tasso di sindacalizzazione. Svolgono spesso attività di assistenza domiciliare in condizioni di lavoro disagiate con un'amplificazione della esposizione al rischio da ricercare in vari fattori, come quello culturale e linguistico.

### *3.2 I rischi connessi all'età e alla provenienza.*

Costituisce fattore di rischio specifico per i giovani lavoratori la mancanza di esperienza, l'immatunità fisica e psicologica che spesso li porta ad affrontare l'attività lavorativa in modo inadeguato senza la dovuta considerazione delle condizioni di rischio a cui possono trovarsi esposti.

La maggior parte dei giovani, infatti, non sono a conoscenza dei loro diritti e dei corrispondenti doveri del datore di lavoro; sono restii a parlare apertamente dei problemi e più propensi ad accontentare il loro nuovo datore di lavoro accettando compiti che vanno al di là delle proprie capacità lavorative.

I giovani prestatori di lavoro hanno una inadeguata o addirittura assente formazione in materia di sicurezza; una scarsa consapevolezza dei rischi ai quali sono esposti; una insufficiente

esperienza e familiarità con il lavoro che svolgono e con l'ambiente circostante.

Ad aumentare la rischiosità dell'attività lavorativa dei giovani prestatori vi è, inoltre, l'inadeguatezza dell'organizzazione aziendale e della sicurezza in genere.

Si è riscontrato, infatti, nelle realtà aziendali considerate una mancanza di informazioni, formazione e addestramento in materia di sicurezza; l'assegnazione di compiti che vanno oltre le capacità dei giovani lavoratori; una sorveglianza assente o carente.

Per quanto riguarda la provenienza, dalla ricerca è emerso che i lavoratori stranieri oltre a svolgere le mansioni più pericolose e faticose, spesso svolgono anche turni gravosi.

Per questa tipologia di lavoratori i comuni rischi di insalubrità degli ambienti di lavoro sono amplificati dalla poca conoscenza della lingua e dalla scarsa sensibilità alla prevenzione a cui si aggiunge la tendenza a non denunciare le situazioni di pericolo per il timore di perdere il posto di lavoro.

La scarsa conoscenza della lingua italiana crea, inoltre, ulteriori difficoltà nelle attività di formazione, informazione e addestramento, nella comprensione della segnaletica nonché nella comunicazione informale, elemento essenziale nella gestione dell'attività lavorativa.

#### **4. I lavoratori atipici come principali destinatari della formazione**

Dai risultati dell'indagine svolta emerge con estrema chiarezza come l'obbligo di formazione in capo al datore di lavoro diviene

ancora più doveroso nel caso di giovani lavoratori o lavoratori inesperti, di immigrati e in generale di tutti quei lavoratori che vengono inseriti nei contesti lavorativi con contratti temporanei.

Il dovere di formazione, infatti, in presenza di lavoratori giovani o inesperti<sup>178</sup>, risulta ancora più intenso perché diretto a fronteggiare condizioni di rischio connesse con le caratteristiche soggettive del lavoratore o con le modalità di inserimento nell'organizzazione aziendale.

Il Testo Unico nell'individuare l'obbligo di valutazione dei rischi riferito al fattore età avrebbe dovuto prevedere misure specifiche a favore dei giovani lavoratori, recependo l'elaborazione giurisprudenziale che prevede un obbligo di sicurezza rafforzato in presenza di un giovane alle prime esperienze di lavoro.

Secondo la Corte Suprema<sup>179</sup> al datore di lavoro non spetta solamente l'osservanza dei precetti relativi alle macchine impiegate o a specifiche lavorazioni, ma anche l'adozione di misure relative all'organizzazione del lavoro, tali da evitare che lavoratori inesperti siano coinvolti in lavorazioni pericolose, ed all'informazione dei dipendenti sui rischi e la pericolosità di macchine o lavorazioni. E tale dovere si atteggia in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti e si esalta in presenza di apprendisti nei cui confronti la legge pone a carico del datore di lavoro precisi obblighi di formazione e addestramento, tra i quali non può che primeggiare l'educazione alla sicurezza del lavoro.

---

<sup>178</sup>Cass. Pen., Sez. IV, 12 febbraio 2009, n.6195.

<sup>179</sup>Cass. 18 maggio 2007, n.11622, in Repertorio Sicurezza sul lavoro, Italia Oggi – Cassazione.net, 2010.

La giurisprudenza, quindi, forte anche dei contenuti dell'art.28 del d. lgs. n.81 del 2008, nel caso di infortunio occorso al lavoratore assunto con le forme contrattuali atipiche indagherà scrupolosamente non solo circa l'idonea applicazione delle misure di sicurezza ma anche in merito alla corretta e specifica informazione e formazione.

Quanto detto vale anche per i lavoratori esperti, perché l'esistenza di una pregressa esperienza di lavoro non rende superfluo l'impartire le necessarie istruzioni a meno che le specifiche caratteristiche del rapporto non consentano di pervenire ad un motivato giudizio di inutilità<sup>180</sup>.

Infatti, *“la posizione tipica di garanzia del datore di lavoro non subisce alcuna svalutazione per la particolare qualificazione professionale dei collaboratori, la cui naturale maggiore autonomia rispetto ai dipendenti non qualificati, non arriva a consentire che rimanga eluso l'obbligo delle misure minime di prevenzione (libretto di istruzioni dei macchinari, schermature protettive nei casi di trattamento di sostanze chimiche o esplosive, strumenti per il dosaggio dei componenti trattati etc.) che il soggetto responsabile della sicurezza è obbligato a fornire, ancor prima di ogni dovere di informazione e di formazione che in ogni caso non è nemmeno escluso nei termini quanto meno essenziali”*<sup>181</sup>.

---

<sup>180</sup>Cass. pen., 26 marzo 2004, n.14875, in Repertorio sicurezza sul lavoro, Italia Oggi – Cassazione.net, 2010.

<sup>181</sup>Cass. pen., 26 marzo 2004, n.14875, in Repertorio sicurezza sul lavoro, Italia Oggi – Cassazione.net, 2010.



## Conclusioni

La nozione di atipicità nel nostro Paese sembra essere stata interpretata come possibilità per l'imprenditore di modificare in qualsiasi momento le condizioni del rapporto di lavoro ( e quindi anche le modalità di cessazione) con il proprio dipendente e non, come sarebbe auspicabile, come strumento in grado di rendere flessibile l'organizzazione stessa del lavoro mantenendo però un adeguato livello di tutela nei confronti dei beneficiari di tali contratti.

Il giudizio circa tale tipo di approccio è essenzialmente negativo sotto il profilo della prevenzione e dei risultati, in quanto dopo l'edificazione di un modello normativo tutto sommato coerente nei suoi principi ispiratori e nei suoi istituti giuridici, questa strategia occupazionale ha rivelato una forte carenza in termini di realizzazione degli obiettivi di sicurezza, salute e tutela.

Molto spesso, infatti, le tutele di legge rimangono solo sulla carta, restando prive di un'effettiva applicazione in concreto.

La valutazione dovrebbe realmente tener conto della presenza di lavoratori temporanei e atipici, del loro numero, delle mansioni e dei rischi generici e specifici ai quali possono essere esposti, ed anche considerare che l'inserimento di un numero variabile di questi lavoratori può comportare modifiche all'assetto organizzativo e, quindi, essere un rischio aggiuntivo per l'insieme delle maestranze.

Un ruolo fondamentale ed imprescindibile è stato riconosciuto dal correttivo del 2009 all'attività di valutazione dei rischi presenti nell'impresa, compresi quelli a cui sono esposti i lavoratori flessibili.

Questo è sicuramente l'elemento principe che caratterizza l'aspetto prevenzionale del sistema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: grazie ad un costante controllo delle condizioni aziendali, vengono individuate le azioni di prevenzione, pianificandone l'attuazione.

Si tratta di una valutazione concreta, che deve tradursi in un documento scritto in cui si programmano le misure di intervento più adeguate, da custodire in azienda, da aggiornare a seguito dell'intervento di significative modifiche del processo produttivo e, soprattutto, da integrare con l'eventuale documentazione attestante la valutazione di rischi particolari.

La valutazione dei rischi ed il documento di valutazione rappresentano, almeno dal punto di vista funzionale, momenti inscindibili di un unico fondamentale obbligo cui il datore di lavoro è tenuto, obbligo che può essere assolto con il coinvolgimento e la collaborazione di tutte le figure aziendali che svolgono un ruolo determinante nell'ambito del sistema prevenzionale.

Purtroppo, però, l'effettività e l'efficacia del modello prevenzionale, imperniato sulla descritta valutazione dei rischi e sulla redazione del relativo documento, sono seriamente compromesse da due misure che intervengono a ridurre la portata dei descritti obblighi. La prima riguarda le aziende familiari e le piccolissime imprese che hanno fino a 10 dipendenti, non soggette a particolari fattori di rischio: esse possono evitare (fatti salvi i

lavoratori in somministrazione) la redazione del documento di valutazione del rischio mediante un'autocertificazione nella quale attestare di aver effettuato la valutazione. La seconda misura concerne le piccole e medie imprese, che possono elaborare un documento di valutazione dei rischi secondo procedure standardizzate e semplificate.

L'effetto di tali disposizioni su un sistema produttivo caratterizzato da una elevata percentuale di medie e piccole imprese, non governato da una rete efficiente di servizi di vigilanza e di controllo, è stato quello di trasformare gli obblighi di valutazione dei rischi e di redazione dei relativi documenti in meri oneri burocratici di redazione di un modulo o, peggio ancora, di una semplice formale autocertificazione.

In tema di valutazione dei rischi specifici di ogni tipologia contrattuale, nonostante la rilevante novità introdotta dal d.lgs. n.106 del 2009, si riscontrano ancora oggi alcune problematiche applicative, con specifico riferimento a peculiari forme di impiego atipico.

Dall'indagine svolta emergono alcuni punti critici che possono essere sinteticamente indicati come segue:

-difficoltà circa la reale applicabilità di alcune misure di tutela quali: formazione; inadeguatezza dei tempi ai fini dell'apprendimento; scarsa integrazione con i processi tecnici ed organizzativi aziendali; scarsa assimilazione delle procedure antinfortunistiche;

-in materia di emergenze sembra che non si sia ancora provveduto all'acquisizione di modelli comportamentali adeguati ed emergono

sempre più spesso resistenze datoriali ad assumere adeguati modelli e procedure in proposito;

-assenza di un'adeguata vigilanza sull'applicazione delle misure;

-emarginazione del lavoratore atipico rispetto al processo e all'organizzazione del lavoro;

-difficoltà ad effettuare i controlli sanitari a causa della variabilità del profilo di rischio, dell'inadeguatezza dei tempi ai fini del controllo longitudinale, della non facile esecuzione del monitoraggio biologico e della complessa ricostruzione di una sintomatologia e degli effetti dell'esposizione;

-difficoltà nell'applicazione del principio della massima sicurezza tecnologicamente possibile a causa della discontinuità dell'impiego, dell'utilizzazione di ambienti di volta in volta diversi, della mutevolezza dei contesti organizzativi.

Emerge, dunque, con chiarezza che al tanto declamato ampliamento del campo soggettivo delle tutele, attuato con il d. lgs. n.81 del 2008 non è seguito un riscontro ordinamentale capace di mitigare le peculiari criticità di talune forme di impiego.

I lavoratori atipici, per le particolari modalità di svolgimento della prestazione, necessitano, rispetto ai lavoratori stabilmente inseriti in un determinato contesto produttivo o di lavoro, non solo dello stesso livello di protezione ma anche di un livello superiore perché meno informati ed esposti, almeno in alcuni settori, a maggiori rischi di infortuni e malattie professionali.

La sfasatura tra l'ampia definizione di "lavoratore" contemplata dall'art.2 del d. lgs. n.81 del 2008 e gli effetti è evidente.

Infatti, la formalistica applicazione del principio di parità di trattamento, accolta dall'art.3 del Testo Unico, risulta palesemente insufficiente a garantire a tali lavoratori una tutela reale ed effettiva.

Per i lavoratori atipici è dunque fondamentale la previsione di norme specifiche e, se del caso, aggiuntive, che tengano conto delle concrete modalità di esecuzione del lavoro, contemplando, pertanto, una formazione supplementare ed una informazione specifica ed adeguata alle caratteristiche del lavoro e del relativo contratto.

Per rispondere realmente ad una finalità di prevenzione, la risposta dell'ordinamento, così come delle parti sociali e di tutti gli attori coinvolti, non dovrebbe sostanzarsi in una mera assimilazione delle tipologie atipiche al modello standard, ma dovrebbe essere di tipo gestionale ed organizzativo, in modo da considerare effettivamente, nella valutazione dei rischi e nella loro gestione quotidiana, la complessità dei nuovi e sempre più variabili assetti organizzativi d'impresa.

La possibile soluzione delle morti bianche e degli infortuni sul lavoro, in un Paese come il nostro, che conosce da tempo una delle legislazioni più avanzate, è di ordine sostanziale ed impone di intervenire su un articolato insieme di fattori organizzativi, culturali e comportamentali ancora profondamente radicati negli ambienti di lavoro e rispetto ai quali ogni intervento legislativo appare poco efficace.

Accanto a buone norme servono comportamenti concreti e quotidiani di tutti gli attori coinvolti: dagli imprenditori agli stessi

lavoratori e, via via, ai vari organi e soggetti chiamati a vigilare sulla corretta attuazione delle leggi.

Una moderna cultura della sicurezza richiede il superamento della prospettiva ipertecnicistica e specialista della sicurezza sul lavoro, che spesso risulta priva di adeguati collegamenti con gli aspetti concreti della prestazione lavorativa, con la direzione del personale e con i centri di decisione strategica in merito all'organizzazione del lavoro.

Si avverte la necessità di sviluppare prassi virtuose, che possano colmare i vuoti di tutela nonché di affiancare al dettato normativo linee guida, mettendo a punto modelli di gestione della salute e sicurezza che compensino la maggiore vulnerabilità di questi lavoratori e garantiscano l'auspicato innalzamento dei livelli di effettività e di lavoro "sicuro".

Sempre in quest'ottica deve essere rafforzato il ruolo della bilateralità, riconoscendole un assetto compiuto, anche di matrice contrattuale, non solo nell'ambito dell'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ma anche in tema di "negoziazione" delle misure minime di salute e sicurezza in favore dei lavoratori atipici, nonché circa la previsione di una più efficace attività di informazione e formazione.

Bisogna puntare tutto sulla formazione di una vera cultura della prevenzione senza la quale sarebbe davvero difficile ottenere risultati concreti.

La cultura della prevenzione deve divenire un convincimento diffuso e non un'imposizione: un'adesione all'idea della prevenzione come problema della collettività nel suo complesso prima ancora che

dei singoli. In altre parole occorre prendere in considerazione la necessità del rispetto delle esigenze di sicurezza nella programmazione del processo produttivo, considerando la protezione della salute dei lavoratori non un elemento a sé stante ma quale momento tipico ed ordinario dell'organizzazione dell'attività produttiva, che richiede la partecipazione obbligatoria e periodica a corsi di formazione e informazione anche da parte degli stessi datori di lavoro.

Per la realizzazione di ambienti di lavoro più sicuri si rende necessaria l'attuazione di forti incentivazioni fiscali relative all'acquisto di tutto il materiale e le attrezzature obbligatorie.

La vera battaglia per ambienti di lavoro più sicuri deve passare, quindi, attraverso la modernizzazione dei contesti organizzativi, dei modelli gestionali del lavoro e, dunque, attraverso l'innovazione del mercato del lavoro, perché vincoli obsoleti e norme inesigibili conducono inevitabilmente ad abusi nonché all'"esternalizzazione" del rischio che, come noto, sono alcune delle principali cause delle tante tragedie sul lavoro.

Concludendo, la cultura della prevenzione non rappresenta solo un obiettivo da perseguire, ma costituisce una vera e autentica sfida: le acquisizioni scientifiche e le nuove tecnologie devono costituire un fattore di progresso, ma quest'ultimo per realizzarsi deve esaltare e valorizzare la personalità umana.

## Bibliografia

AMBROSO, *Ambiente e sicurezza del lavoro*, Milano, 1978.

ANTONUCCI, *Il campo di applicazione “oggettivo” e “soggettivo” della nuova normativa in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori*, in *Dir. rel. Ind.*, 2008, 2.

ARRIGO, *La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nell'ordinamento comunitario*, in CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario, VIII, Ambiente e sicurezza del lavoro* (a cura di RUSCIANO e NATULLO), Torino, 2007.

BACCHINI, *Commento al “Testo Unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro*, Venezia, 2011.

BACCHINI, *Informazione, formazione, addestramento ed istruzione ex d.lgs. n.626/94*, in *Ig. e secur. lav.*, 1998, 3.

BACCHINI, *La figura del preposto nella legislazione di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro*, in *Ig. sic. lav.*, 2000, n.1.

BACCHINI, *La valutazione dei rischi*, in *Ig. sic. lav.*, 2008.

BACCHINI, *Lavoro ripartito o “job sharing”*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano, 2004.

BALANDI, *Individuale e collettivo nella tutela della salute nei luoghi di lavoro: l'art.9 dello Statuto*, in *Lav. dir.*, 1990.

BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enc. giur.*, IX, Roma, 1989.

BALDUCCI, *La salute in fabbrica: tutela giudiziaria e autotutela sindacale*, in *Riv. giur. lav.*, 1977,I.

BARBERA, *Commento all'art. 2 della Costituzione*, in BRANCA (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Bologna Roma, 1975.

BASENGHI, *La ripartizione intersoggettiva degli obblighi prevenzionistici nel nuovo quadro legale*, in GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro. Commento ai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 19 marzo 1996, n. 242*, Giuffrè, Milano, 1995.



BENACH, AMABLE, MUNTANER AND BENAVIDES, ‘*Working conditions—The consequences of flexible work for health: Are we looking at the right place?*’, *Journal of Epidemiology and Community Health*, n. 56, 2002.

BENACH, MUNTANER, “*Precarious employment and health: developing a research agenda*”, *Journal of Epidemiology and Community Health*, 61, 276-277, 2007.

BENAVIDES et al., ‘*Associations between temporary employment and occupational injury: what are the mechanisms?*’, *Occupational and environmental medicine*, 63, 2006.

BERTOCCO, *La tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*, in CARINCI (diretto da), *Diritto del lavoro. Commentario*, Torino, 2008.

BIAGI, TIRABOSCHI, in BIAGI, MAIANI, PISPISA, TIRABOSCHI, *Tipologie di lavoro “atipico” e tutela dell’ambiente di lavoro*, Roma, IIMS, 2000.

BIANCHI D’URSO, *Profili giuridici della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Napoli, 1980.

BIGLIAZZI GERI, *Persona e lavoro*, in Atti del XIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati, Padova, 1994.

BRIGNONE, *Certezza del diritto e sicurezza del lavoro*, in *Dir. prat. lav.*, 1996.

BRIGNONE, *Datore di lavoro, delega di funzioni e unità produttiva*, in *Dir. prat. lav.*, 1996.

BRIGNONE, *Valutazione dei rischi: primi chiarimenti*, in *Dir. prat. lav.*, 1995, n.37.

CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Torino, 2005.

CARINCI, *La telenovela del T.U. sulla sicurezza*, in *Arg. dir. lav.*, 2008, 2.

CARUSO, *L’Europa, il diritto alla salute e l’ambiente di lavoro*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza, Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.

CASAVOLA, *Tutela costituzionale dei diritti inviolabili*, in *Dir. uomo*, 1991.

CESTER, *Sicurezza sul lavoro e formazione*, in *Dir lav.*, 2000.

CIUCCIOVINO, *Tutela del prestatore di lavoro, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà*, in CARINCI-CESTER (a cura di), *Somministrazione, comando, appalto, trasferimento d'azienda, Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n.276*, coordinato da CARINCI, Milano, 2004.

COLATO, *La partecipazione responsabile dei lavoratori alla sicurezza*, in *Ig. e secur. lav.*, 1997, 6.

COOPER, "The changing psychological contract at work", *Occupational Environmental Medicine*, 59(66), 355, 2002.

COTTINELLI, *La valutazione dei rischi nel d.lgs. n.626 del 1994*, in *A&S*, 1995, n.29.

CULOTTA, *Datore di lavoro, dirigenti e preposti: obblighi prevenzionali e poteri di delega*, in *Doss. amb.*, 1994, n.28.

D'ORSI, NARDA, SCARLINI e VALENTI, *La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Manuale del medico competente secondo il D. Lgs. n.81/2008 S.M.I.*, Roma, 2010.

DE FUSCO, CACCIAPAGLIA, PIZZUTI, *Le collaborazioni dopo la riforma del mercato del lavoro*, in *Inf. Pirola*, 2003, n.42.

DE LUCA TAMAJO, *Dal lavoro parasubordinato al lavoro "a progetto"*, *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"*, n.25/2003, in <http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/default.htm>.

DEL PUNTA, *Diritti della persona e contratto di lavoro*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 2006.

DEL PUNTA, *Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, Salute e Sicurezza, Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.

DEL PUNTA, *Diritti ed obblighi del lavoratore: informazione e formazione*, in MONTUSCHI, *Ambiente, sicurezza e lavoro. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.

DEL PUNTA, *Riforma Biagi: il contratto di lavoro intermittente*, in Guida lav., 2004, n.14.

DI LECCE, *Aspetti innovativi e riflessi sull'organizzazione del lavoro della normativa prevenzionale*, in AA.VV., *Sicurezza del lavoro e trasformazioni organizzative*, a cura di FREY, EGEA, Milano, 1996.

D'ORSI, NARDA, SCARLINI e VALENTI, *La sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Manuale del medico competente secondo il D. Lgs. n.81/2008 S.M.I.*, Roma, 2010, p.389 e ss.

DOUGLAS, *Risk and Blame: Essays in Cultural Theory*, London, Routledge, 1992, tr. it. *Rischio e colpa*, Bologna, 1996.

DOVERE, *Sicurezza: estinzione agevolata di illeciti puniti con sanzione pecuniaria*, in Guida al lav., 2010, 1.

EVANGELISTA, *Procedimenti e mezzi di tutela della salute in azienda*, Milano, 1984.

FANTINI, GIULIANI, *Salute e sicurezza sul lavoro*, in AMOROSO, DI CERBO, MARESCA, *Diritto del lavoro. La Costituzione, il Codice Civile e le leggi speciali*, Milano, 2009.

FERRANTE, *Il tempo di lavoro fra persona e produttività*, Torino, 2008.

FERRARO, *Il datore di lavoro e l'obbligazione di sicurezza: attribuzione di compiti e delegabilità di funzioni nel complessivo quadro dei nuovi adempimenti*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.

FIORAVANTI, *Delega di funzioni, doveri di vigilanza e responsabilità penale*, in Giur. it., 1993, II.

FOCARETA, *Delega di funzioni e responsabilità penale in materia di sicurezza*, in AA.VV., *L'obbligazione di sicurezza*, in Quad. dir. lav. rel. Ind., 1993, n.14.

FOCARETA, *La sicurezza del lavoro dopo il decreto legislativo n.626 del 1994*, in Dir. rel. Ind., 1995.

GAGLIANO CANDELA, *Il contenuto prevenzionale dell'art. 2087 codice civile*, in Giur. it., 1978, IV, col. 252.

GALANTINO, *Il contenuto dell'obbligo di sicurezza*, in GALANTINO (a cura di), *La sicurezza del lavoro*, Milano, 1996.

GALANTINO, *La riforma del mercato del lavoro*, Torino, 2004.

GALANTINO, *La sicurezza sul lavoro*, Milano, 1996.

GALLI, *Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*, in PAIS (a cura di), *La nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81*, Roma, 2008.

GALLO, *Lavoro a progetto: problemi applicativi e schemi guida di gestione della sicurezza*, in *Ambiente&Sicurezza*, 2004, n.6.

GIOVANI, *La riforma delle collaborazioni coordinate e continuative*, in *Mass. giur. lav.*, 2004, n.2.

GIOVANNONE, *Le modifiche al regime sanzionatorio del Testo Unico sicurezza*, in *Guida al lav.*, 2009, n.15.

GOTTARDI, *Il diritto del lavoro nelle imprese socialmente responsabili*, in *Lav. dir.*, 2006.

GRAGNOLI, *L'informazione nel rapporto di lavoro*, Torino, 1996.

GREMIGNI, *Sicurezza del lavoro: obbligo e formazione dei responsabili*, in *Guida al lav.*, 2006, n.9.

GUARINIELLO, *Obblighi e responsabilità delle imprese nella giurisprudenza penale*, in *Riv. giur. lav.*, 2001.

ICHINO, *Il lavoro e il mercato. Per un diritto del lavoro maggiorenne*, Milano, 1996.

ICHINO, *Somministrazione di lavoro, appalto*, in AA.VV., *Il nuovo mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n.276)*, coordinato da PEDRAZZOLI, Bologna, 2004.

LAI, *Flessibilità e sicurezza del lavoro*, Torino, 2006.

LAI, *Diritto della salute e della sicurezza sul lavoro*, Torino, 2010.

LAI, *La sicurezza del lavoro fra legge e contrattazione collettiva*, Torino, 2002.

LAI, *La sicurezza del lavoro nelle nuove tipologie contrattuali*, in Dir. merc. lav., 2005.

LAI, *Sicurezza del lavoro: aspettando il testo unico*, in Ig. sic. lav., 1999.

LAZZARI, *Brevi riflessioni in tema di tutela della salute e della sicurezza nel lavoro autonomo*, in PASCUCCI (a cura di), *Il Testo Unico sulla sicurezza del lavoro* (Atti del convegno di studi giuridici sul disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 aprile 2007 – Urbino, 4 maggio 2007), Roma.

LAZZARI, *Datore di lavoro e obbligo di sicurezza*, in I Working Papers di Olympus n.7/2012, in <http://olympus.uniurb.it/> .

LAZZARI, *Nuovi lavori e rappresentanza sindacale*, Torino, 2006.

LEACI e CAPUTO, *La nuova organizzazione per la sicurezza del lavoro nell'ambito delle normative comunitarie*, in Mass. giur. lav., 1995, fasc.1.

LEONE, *Le collaborazioni (coordinate e continuative ) a progetto*, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2004, n.1.

LEPORE, *La rivoluzione copernicana della sicurezza del lavoro*, in Lav. inf., 1994, n.22.

LEWCHUK, CLARKE, DEWOLFF, KING, *Employment Strain: The Hidden Costs of Precarious Employment*, Final Research Report for the WSIB Research Advisory Council, Canada, Toronto, 2006.

MAMMONE, *Salute territorio ambiente*, Padova, 1985.

MARGIOTTA, *La nuova mappa della sicurezza*, in Dir. prat. lav., 1996.

MARINO, *La responsabilità del datore per infortuni e malattie dal lavoro*, Milano, 1990.

MARTONE, *Campo di applicazione*, in BETTINI (a cura di), *Commentario alla sicurezza sul lavoro*, Milano, 1996.

MATTAROLO, *Lavoro intermittente. Definizioni e tipologie*, in BROLLO – MATTAROLO – MENGHINI(a cura di), *Contratti di lavoro flessibili e contratti formativi*, in *Commentario al d. lgs. 10 settembre 2003, n.276*, coordinato da CARINCI, Milano, 2004, n.14.

MAZZEO, articolo pubblicato su *Formazione e Cambiamento*, numero 30 Ottobre 2004.

MONEA, *Il d. lgs. n.626/94: un ruolo nuovo per il lavoratore*, in *Dir. prat. lav.*, 1995, 18.

MONTESPERELLI, *L'intervista ermeneutica*, Milano, 1998.

MONTUSCCHI, *Lavoro ripartito*, in AA.VV. *Il mercato del lavoro (d.lgs. 10 settembre 2003, n.276)*, coordinato da PEDRAZZOLI, Bologna, 2004.

MONTUSCHI, *Diritto alla salute e organizzazione del lavoro*, Milano, 1986.

MONTUSCHI, *I principi generali del d.lgs. 626/1994 e successive modifiche*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza, Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.

MONTUSCHI, *L'incerto cammino della sicurezza sul lavoro fra esigenze di tutela, onerosità e disordine normativo*, in *Riv. giur. lav.*, 2001.

NATULLO, La "massima sicurezza tecnologica", in *Dir. prat. lav.*, 1997.

NATULLO, *La tutela dell'ambiente di lavoro*, Torino, 1995.

NATULLO, *Lavori temporanei e sicurezza del lavoro*, in DE LUCA TAMAJO, RUSCIANO, ZOPPOLI (a cura di), *Mercato del lavoro. Riforma e vincoli di sistema. Dalla legge 14 febbraio 2003 n.30 al d. lgs. 10 settembre 2003 n.276*, Napoli, 2004.

NATULLO, *Principi generali della prevenzione e "confini" dell'obbligo di sicurezza*, in *Ambiente e sicurezza del lavoro* (a cura di RUSCIANO e NATULLO), *Commentario di Diritto del lavoro* diretto da CARINCI, Torino, 2007.

NAVARRETTA, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996.

NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, in *Ing. sic. lav.*, 2008, n.5.

NICOLINI, *Disposizioni generali: nuove definizioni e allargamento del campo di applicazione*, in BACCHINI (a cura di), *Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro*, in *Ig. sic. lav.*, 2008.

NICOLINI, *Tutela delle condizioni di lavoro*, Padova, 1991.

ODELLA, GHERARDI, NICOLINI, “La cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro”, in *Sviluppo e Organizzazione*, n. 162, 1997.

PACE, *Problematica delle libertà costituzionali*, Parte generale, Padova, 2003.

PASCUCCI, *3 agosto 2007- 3 agosto 2009. Due anni di attività legislativa per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il Titolo I del d. lgs. n.81/ 2008 modificato dal d. lgs. n.106 / 2009*, Quaderni di Olympus, n.3, Fano, 2011.

PASCUCCI, *Dopo la legge n. 123 del 2007. Titolo I del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .IT - 73/2008.

PEDRAZZOLI, *Tipologie contrattuali a progetto e occasionali. Commento al Titolo VII del D. Lgs. 276/03*, WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”, n.29/2004, in <http://www.lex.unict.it/eurolabor/ricerca/wp/default.htm>.

PERA, *Sulle prospettive di estensione delle tutele al lavoro parasubordinato*, in Riv. it. dir. lav., 1998, I.

PERSIANI, *Individuazione delle nuove tipologie tra subordinazione e autonomia*, in Arg. dir. lav., 2005.

PIZZORUSSO, *Il patrimonio costituzionale europeo*, Bologna, 2002.

POSTIGLIONE, *La tutela della salute nelle fabbriche e il ruolo del giudice*, in Riv. giur. lav. 1981, I.

PROIA, *Lavoro a progetto e modelli contrattuali di lavoro*, in Arg. dir. lav., 2003.

PROIA, *Alcune considerazioni sul cosiddetto mobbing*, in Arg. dir. lav., 2005.

RENGA, *La sicurezza del lavoro nelle prospettive nazionali e comunitarie*, in Lav dir., 1991.

REYNERI, *Sociologia del mercato del lavoro*, Bologna, 2005.

- REYNERI, *Sociologia del mercato del lavoro*, Bologna, 2002.
- RICCI, *La sicurezza sul lavoro. Evoluzione legislativa, esperienze applicative e prospettive di riforma*, Bari, 1999.
- RIVA SANSEVERINO, *Diritto del lavoro*, Padova, 1971.
- ROMBOLI, *La "relatività" dei valori costituzionali per gli atti di disposizione del proprio corpo*, in Pol. dir., 1991.
- ROMBOLI *La libertà di disporre del proprio corpo, sub art. 5, in Commentario del codice civile SCIALOJA e BRANCA*, a cura di GALGANO, Bologna-Roma, 1988.
- ROMEI, *Il campo di applicazione del d.lgs .n.626 del 1994 e i soggetti (artt.1,2,3)*, in MONTUSCHI (a cura di), *Ambiente, salute e sicurezza. Per una gestione integrata dei rischi da lavoro*, Torino, 1997.
- ROTELLA, *La nuova valutazione dei rischi*, in Ig. sic. lav., 2009, n.1.
- RUSSO, *La delega di funzioni in materia prevenzionistica*, in Dir. prat. lav., 2000, 14.
- SABATINI, *I diritti inviolabili dell'uomo nell'art. 2 della carta costituzionale*, in Nuova rass., 2004.
- SALERNO, *Considerazioni su alcune insufficienze e lacune del sistema prevenzionistico italiano*, in Securitas, 1965.
- SALERNO, *Diritto comunitario della sicurezza del lavoro*, Padova, 1990.
- SALVI, *Note sulla tutela civile della salute come interesse collettivo*, in BUSNELLI, BRECCIA (a cura di), *Tutela della salute e diritto privato*, Milano, 1978.
- SAMMARCO, *L'art. 2087 c.c. quale fonte di responsabilità penale*, in Giust. pen., 1987, fasc. II.
- SCARCELLA, *Il quadro generale delle novità. Il nuovo sistema sanzionatorio*, in PAIS (a cura di), *La nuova normativa di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81*, Roma, 2008.
- SILVERMAN, *Come fare ricerca qualitativa: una guida*, Bari, 2002.



SIMONCINI, LONGO, *Sub art. 32*, in BIFULCO, CELOTTO, OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino, 2006.

SMURAGLIA, *La persona del prestatore nel rapporto di lavoro*, Milano, 1967.

SMURAGLIA, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Milano, 1974.

SMURAGLIA, *La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma*, in *Tutela della salute negli ambienti di lavoro e malattie professionali*, collana diretta da ASSINI, Padova, 1989.

SMURAGLIA, *La tutela della salute del lavoratore tra principi costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1988.

SMURAGLIA, *Quadro normativo ed esperienze attuative in tema di sicurezza e igiene del lavoro: nuove prospettive di coordinamento ed interventi urgenti*, in *Riv. giur. lav.*, 2007, n.2, suppl.

SMURAGLIA, *Sicurezza del lavoro e obblighi comunitari. I ritardi dell'Italia nell'adempimento e le vie per uscirne*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I.

SMURAGLIA, *Sicurezza e igiene del lavoro. Quadro normativo. Esperienze attuative e prospettive*, in *Riv. giur. lav.*, 2001, I, n.4.

SMURAGLIA, *La sicurezza del lavoro e la sua tutela penale*, Milano, 1974.

SOPRANI, *Contratti a termine e sicurezza*, *Dir. prat. lav.*, 2008, n.41.

SOPRANI, *Il "TU sicurezza": novità, obblighi, responsabilità, sanzioni*, in BACCHINI (a cura di), *Speciale Testo Unico sicurezza del lavoro*, in *Ig. sic. lav.*, 2008.

SOPRANI, *Lavoro intermittente, a progetto, occasionale, part-time, ripartito e apprendistato*, in *Dir. prat. lav.*, 2004, n.16.

SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali e sicurezza del lavoro*, in AA.VV., *Come cambia il mercato del lavoro*, Milano, 2004.

SOPRANI, *Nuove tipologie contrattuali e sicurezza del lavoro*, in Dir. prat. lav., 2004.

SPAGNUOLO VIGORITA, *Responsabilità dell'imprenditore*, in *Nuovo trattato di diritto del lavoro*, diretto da RIVA SANSEVERINO e MAZZONI, Padova, II, 1971.

SPAGNUOLO VIGORITA, *Rilievi in tema di responsabilità del datore di lavoro*, nota a Trib. Milano, 7 settembre 1996, in Orient. giur. lav., 1996.

STOLFA, *Il ruolo del datore di lavoro e dei dirigenti*, in ZOPPOLI, PASCUCCI e NATULLO (a cura di), *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D. Lgs. 9 aprile 2008 n.81 aggiornato al D. Lgs. 3 agosto 2009 n.106*, Milano, 2010.

TIRABOSCHI, "Il lavoro a progetto e le collaborazioni occasionali", in *La Riforma Biagi* supplemento di Guida lav. n. 4/2003, nota 1.

TIRABOSCHI, *Il testo unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ottica del cambiamento dei modelli di produzione e organizzazione del lavoro*, Milano, 2009.

TIRABOSCHI, *Lavoro atipico e ambiente di lavoro: la trasposizione in Italia della direttiva 91/383/CE*, in Dir. rel. ind., n.3, 1996.

TREU, *La nuova legge sulla sicurezza sul lavoro: linee guida*, in Mass. giur. lav., 2007, 10.

TREU, *Lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavori atipici*, in Failla A. (a cura di), *Lavorare in un mondo che cambia*, Milano, 1994.

TULLINI, *I sistemi di gestione della prevenzione e della sicurezza sul lavoro*, in Giorn. dir. lav. rel. ind., 2010.

TULLINI, *La sicurezza sul lavoro tra diritto comunitario e diritto interno*, in PERLINGIERI, RUGGERI, *Diritto privato comunitario*, Esi, 2008, vol. II.

TURNER, "The Sociology of Safety", in BLOCKEY (eds), *Engineering Safety*, London, McGraw Hill, 1992.

VALLEBONA, *La riforma dei lavori*, Padova, 2004.

VALLEBONA, *Sicurezza del lavoro e insicurezza dell'impresa: le barbarie del diritto*, in BETTINI (a cura di), *Commentario alla sicurezza sul lavoro*, Milano, 1996.

ZANGARI, *Rappresentanze dei lavoratori e tutela della salute*, in *Dir. lav.*, 1973, I.

## Allegati

Le interviste:

*“Allora, parto dall’inizio. Ho cominciato a lavorare con la \*\*\* (casa di cosmetici), come telefonista, quelle che praticamente chiamano per fare promozioni. Lì ho lavorato quasi un anno, sempre part-time. Dopo praticamente ci avevano licenziate quasi tutte, perché hanno rinnovato il personale. Poi come apprendista in un negozio di detersivi. E lì era a tempo pieno ed era un contratto da apprendista. Non so quanto durava, però io ho durato due mesi, perché non era vivibile perché quando ho incominciato a lavorare lì ho scoperto di essere allergica. Dopo di che ho fatto sette mesi in una ditta di assemblaggio di agende, lì ho lavorato come somministrata e, comprese le proroghe, il lavoro è durato otto mesi, sino all’estate... In tutti i posti dove ho lavorato nessuno mi ha mai detto niente sui rischi e sui pericoli”. [D, 30]<sup>182</sup>*

*“Beh, ho iniziato ancora a 16 anni... Son partita da zero perché appunto mi è stato insegnato tutto, come cameriera sala, cameriera ai piani, barista, così un po’ di tutto. Poi ho cominciato nel campo dell’assistenza degli anziani. Poi... sì l’altra strada è questa qua che ho intrapreso dall’anno scorso... ho fatto con \*\*\*(agenzia per il lavoro) il corso per operatori nella grande distribuzione, ho preso l’attestato, e con \*\*\* appunto ho lavorato per \*\*\*, per... \*\*\*, \*\*\**

---

<sup>182</sup> D=DONNA; 30=ETA’.

*(nomi supermercati) e tuttora insomma...Solo in un supermercato mi hanno fatto fare un corso per la formazione sulla sicurezza ma è durato poco e non sono andata sempre. Secondo me per il lavoro che faccio non ci sono pericoli anche se da quando lavoro li ho sempre dolori alle braccia e al collo". [D, 28]*

*"Io vengo dal sud, Sicilia, Catania e da quando vivo qui lavoro come operaio in piccole ditte del settore metalmeccanico. Più o meno succede che vai a casa per Natale sperando che quando torni avrai ancora il lavoro. Praticamente ci sono questi colloqui, un giorno i due capi ti chiamano in questo ufficiotto e ti dicono se ti rinnovano il contratto per l'anno prossimo e le condizioni, che solitamente sono poco contrattabili insomma perché, un po' si piangono sempre che non ci sono i soldi. Se a dicembre, a Natale, ancora non sai niente, probabilmente vuol dire che non te lo rinnovano, di solito funziona così. Cioè come dire, dal momento in cui non ti dico niente, il tuo contratto scade a fine anno e quindi è ovvio che non sarà rinnovato. La sicurezza? Nessuno mi ha mai detto niente". [U, 27]<sup>183</sup>*

*"Ho sempre lavorato nelle ditte che producono detersivi. Il venerdì di solito entro le sei di sera mi arrivava un messaggino per dirmi "Ok lunedì puoi venire a firmare la proroga delle solite due settimane". Così è andata per 4 mesi, di due settimane in due settimane. Non facile per dirti la verità e alla fine tutto finisce,*

---

<sup>183</sup> U=UOMO; 27=ETA'.

*anche perché tanto tu hai firmato il contratto, c'è su un termine... basta. Loro non sono tenuti... c'è anche scritto sul contratto, a dirti niente, loro. Cioè tu non risulti dipendente dell'azienda X, tu risulti lavoratore \*\*\* (agenzia di somministrazione). Quando arriva l'ultimo giorno: "Arrivederci e grazie. Si porti via la roba, me la porti pulita", basta. Ti danno un camice, una maglietta, un gilet, le scarpe antinfortunistiche, le porti a casa, le lavi, poi gliele riporti. "Grazie, arrivederci". Mi hanno sempre fatto firmare un foglio ma non ho mai fatto corsi sulla sicurezza. I pericoli ci sono e io ne so qualcosa perché una volta mi sono fatto male al dito e sono andato in infermeria ma è finita lì perché non voglio avere problemi e voglio continuare a lavorare" [U,26]*

*"Lavoro come magazziniere nei supermercati. Lo stile generale è quello di un totale vivere alla giornata. Tu arrivi al mese, ma anche meno di un mese, a dieci giorni dalla scadenza del tuo contratto, senza sapere se questo contratto ti verrà rinnovato o no. Cioè tipo... è successo a fine maggio che il contratto andava rfirmato, prima del primo giugno, e sai quando l'ho firmato? La settimana scorsa (fine settembre). Quindi io dal primo giugno fino alla settimana scorsa ero qui senza contratto... sulla fiducia. Queste sono cose che... che possono creare situazioni spiacevoli...figuriamoci se in questa situazione si pensa alla sicurezza". [U, 32]*

*“Ho provato tanti mestieri: commessa, domestica, operaia. Sono molto contenta e probabilmente anche un po’ più energica nei momenti, nei periodi in cui lavoro di quelli in cui non lavoro, in cui comunque cerchi di trovare l’energia per continuare a telefonare, per aver colloqui di lavoro e cercare di non perderti d’animo, però è dura... Cioè, il fatto di dover di pensare che tra non lo so...tra 10 giorni ho finito, dovrò ricominciare i colloqui... ti dirò che per me è più un lavoro fare colloqui eccetera che non avere almeno ’sti 10 giorni lavorativi che almeno non ci pensi, intanto stai lavorando. Cioè, il dover continuamente andare a destra e sinistra per cercare da lavorare, alle volte ti perdi d’animo, perché sei anche stufa dopo un tot di anni di dover sempre essere... essere da capo! La sicurezza, la formazione non sò”. [D, 30]*

*“Loro (responsabili del supermercato) me l’han sempre detto. Che in \*\*\* (supermercato) le donne non faranno mai strada! In \*\*\* fanno strada solo gli uomini. Una volta me ’hanno detto a me! E io gli ho detto: “Questo lo pensi tu!”. E invece no, purtroppo aveva ragione. Andava tutto bene, ma quando ho chiesto l’assunzione han fatto fare retromarcia. E c’ero quasi riuscita a fare il salto di qualità. E sono più che convinta che se fossi stata un uomo mi davano il posto, mi davano il livello e mi davano tutto! Basta vedere i maschi che ci sono dentro. Sono tutti apposto, dai livelli, ai posti, a capinegozi. Solo le donne non le assumono. Per quanto riguarda la sicurezza*

*niente da dire; organizzavano dei corsi e li dovevamo frequentare”.*

*[D, 32]*

*“Vengo dal Senegal. È difficile trovare lavoro, è molto difficile, non sembra ma una volta che ci sei dentro... è veramente dura e quindi per tirare avanti devi arrangiarti in qualche maniera. Faccio di tutto, quello che trovo... facevo assistenza anziani e andavo sia di giorno che di notte. Cioè di giorno andavo in casa di riposo a dare da mangiare agli anziani, di sera andavo all’ospedale a fare le notti che anche lì c’è sempre bisogno. Cos’è la sicurezza? Non conosco”.**[D, 25]*

*“Dopo la terza media ho subito incominciato a cercare lavoro perché non volevo studiare. Non è facile trovarlo e quando lo trovi è difficile rimanere lì per tanto tempo. Io adesso lavoro come operaio in un’impresa, sì impresa metalmeccanica da qualche mese. Ho trovato lavoro con l’agenzia \*\*\* (agenzia di somministrazione). Faccio di tutto anche lavori pericolosi. Mi devo impegnare perché così forse mi assumono. Ti devi far vedere interessato, perché se tu ti comporti in un modo, ti relazioni in un certo modo, ti fanno un contratto a tempo indeterminato. Non conosco bene l’ambiente e non sempre gli altri, quelli dell’impresa, mi spiegano. Ho firmato un foglio per la sicurezza ma non so se ci sono dei corsi”.**[U, 22]*



*“Sono barista, contratto a chiamata. Ho una moglie e un figlio piccolo. Da solo... forse neanche da solo ce la fai. Bene o male un affitto ti costa 4-500 euro, se per caso ti vuoi prendere una macchina, mettici qualche spesa, dopo prenderti da mangiare e tutto il resto... Non esiste... come ti ripeto se non avessi avuto le serate sarei... crepato di fame penso qualche bel periodo fa. Non ci sono grossi problemi di sicurezza e comunque non c'è formazione. Informazione forse sì perché, se ricordo bene, ho firmato qualcosa”.*  
[U, 31]

*“Inizi a lavorare con l'agenzia (agenzia di somministrazione), ti fanno il primo contratto che potrebbe essere una settimana, come potrebbe essere di 15 giorni, come potrebbe essere di un mese. Al terzo contratto, alla terza proroga, si possono fare solo tre proroghe dopo di che viene sospeso, in pratica cessa quel contratto. Però cosa succede, che ti fa cessare il contratto venerdì, anziché domenica. Cessando venerdì, lei oggi mi può riaprire un altro contratto. Quello prima è finito, il rapporto è terminato il 30 giugno, punto. Il 3 è un altro giorno, sono passati 2 giorni perché tu comunque per legge tu devi avere 11 ore di stacco, non puoi lavorare prima di 11 ore di stacco e quindi ti fanno un altro contratto. Ho sempre lavorato in ditte che fanno prodotti per la pulizia. C'è stato qualche corso sulla sicurezza dove sono andata. Durante il lavoro nessuno mai controlla. La sicurezza non mi interessa....io voglio mantenermi il lavoro”.*[D,36]

*“Quando ho cominciato, ho cominciato tramite agenzia (agenzia di somministrazione all’\*\*\* (nome supermercato) per sostituire una cassiera in maternità. Sono stata affiancata, perché alla fin fine per fare cassa non è che fanno un corso di pratica, la pratica l’hai fatta praticamente lavorando. Ora mi è capitato al \*\*\* (nome altro supermercato) che hanno fatto affiancare a me, che io non ero del \*\*\*, mi hanno chiesto se potevo affiancare queste ragazze nuove appena assunte, visto che io avevo esperienza e conoscevo bene il supermercato...La sicurezza la conosco, conosco i miei diritti ma nessuno nei supermercati mi ha informato. La formazione non c’è mai stata”. [D, 25]*

*“Sì, ora ho trovato di nuovo lavoro tramite agenzia (agenzia di somministrazione), commesso reparto elettrodomestici all’\*\*\* (supermercato), ma io so che tra qualche mese mi lasciate a piedi, potete anche non riassumermi. Io non insegno a nessuno i miei segreti, io i miei segreti di lavoro non li insegno a nessuno. Potrò farlo quando avrò un contratto a tempo indeterminato, quando so che dovrò lavorare per un’azienda e farò chiaramente di nuovo gli interessi dell’azienda. Mi dispiace eh, mi dispiace da morire, perché è giusto fare crescere le persone, perché se una persona è motivata e capace è giusto farla cresce... però a che pro se poi assumono quella al posto mio? Non gli faccio vedere alcune cose, non insegno totalmente, non faccio vedere dati aziendali ovviamente, perché ogni*

*reparto conosce i propri... Oltre non vado perché non ne ho motivo insomma, devo tutelare anche me stesso, per il momento faccio ancora i miei interessi, poi se sarò assunto a tempo indeterminato sicuramente tornerò a fare gli interessi dell'azienda. Faccio questo lavoro con passione anche se non potrei stare in piedi tutto il giorno perché ho problemi alla schiena. Penso di conoscere i miei diritti. Qualcosa è stato fatto sulla formazione per la sicurezza ma giusto qualcosina. La sicurezza è l'ultimo dei miei pensieri". [U, 33]*

*"Ho cominciato con l'\*\*\* (nome agenzia), ho fatto 4 mesi con loro, tutte le settimane il contratto di settimana in settimana. Però se io parlo con una persona e gli dò la mia parola, per me la parola vale più dei soldi e di tutto il resto. Se tu a me mi dici "Il primo contratto è di 5 mesi, dopo sarà un anno e dopo sarà definitivo", io dopo un anno mi aspetto un definitivo, non mi aspetto "Guarda purtroppo il lavoro è sceso". Solo promesse, siamo arrivati ad un punto che comunque io ho 36 anni, cioè non sono un bambino, ho 550 € al mese di affitto da pagare, questo purtroppo è la realtà dei fatti. Il mio lavoro è commesso in un piccolo supermercato. L'agenzia non mi ha mai detto niente sulla sicurezza. Una volta è capitato che una signora aveva rotto le uova sul pavimento, io non me ne sono accorto e sono scivolato. Fortunatamente ho solo battuto il braccio, niente frattura, mi è andata bene. Non sono andato al pronto soccorso, non ho voluto, è finita così. Non voglio problemi altrimenti non mi chiamano più!". [U, 36, DC]*

*“Mi vengono a chiedere dei dati di \*\*\* (marca di elettrodomestici) che io so, ma solo perché mi sono tirata giù da internet le schede e poi tra l'altro le prime volte giravo con il mio catalogo stile bibbia della \*\*\* e ripassavo ogni 5 minuti perché appunto per impararle devi fare così. A noi l'agenzia (agenzia di somministrazione) non ha dato niente. Molto bene, chiavetta da due giga, internet e scarichi tutto. Su internet c'è tutto, prodotto per prodotto, caratteristiche, ovviamente con linguaggio da pompa magna, l'aspirapolvere migliore che la tecnologia moderna possa fornirci, però togliendo appunto questo discorso tutti i dati tecnici li ho tirati giù da là e quelli degli altri prodotti leggendoli bene o male. Ma se l'agenzia non mi ha detto niente su quello che dovevo fare a lavoro figuriamoci sulla sicurezza! ”. [D, 29]*

*“Ho fatto un sacco di cose, ma non so fare niente, perché quando fai tutto per 4-5 mesi non impari niente, cioè quando hai imparato a fare quel qualcosa, poi ti dimentichi. Questa è l'ottava volta che inizio un lavoro... Quando impari e sai finalmente fare il lavoro, quello finisce, perché essendo contratti a tempo determinato, sono sempre per un periodo limitato e quindi alla fine non hai il tempo di imparare tanto, abbastanza, perché per imparare bene un lavoro e dire “Bene questo lo so fare”, ci vuole comunque insomma un po' di tempo. E quindi ti ritrovi dopo anni di lavoretti, poi quando ti*

*chiedono “Ma cosa sai fare?” dici “Un po’ di tutto”. Un po’ di tutto oggi come oggi vuol dire niente e questa è forse la cosa più triste di tutto Si parla della sicurezza quando ti offrono il contratto ma si parla e basta. Si firma un foglio e poi non ti dicono più niente, nessuno controlla”. [D, 41]*

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

**"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana  
il seguente decreto legislativo:

Titolo I  
PRINCIPI COMUNI

*Capo I*

Disposizioni generali

Art. 1.

*Finalità*

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 2.

*Definizioni*

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

*a)* «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; *b)* «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

*c)* «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

*d)* «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera d);

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;

n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;

p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;

s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;

v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;

bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;

dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;

ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo



sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

f) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

Art. 3.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione; decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai commi successivi del presente articolo.

5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell'utilizzatore.

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si

applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile si applicano le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26.

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al precedente periodo.

Art. 4.

#### *Computo dei lavoratori*

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74 del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;

h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera l);

l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero dei lavoratori impiegati per l'intensificazione dell'attività in determinati periodi dell'anno nel settore agricolo e nell'ambito di attività diverse da quelle indicate nel comma 3, corrispondono a frazioni di unità-lavorative-anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria.

## Capo II

### Sistema istituzionale

#### Art. 5.

##### *Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

1. Presso il Ministero della salute, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il Comitato è presieduto dal Ministro della salute ed è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero della salute;

b) due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) un rappresentante del Ministero dell'interno;

d) cinque rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL, uno dell'ISPESL e uno dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

a) stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

b) individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

c) definire la programmazione annuale in ordine ai settori prioritari di intervento dell'azione di vigilanza, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai comitati regionali di coordinamento e dai programmi di azione individuati in sede comunitaria;

d) programmare il coordinamento della vigilanza a livello nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) garantire lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali al fine di promuovere l'uniformità dell'applicazione della normativa vigente;

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Ai fini delle definizioni degli obiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), le parti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intraprese è effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.

5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamente assegnato.

6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

#### Art. 6.

##### *Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro*

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
- b) un rappresentante del Ministero della salute;
- c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
- d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
- e) un rappresentante del Ministero della difesa;
- f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;
- g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;
- h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;
- l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;
- m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

a) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).

3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.

4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di esperti nei diversi settori di interesse.

5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismi competenti e durano in carica cinque anni.

6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamento interno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale appositamente assegnato.

7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma 1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:

a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;

b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;

c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;

d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cui all'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute e sicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentari competenti e ai presidenti delle regioni;

f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendo conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delle imprese e' disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su base volontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento, orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi della responsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;

i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;

l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;

m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.

Art. 7.

#### *Comitati regionali di coordinamento*

1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonché uniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 e con la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni

regione e provincia autonoma opera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 6 febbraio 2008.

Art. 8.

#### *Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro*

1. E' istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.

2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 e' costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA e dall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, e' titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengono definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonche' le regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali le forze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamente alle attività operative e addestrative. Per tale finalità e' acquisita l'intesa dei Ministri della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze.

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso la periodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del comma 6.

6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:  
*a)* il quadro produttivo ed occupazionale;  
*b)* il quadro dei rischi;  
*c)* il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;  
*d)* il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;  
*e)* il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.

7. La diffusione delle informazioni specifiche e' finalizzata al raggiungimento di obiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli enti utilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui al comma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali in dotazione.

Art. 9.

#### *Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*

1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, le seguenti attività:

*a)* elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;  
*b)* interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *p)*, per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;  
*c)* consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischio in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;  
*d)* progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;  
*e)* formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;  
*f)* promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi

scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate;

*g)* partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;

*h)* consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;

*i)* elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v)*

*l)* predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *z)*

*m)* contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.

3. L'attività di consulenza di cui alla lettera *c)* del comma 2, non può essere svolta dai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggetti che prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi è l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o di comunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove si riscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità per l'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parte concernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente di appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.

4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altra disposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

*a)* raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

*b)* concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;

*c)* partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazione tecnica in materia;

*d)* eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.

5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente di diritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo, consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale si avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

*a)* svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi di interesse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

*b)* interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organi centrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini della presente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;

*c)* è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza del mercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute di prodotti messi a disposizione dei lavoratori;

*d)* svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alle Direttive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;

*e)* è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;

*f)* fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alle province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;

*g)* fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonome per l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il

monitoraggio delle azioni poste in essere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza in materia;

h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione, consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute, prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;

l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitario nazionale;

m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri e proposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;

n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedure per la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alla definizione dei limiti di esposizione;

o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v);

p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in qualità di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione dei livelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:

a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;

b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;

c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per il settore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare il loro reinserimento lavorativo;

e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settore marittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.

Art. 10.

#### *Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. del SSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gli organismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

Art. 11.

#### *Attività promozionali*

1. Nell'ambito della Commissione consultiva di cui all'articolo 6 sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato di cui all'articolo 5, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a:

a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;

b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b);

c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all'inserimento in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

2. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si provvede con oneri a carico delle risorse di cui all'articolo 1, comma 7-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione e dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede al riparto annuale delle risorse tra le attività di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 e dell'articolo 52, comma 2, lettera *d)*.

3. Le amministrazioni centrali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze, concorrono alla programmazione e realizzazione di progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, attraverso modalità operative da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Alla realizzazione e allo sviluppo di quanto previsto nel periodo precedente possono altresì concorrere le parti sociali, anche mediante i fondi interprofessionali.

4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro e facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale inserire in ogni attività scolastica ed universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche ulteriori rispetto a quelli disciplinati dal comma 1, lettera *c)* e volti alle medesime finalità. Tale attività è svolta nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili degli istituti.

5. Nell'ambito e nei limiti delle risorse di cui al comma 2 trasferite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'INAIL finanzia progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *v)*.

6. Nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, le amministrazioni pubbliche promuovono attività specificamente destinate ai lavoratori immigrati o alle lavoratrici, finalizzate a migliorare i livelli di tutela dei medesimi negli ambienti di lavoro.

7. In sede di prima applicazione, per il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le risorse di cui all'articolo 1, comma 7-*bis*, della legge 3 agosto 2007, n. 123, come introdotto dall'articolo 2, comma 533, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono utilizzate, secondo le priorità, ivi compresa una campagna straordinaria di formazione, stabilite, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, con accordo adottato, previa consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

#### Art. 12.

##### *Interpello*

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpellati di cui al comma 2, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.

2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione per gli interpellati composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, da due rappresentanti del Ministero della salute e da quattro rappresentanti delle regioni e delle province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

#### Art. 13.

##### *Vigilanza*

1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio:

*a)* attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e



smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;

c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cui all'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratori attribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli uffici di sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.

4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamento di cui agli articoli 5 e 7.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette a pagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL.

7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanza competenti, come individuati dal presente decreto.

Art. 14.

#### *Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanza delle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato.

4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in

materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

5. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:

a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni delle discipline in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2500 rispetto a quelle di cui al comma 6.

6. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.

7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra la dotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, ed e' destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavoro sommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.

9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 e' ammesso ricorso, entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmente competente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel termine di 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a sei mesi.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.

### Capo III

#### Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

##### Sezione I

#### MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

##### Art. 15.

#### Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo e', o e' meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;

h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;

n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Art. 16.

#### *Delega di funzioni*

1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, e' ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato posseda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. La vigilanza si esplica anche attraverso i sistemi di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4.

Art. 17.

#### *Obblighi del datore di lavoro non delegabili*

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
  - b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Art. 18.

#### *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal

lavoro superiore a tre giorni;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

a) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;

b) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

c) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

d) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

Art. 19.

#### *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Art. 20.

#### *Obblighi dei lavoratori*

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 21.

*Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e ai lavoratori autonomi*

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III;

b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;

c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgono attività in regime di appalto o subappalto.

2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:

a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;

b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.

Art. 22.

*Obblighi dei progettisti*

1. I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Art. 23.

*Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori*

1. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

2. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.

Art. 24.

*Obblighi degli installatori*

1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.

Art. 25.

*Obblighi del medico competente*

1. Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;

c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi: la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 26.

#### *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 27.

#### *Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi*

1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati.

2. Il possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione di cui al comma 1 costituisce elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica, sempre se correlati ai medesimi appalti o subappalti.

Sezione II

#### VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28.

#### *Oggetto della valutazione dei rischi*

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

ℓ) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

Art. 29.

#### *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera ℓ. Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera ℓ, e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).

6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera ℓ. Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

- a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), ℓ) e g);
- b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
- c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

Art. 30.

#### *Modelli di organizzazione e di gestione*

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

d) alle attività di sorveglianza sanitaria;

e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;

ℓ) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei

lavoratori;

g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni



significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

### Sezione III

#### SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

##### Art. 31.

###### *Servizio di prevenzione e protezione*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;

c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

##### Art. 32.

###### *Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni*

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni.

3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o

alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-regioni di cui al comma 2. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, individuandolo tra:

a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara a tal fine disponibile;

b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presente articolo che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. Nei casi di cui al comma 8 il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

#### Art. 33.

##### *Compiti del servizio di prevenzione e protezione*

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:  
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.

#### Art. 34.

##### *Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi*

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e

relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto e' riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 e' altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

#### Art. 35.

##### *Riunione periodica*

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
  - b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
  - c) il medico competente, ove nominato;
  - d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a) il documento di valutazione dei rischi;
  - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori e' facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.

5. Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

#### Sezione IV

### FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

#### Art. 36.

##### *Informazione ai lavoratori*

1. Il datore di lavoro provvede affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
  - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
  - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
  - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
  - a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
  - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
  - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

#### Art. 37.

##### *Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
  - a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
  - b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede e' definita mediante l'accordo di cui al comma 2.
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
  - a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
  - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
  - c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
  - a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  - b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  - c) valutazione dei rischi;
  - d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell'emanazione delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: a) principi giuridici comunitari e nazionali; b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; e) valutazione dei rischi; f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi e' di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 50 ove presenti, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il contenuto del libretto formativo e' considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto.

## SORVEGLIANZA SANITARIA

### Art. 38.

#### Titoli e requisiti del medico competente

1. Per svolgere le funzioni di medico competente e' necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
  - a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  - b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
  - c) autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  - d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
2. I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell'arco dei tre anni anteriori all'entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l'espletamento di tale attività.
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente e' altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all'entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina «medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro».
4. I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell'elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.

### Art. 39.

#### *Svolgimento dell'attività di medico competente*

1. L'attività di medico competente e' svolta secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).
2. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
  - a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l'imprenditore;
  - b) libero professionista;
  - c) dipendente del datore di lavoro.
3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.
4. Il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l'autonomia.
5. Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
6. Nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d'impresе nonche' qualora la valutazione dei rischi ne evidenzia la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

### Art. 40.

#### *Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale*

1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.

### Art. 41.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata dal medico competente:
  - a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonche' dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6;
  - b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2. La sorveglianza sanitaria comprende:
  - a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  - b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa,

viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.

3. Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:  
a) in fase preassuntiva;  
b) per accertare stati di gravidanza;

c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell'Allegato 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53.

6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) inidoneità temporanea;

d) inidoneità permanente.

7. Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.  
8. Dei giudizi di cui al comma 6, il medico competente informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.  
9. Avverso i giudizi del medico competente e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

Art. 42.

#### *Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica*

1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.

2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonche' la qualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o superiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermo restando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Sezione VI

### GESTIONE DELLE EMERGENZE

Art. 43.

#### *Disposizioni generali*

1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro:

a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;

b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o dell'unità produttiva.

4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Art. 44.

#### *Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato*

1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave negligenza.

Art. 45.

#### *Primo soccorso*

1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali di adeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità di applicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e successive modificazioni.

Art. 46.

#### *Prevenzione incendi*

1. La prevenzione incendi e' la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente.

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.

3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:

a) i criteri diretti atti ad individuare:

1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;

2) misure precauzionali di esercizio;

3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;

4) criteri per la gestione delle emergenze;

b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.

5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ogni direzione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione di una specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene le procedure per l'espletamento della attività di assistenza.

6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nel presente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia per l'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali e periferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restano ferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.

7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui al presente articolo, sono rasegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

## Sezione VII

### CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

#### Art. 47.

##### *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.
4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.
6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: *a)* un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; *b)* tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; *c)* sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

#### Art. 48.

##### *Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale*

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sono individuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.
3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo 52.
4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accesso avviene previa segnalazione all'organismo paritetico.
5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presente articolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi lo comunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanza territorialmente competente.
6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezza territoriale.
7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore di aggiornamento annuale.



8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e' incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.

Art. 49.

*Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo*

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;

c) impianti siderurgici;

d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;

e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e' individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

Art. 50.

*Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

b) e' consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;

c) e' consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

d) e' consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;

e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;

g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;

h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;

i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali e', di norma, sentito;

l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;

m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;

n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e' tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel

documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.

7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Art. 51.

#### *Organismi paritetici*

1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *ee*).
2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti della partecipazione di cui al medesimo articolo.
6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7 una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analoga comunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Art. 52.

#### *Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità*

1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore delle realtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituisca sistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di pari livello ed ha quali obiettivi il:

*a)* sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle disponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;

*b)* finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese, dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratori stagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;

*c)* sostegno delle attività degli organismi paritetici.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

*a)* da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a due ore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unità produttiva;

*b)* dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto per la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla previgente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno 2007, incrementato del 10 per cento;

*c)* con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;

*d)* relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma 1, lettera *b)*, anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazione annuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.

Sezione VIII

#### DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI

Art. 53.

*Tenuta della documentazione*

1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decreto legislativo.
2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che:
  - a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro;
  - b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati;
  - c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;
  - d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;
  - e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria;
  - f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali;
  - g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.
3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedi geografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avvenire mediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della password in modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente alla immissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.
4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve essere custodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali.
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei rischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Art. 54.

*Comunicazioni e trasmissione della documentazione*

1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazioni pubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avvenire tramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutture riceventi.

*Capo IV*

Disposizioni penali

Sezione I

SANZIONI

Art. 55.

*Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente*

1. E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
  - a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
  - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:
  - a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f)
  - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268,

comma 1, lettere *c)* e *d)*, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

*c)* per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

3. E' punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, secondo le modalità di cui all'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere *c)* ed *e)*.

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  
*a)* con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere *b)*, *e)*, *g)*, *i)*, *m)*, *n)*, *o)*, *p)*, 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*  
*b)* con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, commi 1, lettere *d)*, *h)*, e *v)*, e 2, 26, comma 1, lettera *b)*, 43, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, 45, comma 1, 46, comma 2;

*c)* con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *c)*. Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;

*d)* con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere *a)* e *b)*, 34, commi 1 e 2;

*e)* con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera *l)*, e 43, comma 4;

*f)* con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*;

*g)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *bb)*;

*h)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera *u)*, 29, comma 4, e 35, comma 2;

*i)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni;

*l)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 18, comma 1, lettera *r)*, con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno;

*m)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;

*n)* con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera *s)*;

*o)* con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall'articolo 18, comma 1, lettera *aa)*.

5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera *i)*, esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

#### Art. 56.

##### *Sanzioni per il preposto*

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

*a)* con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere *a)*, *e)*, *f)*;

*b)* con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *d)*;

*c)* con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lettera *g)*.

#### Art. 57.

##### *Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori*

1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.

2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.

3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.

#### Art. 58.

##### *Sanzioni per il medico competente*

1. Il medico competente e' punito:

*a)* con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere *d)*, *e)* e *f)*;

b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);  
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);  
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41, comma 3;  
e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per la violazione dell'articolo 40, comma 1.

Art. 59.

#### *Sanzioni per i lavoratori*

1. I lavoratori sono puniti:  
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);  
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

Art. 60.

#### *Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo*

1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:  
a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);  
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 21, comma 1, lettera c).

Sezione II

### DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE

Art. 61.

#### *Esercizio dei diritti della persona offesa*

1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, se il fatto e' commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notizia all'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.  
2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cui agli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Titolo II

### LUOGHI DI LAVORO

#### Capo I

#### Disposizioni generali

Art. 62.

#### *Definizioni*

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:  
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;  
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.  
2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:  
a) ai mezzi di trasporto;  
b) ai cantieri temporanei o mobili;  
c) alle industrie estrattive;  
d) ai pescherecci.

Art. 63.

#### *Requisiti di salute e di sicurezza*

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell'organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. I requisiti di sicurezza e di salute relativi a campi, boschi e altri terreni facenti parte di una azienda agricola o forestale, sono specificati nel punto 7 dell'allegato IV.

Art. 64.

#### *Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3;
  - b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
  - c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
  - d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulizia, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
  - e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento.

Art. 65.

#### *Locali sotterranei o semisotterranei*

1. E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.
3. L'organo di vigilanza può consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.

Art. 66.

#### *Lavori in ambienti sospetti di inquinamento*

1. E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

Art. 67.

#### *Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio*

1. La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all'organo di vigilanza competente per territorio.
2. La notifica di cui al comma 1 deve indicare gli aspetti considerati nella valutazione e relativi:
  - a) alla descrizione dell'oggetto delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
  - b) alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti.
 L'organo di vigilanza territorialmente competente può chiedere ulteriori dati e prescrivere modificazioni in relazione ai dati notificati.
3. La notifica di cui al presente articolo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori.
4. La notifica di cui al presente articolo è valida ai fini delle eliminazioni e delle semplificazioni di cui all'articolo 53, comma 5.

#### *Capo II*

#### *Sanzioni*

Art. 68.

*Sanzioni per il datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro e' punito:  
a) con l'arresto da sei a dodici mesi o con l'ammenda da 4.000 a 16.000 euro per la violazione dell'articolo 66;  
b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 64 e 65, commi 1 e 2;  
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 2.500 euro per la violazione dell'articolo 67, commi 1 e 2.

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I

*Uso delle attrezzature di lavoro*

Art. 69.

*Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:  
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;  
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;  
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso;  
d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;  
e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.

Art. 70.

*Requisiti di sicurezza*

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 395 del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell'articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta non rispondente a uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano immediatamente l'autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:  
a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza;  
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.

Art. 71.

*Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie.
2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:  
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;  
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;  
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;  
d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) le attrezzature di lavoro siano:
  - 1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
  - 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
  - 3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z)
- b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.

5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche delle modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.

7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

- a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;
- b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;

2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:

1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;

2. a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;

c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.

9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell'unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l'esecuzione dell'ultimo controllo con esito positivo.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri della salute e dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sentita la Commissione consultiva di cui all'articolo 6, vengono apportate le modifiche all'allegato VII relativamente all'elenco delle attrezzature di lavoro da sottoporre alle verifiche di cui al comma 11.

#### Art. 72.

##### *Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso*

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che le stesse siano conformi, al momento della



consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente titolo.

Art. 73.

#### Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;  
b) alle situazioni anormali prevedibili.

2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.

5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione.

#### Capo II

#### Uso dei dispositivi di protezione individuale

Art. 74.

#### Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

2. Non costituiscono DPI:  
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;  
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;  
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;  
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;  
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;  
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;  
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

Art. 75.

#### Obbligo di uso

1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

Art. 76.

#### Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:  
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;  
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;  
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;  
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Art. 77.

*Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
  - a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  - b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  - c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  - d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
  - a) entità del rischio;
  - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
  - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  - d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.
4. Il datore di lavoro:
  - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  - b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  - c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  - d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  - e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  - f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  - g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  - h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
  - a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla terza categoria;
  - b) per i dispositivi di protezione dell'udito.

Art. 78.

*Obblighi dei lavoratori*

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
  - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Art. 79.

*Criteri per l'individuazione e l'uso*

1. Il contenuto dell'allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l'applicazione di quanto previsto all'articolo 77, commi 1 e 4.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, tenendo conto della natura, dell'attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati:
  - a) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
  - b) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.

### Capo III

#### Impianti e apparecchiature elettriche

##### Art. 80.

###### Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:

a) contatti elettrici diretti;  
b) contatti elettrici indiretti;  
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

d) innesco di esplosioni;  
e) fulminazione diretta ed indiretta;  
f) sovratensioni;

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;  
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;  
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.

3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.

##### Art. 81.

###### Requisiti di sicurezza

1. Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte.

2. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti di cui al comma precedente, si considerano costruiti a regola d'arte se sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

3. Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX.

##### Art. 82.

###### Lavori sotto tensione

1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica:

b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua:

1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica;

2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica:

c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua purché:

1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto tensione;

2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attività;

3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).

3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende già autorizzate ai sensi della legislazione vigente.

Art. 83.

*Lavori in prossimità di parti attive*

1. Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nella pertinente normativa di buona tecnica.

Art. 84.

*Protezioni dai fulmini*

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica.

Art. 85.

*Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature*

1. Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
2. Le protezioni di cui al comma 1 si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni di cui al presente decreto legislativo e le pertinenti norme di buona tecnica di cui all'allegato IX.

Art. 86.

*Verifiche*

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 1.
3. L'esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell'autorità di vigilanza.

Art. 87.

*Sanzioni a carico del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione:
  - a) dell'articolo 70, comma 1 e dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell'allegato V, parte II;
  - b) dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8;
  - c) dell'articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1.
2. Il datore di lavoro e' punito con la pena dell'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 euro a 4.000 euro per la violazione:
  - a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V, parte II;
  - b) dell'articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell'allegato VI.
3. Il datore di lavoro e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la violazione:
  - a) dell'articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell'allegato V, parte II, e dell'allegato VI;
  - b) dell'articolo 71, commi 6 e 9 e 11;
  - c) dell'articolo 72, commi 1 e 2;
  - d) dell'articolo 86, comma 3.

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

*Capo I*

Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

Art. 88.

*Campo di applicazione*

1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a).

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:

a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;  
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;

c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;

d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;

e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;

f) ai lavori svolti in mare;

g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.

Art. 89.

#### *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.

b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;

c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento;

d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;

e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;

i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

Art. 90.

#### *Obblighi del committente o del responsabile dei lavori*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.
6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:
  - a) verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;
  - b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
  - c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa.
10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.
11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

Art. 91.

#### *Obblighi del coordinatore per la progettazione*

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
  - a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
  - b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 92.

#### *Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
  - a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  - b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica

che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

Art. 93.

#### *Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori*

1. Il committente e' esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. In ogni caso il conferimento dell'incarico al responsabile dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica degli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 90, 92, comma 1, lettera e), e 99.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 94.

#### *Obblighi dei lavoratori autonomi*

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Art. 95.

#### *Misure generali di tutela*

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;

e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Art. 96.

#### *Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII;

b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera z), e all'articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.

Art. 97.

#### *Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria*

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII.

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:  
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;

b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 98.

#### *Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al citato decreto ministeriale in data 4 agosto 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPEL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con i medesimi contenuti minimi. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

Art. 99.

#### *Notifica preliminare*

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.



2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Art. 100.

#### *Piano di sicurezza e di coordinamento*

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

Art. 101.

#### *Obblighi di trasmissione*

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Art. 102.

#### *Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza*

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Art. 103.

#### *Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora*

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

Art. 104.

#### *Modalità attuative di particolari obblighi*

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
4. I datori di lavoro, quando e' previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera *b*).

#### *Capo II*

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

#### Sezione I

Campo di applicazione

Art. 105.

#### *Attività soggette*

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del presente capo si applicano ai lavori in quota di cui al presente capo e ad in ogni altra attività lavorativa.

Art. 106.

#### *Attività escluse*

1. Le disposizioni del presente capo non si applicano:
- a*) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
  - b*) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
  - c*) ai lavori svolti in mare.

Art. 107.

#### *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intende per lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

#### Sezione II

Disposizioni di carattere generale

Art. 108.

#### *Viabilità nei cantieri*

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli conformemente al punto 1 dell'allegato XVIII.

Art. 109.

#### *Recinzione del cantiere*

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Art. 110.

#### *Luoghi di transito*

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Art. 111.

#### *Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota*

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- a*) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai commi precedenti, individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota.

Art. 112.

#### *Idoneità delle opere provvisoriali*

1. Le opere provvisoriali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'allegato XIX.

Art. 113.

#### *S c a l e*

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata ealzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono

essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. È vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;

b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle lettere *a)* e *b)* del comma 3. Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.
5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:
- a)* le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
  - b)* le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
  - c)* lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
  - d)* le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
  - e)* le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
  - f)* le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.
8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
- a)* la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
  - b)* le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
  - c)* nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
  - d)* durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
10. E' ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9 per le scale portatili conformi all'allegato XX.

Art. 114.

*Protezione dei posti di lavoro*

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Art. 115.

*Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto*

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'articolo 111, comma 1, lettera *a)*, e' necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, quali i seguenti:
  - a)* assorbitori di energia;
  - b)* connettori;
  - c)* dispositivo di ancoraggio;
  - d)* cordini;
  - e)* dispositivi retrattili;
  - f)* guide o linee vita flessibili;
  - g)* guide o linee vita rigide;
  - h)* imbracature.
2. Il sistema di protezione, certificato per l'uso specifico, deve permettere una caduta libera non superiore a 1,5 m o, in presenza di dissipatore di energia a 4 metri.
3. Il cordino deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Art. 116.

*Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi*

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro, e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. E' ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;

b) lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;

c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;

d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;

e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;

f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'articolo 111, commi 1 e 2.

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al comma 2 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;

b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;

c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;

d) gli elementi di primo soccorso;

e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;

f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 117.

*Lavori in prossimità di parti attive*

1. Quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;

b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;

c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti.

Sezione III

Scavi e fondazioni

Art. 118.

*Splateamento e sbancamento*

1. Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, e' vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Art. 119.

#### *Pozzi, scavi e cunicoli*

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.

2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.

3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.

4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.

5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.

6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.

7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.

Art. 120.

#### *Deposito di materiali in prossimità degli scavi*

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Art. 121.

#### *Presenza di gas negli scavi*

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.

3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.

4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.

5. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Sezione IV

#### *Ponteggi e impalcature in legname*

Art. 122.

#### *Ponteggi ed opere provvisionali*

1. Nei lavori che sono eseguiti ad un'altezza superiore ai m 2, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente al punto 2 dell'allegato XVIII.

Art. 123.

#### *Montaggio e smontaggio delle opere provvisionali*

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Art. 124.

*Deposito di materiali sulle impalcature*

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere e' vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che e' consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Art. 125.

*Disposizione dei montanti*

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno metri 1,20 l'ultimo impalcato o il piano di gronda.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Art. 126.

*Parapetti*

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Art. 127.

*Ponti a sbalzo*

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Art. 128.

*Sottoponti*

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Art. 129.

*Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio*

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.
2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.
3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Art. 130.

*Andatoie e passerelle*

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.
2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sezione V

## Ponteggi fissi

### Art. 131.

#### *Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego*

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della presente sezione.
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'articolo seguente.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in aggiunta all'autorizzazione di cui al comma 2 attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interasse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione e' soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al comma 2 e delle istruzioni e schemi elencati al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'articolo 132.
7. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

### Art. 132.

#### *Relazione tecnica*

1. La relazione di cui all'articolo 131 deve contenere:
  - a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
  - b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  - c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  - d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  - e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  - f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  - g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

### Art. 133.

#### *Progetto*

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:
  - a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
  - b) disegno esecutivo.
2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.
3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'articolo 131 e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al comma 1.

### Art. 134.

#### *Documentazione*

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al comma 6 dell'articolo 131 e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XXII del presente Titolo.
2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

### Art. 135.

#### *Marchio del fabbricante*



1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Art. 136.

#### *Montaggio e smontaggio*

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:  
a) lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;  
b) i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;  
c) il ponteggio è stabile;  
d) dispositivi appropriati impediscono lo spostamento involontario dei ponteggi su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota;  
e) le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;

f) il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del titolo V.

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al comma 6 ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;  
b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;  
c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;  
d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;

e) le condizioni di carico ammissibile;  
f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'allegato XXI.

Art. 137.

#### *Manutenzione e revisione*

1. Il responsabile del cantiere, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Art. 138.

#### *Norme particolari*

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 30 centimetri.

3. È fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

a) alla disposizione di cui all'articolo 125, comma 4, a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato o il piano di gronda;

- b) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
- c) alla disposizione di cui all'articolo 126, comma 1, a condizione che l'altezza del fermapiè sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
- d) alla disposizione di cui all'articolo 128, comma 1, nel caso di ponteggi di cui all'articolo 131, commi 2 e 3, che prevedano specifici schemi-tipo senza sottoponte di sicurezza.

#### Sezione VI

##### Ponteggi mobili

#### Art. 139.

##### *Ponti su cavalletti*

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi.

#### Art. 140.

##### *Ponti su ruote a torre*

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.
2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.
3. Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o sistemi equivalenti.
4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; e' ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'allegato XXIII.
5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.
6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

#### Sezione VII

##### Costruzioni edilizie

#### Art. 141.

##### *Strutture speciali*

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

#### Art. 142.

##### *Costruzioni di archi, volte e simili*

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

#### Art. 143.

##### *Posa delle armature e delle centine*

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'articolo precedente, e' fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

#### Art. 144.

##### *Resistenza delle armature*

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Art. 145.

#### *Disarmo delle armature*

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell'articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Art. 146.

#### *Difesa delle aperture*

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Art. 147.

#### *Scale in muratura*

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Art. 148.

#### *Lavori speciali*

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Art. 149.

#### *Paratoie e cassoni*

1. Paratoie e cassoni devono essere:  
a) ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;  
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

Sezione VIII

Demolizioni

Art. 150.

#### *Rafforzamento delle strutture*

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione e' fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Art. 151.

#### *Ordine delle demolizioni*

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Art. 152.

#### *Misure di sicurezza*

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.
2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Art. 153.

#### *Convogliamento del materiale di demolizione*

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo: gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Art. 154.

#### *Sbarramento della zona di demolizione*

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Art. 155.

#### *Demolizione per rovesciamento*

1. Salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Art. 156.

#### *Verifiche*

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

#### *Capo III*

#### *Sanzioni*

Art. 157.

#### *Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori*

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo

periodo, 3, 4 e 5;  
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera a);  
c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione dell'articolo 101, comma 1, primo periodo;  
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro per la violazione dell'articolo 90, comma 9, lettera c).

Art. 158.

#### *Sanzioni per i coordinatori*

1. Il coordinatore per la progettazione e' punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 91, comma 1.  
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori e' punito:  
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 8.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 2;  
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.250 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 92, comma 1, lettera d).

Art. 159.

#### *Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti*

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:  
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettere a), b), c) e g), 97, comma 1, 100, comma 3, 117, 118, 121, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2, 148;  
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 112, 119, 122, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 151, comma 1, 152, comma 1, 154;  
c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera d), e 97, comma 3, nonche' per la violazione delle disposizioni del capo II del presente titolo non altrimenti sanzionate;  
d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.200 a 3.600 euro per la violazione degli articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.  
2. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:  
a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;  
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Art. 160.

#### *Sanzioni per i lavoratori*

1. I lavoratori autonomi sono puniti:  
a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per la violazione dell'articolo 100, comma 3;  
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 94.  
2. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione degli articoli 124, 138, commi 3 e 4, 152, comma 2.

Titolo V

### SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

#### *Capo I*

#### *Disposizioni generali*

Art. 161.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente titolo stabilisce le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro.  
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla segnaletica impiegata per regolare il traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo ed aereo.

Art. 162.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente titolo si intende per:  
a) segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, di seguito indicata «segnaletica di sicurezza»: una

segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

- b) segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo;
- c) segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;
- d) segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;
- e) segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
- f) segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle specificate alle lettere da b) ad e);
- g) cartello: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata, la cui visibilità e' garantita da una illuminazione di intensità sufficiente;
- h) cartello supplementare: un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indicato alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari;
- i) colore di sicurezza: un colore al quale e' assegnato un significato determinato;
- l) simbolo o pittogramma: un'immagine che rappresenta una situazione o che prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una superficie luminosa;
- m) segnale luminoso: un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro in modo da apparire esso stesso come una superficie luminosa;
- n) segnale acustico: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un apposito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- o) comunicazione verbale: un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce umana o di sintesi vocale;
- p) segnale gestuale: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.

Art. 163.

#### *Obblighi del datore di lavoro*

1. Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da XXIV a XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate negli allegati da XXIV a XXXII, il datore di lavoro, anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare il traffico all'interno dell'impresa o dell'unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo quanto previsto nell'allegato XXVIII.

Art. 164.

#### *Informazione e formazione*

1. Il datore di lavoro provvede affinché:
  - a) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e i lavoratori siano informati di tutte le misure da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all'interno dell'impresa ovvero dell'unità produttiva;
  - b) i lavoratori ricevano una formazione adeguata, in particolare sotto forma di istruzioni precise, che deve avere per oggetto specialmente il significato della segnaletica di sicurezza, soprattutto quando questa implica l'uso di gesti o di parole, nonché i comportamenti generali e specifici da seguire.

#### *Capo II*

#### *Sanzioni*

Art. 165.

#### *Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 163 e 164, comma 1, lettera b);
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Art. 166.

#### *Sanzioni a carico del preposto*

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:  
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;  
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

#### Titolo VI

### MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

#### Capo I

#### Disposizioni generali

#### Art. 167.

#### Campo di applicazione

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
2. Ai fini del presente titolo, s'intendono:  
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;  
b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.

#### Art. 168.

#### Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto dell'allegato XXXIII, ed in particolare:  
a) organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di sicurezza e salute;  
b) valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto dell'allegato XXXIII;  
c) evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato XXXIII;  
d) sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all'allegato XXXIII.
3. Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente articolo e dell'allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

#### Art. 169.

#### Informazione, formazione e addestramento

1. Tenendo conto dell'allegato XXXIII, il datore di lavoro:  
a) fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre caratteristiche del carico movimentato;  
b) assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l'addestramento adeguato in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.

#### Capo II

#### Sanzioni

#### Art. 170.

#### Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:  
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2, 169, comma 1, lettera b);  
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Art. 171.

*Sanzioni a carico del preposto*

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:  
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;  
b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Titolo VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

*Capo I*

Disposizioni generali

Art. 172.

*Campo di applicazione*

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:  
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;  
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;  
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;  
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;  
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.

Art. 173.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:  
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;  
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro circostante;  
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.

*Capo II*

Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Art. 174.

*Obblighi del datore di lavoro*

1. Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:  
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;  
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;  
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispose i posti di lavoro di cui all'articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV.

Art. 175.

*Svolgimento quotidiano del lavoro*

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.



4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità
5. E' comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa e' considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non e' riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.

Art. 176.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:
  - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
  - b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell'articolo 41, comma 6.
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo e' biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore e' sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.

Art. 177.

#### *Informazione e formazione*

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
  - a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
    - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
    - 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
    - 3) la protezione degli occhi e della vista;
  - b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

#### *Capo III*

#### *Sanzioni*

<\p> Art. 178.

#### *Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 fino ad euro 10.000 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione dell'articolo 177, comma 1, lettera a).

Art. 179.

#### *Sanzioni a carico del preposto*

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
  - a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175, 176, commi 1, 3, 5, 177, comma 1, lettera b);
  - b) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).

#### *Titolo VIII*

#### *AGENTI FISICI*

#### *Capo I*

#### *Disposizioni generali*

Art. 180.

#### *Definizioni e campo di applicazione*

1. Ai fini del presente decreto legislativo per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente capo, per le attività comportanti esposizione a rumore si applica il capo II, per quelle comportanti esposizione a vibrazioni si applica il capo III, per quelle comportanti esposizione a campi elettromagnetici si applica il capo IV, per quelle comportanti esposizione a radiazioni ottiche artificiali si applica il capo V.
3. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti e' disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modificazioni.

Art. 181.

#### *Valutazione dei rischi*

1. Nell'ambito della valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi.
2. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici e' programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi e' aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
3. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi e' riportata sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, essa puo' includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entita' dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi piu' dettagliata.

Art. 182.

#### *Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi*

1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita' di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. La riduzione dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel presente decreto.
2. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione definiti nei capi II, III, IV e V. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.

Art. 183.

#### *Lavoratori particolarmente sensibili*

1. Il datore di lavoro adatta le misure di cui all'articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.

Art. 184.

#### *Informazione e formazione dei lavoratori*

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo:
  - a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  - b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati;
  - c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici;
  - d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute;
  - e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
  - f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione;
  - g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso.

Art. 185.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all'articolo 41, ed e' effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un'alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

- a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;
- b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;
- c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

Art. 186.

#### *Cartella sanitaria e di rischio*

1. Nella cartella di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), il medico competente riporta i dati della sorveglianza sanitaria, ivi compresi i valori di esposizione individuali, ove previsti negli specifici capi del presente titolo, comunicati dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione.

Capo II

Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro

Art. 187.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro e in particolare per l'udito.

Art. 188.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo si intende per:

- a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza «C»;
- b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [dB(A) riferito a 20  $\mu$ Pa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso il rumore impulsivo;
- c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.

Art. 189.

#### *Valori limite di esposizione e valori di azione*

1. I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

- a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 dB(A) e ppeak = 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20  $\mu$ Pa);
- b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 dB(A) e ppeak = 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20  $\mu$ Pa);
- c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 dB(A) e ppeak = 112 Pa (135 dB(C) riferito a 20  $\mu$ Pa).

2. Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, e' possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:

- a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A);
- b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.

3. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Art. 190.

#### *Valutazione del rischio*

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:

- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
- b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 189;
- c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
- d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
- e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui e' responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica;

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

2. Se, a seguito della valutazione di cui al comma 1, può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione.

3. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore.

4. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell'incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.

5. La valutazione di cui al comma 1 individua le misure di prevenzione e protezione necessarie ai sensi degli articoli 192, 193, 194, 195 e 196 ed e' documentata in conformità all'articolo 28, comma 2.

Art. 191.

#### *Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile*

1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) l'informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell'identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative di cui all'articolo 192, comma 2.

2. Sul documento di valutazione di cui all'articolo 28, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.

Art. 192.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto e' di limitare l'esposizione al rumore;

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti;

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.

2. Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 190 risulta che i valori inferiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1.

3. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l'accesso alle stesse e' limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione.

4. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore beneficia dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali e' ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.

Art. 193.

#### *Uso dei dispositivi di protezione individuali*

1. In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, lettera c), il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui

all'articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l'udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni:

- a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito;
- c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;
- d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito.

2. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l'efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.

Art. 194.

#### *Misure per la limitazione dell'esposizione*

1. Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

- a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
- b) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Art. 195.

#### *Informazione e formazione dei lavoratori*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 184 nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione vengano informati e formati in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione al rumore.

Art. 196.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. La sorveglianza sanitaria di cui al comma 1 e' estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l'opportunità.

Art. 197.

#### *Deroghe*

1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all'uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l'utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione.

2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare.

3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 e' condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto globale e motivato delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

Art. 198.

#### *Linee Guida per i settori della musica delle attività ricreative e dei call center*

1. Su proposta della Commissione permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 6, sentite la parti sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente capo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce le linee guida per l'applicazione del presente capo nei settori della musica, delle attività ricreative e dei call center.

#### *Capo III*

## Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni

Art. 199.

### *Campo di applicazione*

1. Il presente capo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Nei riguardi dei soggetti indicati all'articolo 3, comma 2, del presente decreto legislativo le disposizioni del presente capo sono applicate tenuto conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, quali individuate dai decreti ivi previsti.

Art. 200.

### *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo, si intende per:
- a) vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari;
  - b) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide;
  - c) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio A(8): [ms<sup>-2</sup>]: valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore;
  - d) esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al corpo intero A(8): [ms<sup>-2</sup>]: valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Art. 201.

### *Valori limite di esposizione e valori d'azione*

1. Ai fini del presente capo, si definiscono i seguenti valori limite di esposizione e valori di azione.
- a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio:
    - 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 5 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi e' pari a 20 m/s<sup>2</sup>;
    - 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare l'azione, e' fissato a 2,5 m/s<sup>2</sup>.
  - b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero:
    - 1) il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 1,0 m/s<sup>2</sup>; mentre su periodi brevi e' pari a 1,5 m/s<sup>2</sup>;
    - 2) il valore d'azione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s<sup>2</sup>.
2. Nel caso di variabilità del livello di esposizione giornaliero va considerato il livello giornaliero massimo ricorrente.

Art. 202.

### *Valutazione dei rischi*

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.
2. Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche e il riferimento ad appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle attrezzature. Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
3. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte A.
4. L'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni trasmesse al corpo intero e' valutata o misurata in base alle disposizioni di cui all'allegato XXXV, parte B.
5. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
  - b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 201;
  - c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;
  - d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;
  - e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
  - f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
  - g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;
  - h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico

biomeccanico degli arti superiori e del rachide;  
i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Art. 203.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 182, in base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 202, quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare quanto segue:

- a) altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni meccaniche;
- b) la scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello possibile di vibrazioni;
- c) la fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al corpo intero e maniglie o guanti che attenuano la vibrazione trasmessa al sistema mano-braccio;
- d) adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI;
- e) la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro;
- f) l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull'uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a vibrazioni meccaniche;
- g) la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- h) l'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo;
- i) la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e dall'umidità.

2. Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di lavoro prende misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore, individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e protezione per evitare un nuovo superamento.

Art. 204.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.

2. I lavoratori esposti a vibrazioni sono altresì sottoposti alla sorveglianza sanitaria quando, secondo il medico competente, si verificano una o più delle seguenti condizioni: l'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni è tale da rendere possibile l'individuazione di un nesso tra l'esposizione in questione e una malattia identificabile o ad effetti nocivi per la salute ed è probabile che la malattia o gli effetti sopraggiungano nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore ed esistono tecniche sperimentate che consentono di individuare la malattia o gli effetti nocivi per la salute.

Art. 205.

#### *Deroghe*

1. Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

2. Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore a vibrazioni meccaniche è abitualmente inferiore ai valori di azione, ma può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui è sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti dal livello di esposizione corrispondente al valore limite.

3. Le deroghe di cui ai commi 1 e 2 sono concesse, per un periodo massimo di quattro anni, dall'organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le deroghe sono rinnovabili e possono essere revocate quando vengono meno le circostanze che le hanno giustificate.

4. La concessione delle deroghe di cui ai commi 1 e 2 è condizionata all'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l'intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni quattro anni alla Commissione della Unione europea un prospetto dal quale emergano circostanze e motivi delle deroghe concesse ai sensi del presente articolo.

#### *Capo IV*

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici

Art. 206.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall'articolo 207, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di contatto.

2. Il presente capo non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.

Art. 207.

#### *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:

a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;

b) valori limite di esposizione: limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;

c) valori di azione: l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.

Art. 208.

#### *Valori limite di esposizione e valori d'azione*

1. I valori limite di esposizione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera A, tabella 1.

2. I valori di azione sono riportati nell'allegato XXXVI, lettera B, tabella 2.

Art. 209.

#### *Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi*

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature.

2. A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformità al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all'articolo 208, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.

3. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.

4. Nell'ambito della valutazione del rischio di cui all'articolo 181, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell'esposizione;

b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'articolo 208;

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi effetto indiretto quale:

1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);

2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;

3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);



- 4) incendi ed esplosioni dovuti all'accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
- e) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
- g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
- h) sorgenti multiple di esposizione;
- i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
5. Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 precisa le misure adottate, previste dall'articolo 210.

Art. 210.

#### *Misure di prevenzione e protezione*

1. A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione di cui all'articolo 208 sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d'azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
- a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
- b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
- c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l'uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
- d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
- f) della limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione;
- g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
2. Luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 209, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato laddove ciò sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
3. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
4. A norma dell'articolo 209, comma 4, lettera c), il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.

Art. 211.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio di cui all'articolo 183, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità diversi da quelli forniti dal medico competente.
2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori di azione di cui all'articolo 208, comma 2.

Art. 212.

#### *Linee guida*

1. Il Ministero della salute, avvalendosi degli organi tecnico-scientifici del Servizio sanitario nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, elabora le linee guida per l'applicazione del presente capo nello specifico settore dell'utilizzo in ambito sanitario delle attrezzature di risonanza magnetica.

Capo V

Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali

Art. 213.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente capo stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali durante il lavoro con particolare riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute.

Art. 214.

#### *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni del presente capo si intendono per:  
a) radiazioni ottiche: tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse:

1) radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm);

2) radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

3) radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm);

b) laser (amplificazione di luce mediante emissione stimolata di radiazione): qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

c) radiazione laser: radiazione ottica prodotta da un laser;

d) radiazione non coerente: qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser; e) valori limite di esposizione: limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute conosciuti;

f) irradianza (E) o densità di potenza: la potenza radiante incidente per unità di area su una superficie espressa in watt su metro quadrato ( $W m^{-2}$ );

g) esposizione radiante (H): integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su metro quadrato ( $J m^{-2}$ );

h) radianza (L): il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su steradiano ( $W m^{-2} sr^{-1}$ );

i) livello: la combinazione di irradianza, esposizione radiante e radianza alle quali è esposto un lavoratore.

Art. 215.

#### *Valori limite di esposizione*

1. I valori limite di esposizione per le radiazioni incoerenti sono riportati nell'allegato XXXVII, parte I.

2. I valori limite di esposizione per le radiazioni laser sono riportati nell'allegato XXXVII, parte II.

Art. 216.

#### *Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi*

1. Nell'ambito della valutazione dei rischi di cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori. La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo rispetta le norme della Commissione elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, le raccomandazioni della Commissione internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni incoerenti. Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, fino a quando non saranno disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro o, in subordine, linee guida nazionali o internazionali scientificamente fondate. In tutti i casi di esposizione, la valutazione tiene conto dei dati indicati dai fabbricanti delle attrezzature, se contemplate da pertinenti direttive comunitarie di prodotto.

2. Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione ai seguenti elementi:

a) il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche;

b) i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215;

c) qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio;

d) qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche foto-sensibilizzanti;

e) qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;

f) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;

g) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche;

h) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni pubblicate;

i) sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali;  
l) una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe;

m) le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

3. Il datore di lavoro nel documento di valutazione dei rischi deve precisare le misure adottate previste dagli articoli 217 e 218.

Art. 217.

#### *Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi*

1. Se la valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), mette in evidenza che i valori limite d'esposizione possono essere superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d'azione che comprende misure tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l'esposizione superi i valori limite, tenendo conto in particolare:

a) di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche;

b) della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro da svolgere;

c) delle misure tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando necessario, l'uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della salute;

d) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;

f) della limitazione della durata e del livello dell'esposizione;

g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale;

h) delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.

2. In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 216, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori di azione devono essere indicati con un'apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l'accesso alle stesse e' limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.

3. Il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio.

Art. 218.

#### *Sorveglianza sanitaria*

1. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria e' effettuata con l'obiettivo di prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall'esposizione a radiazioni ottiche.

2. Fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 182 e di quanto previsto al comma 1, sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e' stata rilevata un'esposizione superiore ai valori limite di cui all'articolo 215.

3. Laddove i valori limite sono superati, oppure sono identificati effetti nocivi sulla salute:

a) il medico o altra persona debitamente qualificata comunica al lavoratore i risultati che lo riguardano. Il lavoratore riceve in particolare le informazioni e i pareri relativi al controllo sanitario cui dovrebbe sottoporsi dopo la fine dell'esposizione;

b) il datore di lavoro e' informato di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto professionale.

#### *Capo VI*

#### *Sanzioni*

Art. 219.

#### *Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro e' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 181, comma 2, 190, commi 1 e 5, 209, commi 1 e 5, 216, comma 1.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 182, comma 2, 184, 185, 190, commi 2 e 3, 192, comma 2, 193, comma 1, 195, 197, comma 3, 202, 203, 205, comma 4, 209, commi 2 e 4, 210, comma 1, e 217, comma 1;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.500 per la violazione degli articoli 210, commi 2 e 3, e 217, commi 2 e 3.

Art. 220.

#### *Sanzioni a carico del medico competente*

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino tre mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione degli articoli 185 e 186.

#### Titolo IX

### SOSTANZE PERICOLOSE

#### Capo I

#### Protezione da agenti chimici

#### Art. 221.

##### *Campo di applicazione*

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

#### Art. 222.

##### *Definizioni*

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXVIII;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori è riportato nell'allegato XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

#### Art. 223.

##### *Valutazione dei rischi*

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione
  - a) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
  - b) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
  - c) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
  - d) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII e XXXIX;
  - e) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
  - f) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le misure tecniche.
3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.
4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi e' tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.
5. La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.
6. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione.
7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

Art. 224.

*Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o ridotti al minimo mediante le seguenti misure:
  - a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
  - b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;
  - c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
  - d) riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
  - e) misure igieniche adeguate;
  - f) riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione;
  - g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Art. 225.

*Misure specifiche di protezione e di prevenzione*

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che, nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:
  - a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;
  - b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;
  - c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora non si riesca a

prevenire con altri mezzi l'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e' riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai valori limite di esposizione professionale e per periodi rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attività lavorativa non consenta di prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

Art. 226.

#### *Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze*

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44, nonché quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare, di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le proprie procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Art. 227.

*Informazione e formazione per i lavoratori*

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti dispongano di:
  - a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
  - b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;
  - c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
  - d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.
2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:
  - a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla valutazione del rischio;
  - b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.
3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 228.

*Divieti*

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.
2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.
3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del comma 5, le seguenti attività:
  - a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione scientifica, ivi comprese le analisi;
  - b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;
  - c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come intermedi.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per la manutenzione del sistema.
5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:
  - a) i motivi della richiesta di deroga;
  - b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;
  - c) il numero dei lavoratori addetti;
  - d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;
  - e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per prevenire l'esposizione dei lavoratori.

Art. 229.

*Sorveglianza sanitaria*

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.
2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:
  - a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta l'esposizione;
  - b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;
  - c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare.

3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente, adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzino, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico, il medico competente informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Art. 230.

#### *Cartelle sanitarie e di rischio*

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e protezione.

2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei documenti di cui al comma 1.

Art. 231.

#### *Consultazione e partecipazione dei lavoratori*

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 50.

Art. 232.

#### *Adeguamenti normativi*

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e' composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanità, dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII, XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo, alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno o più decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni dei



prestatori di lavoro interessate comparativamente rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente articolo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata dal datore di lavoro.

#### *Capo II*

### Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

#### Sezione I

#### *Disposizioni generali*

Art. 233.

#### *Campo di applicazione*

1. Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa.

Art. 234.

#### Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:
- a)* agente cancerogeno:
- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  - 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;
  - 3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto dall'allegato XLII;
- b)* agente mutageno:
- 1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;
  - 2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;
- c)* valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

#### Sezione II

### Obblighi del datore di lavoro

Art. 235.

#### *Sostituzione e riduzione*

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso purché tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII.

Art. 236.

#### *Valutazione del rischio*

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di cui all'articolo 17.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La

valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Art. 237.

#### *Misure tecniche, organizzative, procedurali*

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulizia dei locali, delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.

Art. 238.

#### *Misure tecniche*

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1, lettera b), è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 239.

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
  - a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
  - b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
  - c) le misure igieniche da osservare;
  - d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
  - e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Art. 240.

*Esposizione non prevedibile*

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al tempo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze dannose o pericolose.

Art. 241.

*Operazioni lavorative particolari*

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per le quali è prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:
  - a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
  - b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

Art. 242.

*Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche*

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
  - a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236;
  - b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Art. 243.

#### *Registro di esposizione e cartelle sanitarie*

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e' riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle regioni.

Art. 244.

#### *Registrazione dei tumori*

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonché i dati di carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che regola le modalità di tenuta del registro, di raccolta e trasmissione delle informazioni.

3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro nazionale dei mesotelomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale

dei tumori nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a rischi occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.

Art. 245.

#### Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni;

b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

#### Capo III

#### Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

##### Sezione I

##### Disposizioni generali

Art. 246.

##### Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate.

Art. 247.

##### Definizioni

1. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a)	l'actinolite	d'amianto,	n.	CAS	77536-66-4;
b)	la grunerite	d'amianto (amosite),	n.	CAS	12172-73-5;
c)	l'antofillite	d'amianto,	n.	CAS	77536-67-5;
d)	il crisotilo,	n.	CAS	12001-29-5;	
e)	la crocidolite,	n.	CAS	12001-28-4;	

∅ la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

##### Sezione II

##### Obblighi del datore di lavoro

Art. 248.

##### Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Art. 249.

##### Valutazione del rischio

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

- a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;
- b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;
- c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;
- d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità, di cui al comma 2.

Art. 250.

#### Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.

2. La notifica di cui al comma 1 comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

- a) ubicazione del cantiere;
- b) tipi di amianto manipolati;
- c) attività e procedimenti applicati;
- d) numero di lavoratori interessati;
- e) data di inizio dei lavori e relativa durata;
- f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori

all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Art. 251.

#### Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Art. 252.

#### Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:

- a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

- 3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Art. 253.

#### *Controllo dell'esposizione*

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

Art. 254.

#### *Valore limite*

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 255.

#### *Operazioni lavorative particolari*

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b)

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di

esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attività.

Art. 256.

#### *Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto*

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispose un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

5. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 50.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Art. 257.

#### *Informazione dei lavoratori*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;

c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il più presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Art. 258.

#### *Formazione dei lavoratori*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;



e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;  
g) le procedure di decontaminazione;  
h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n. 257.

Art. 259.

#### Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomografia assiale.

Art. 260.

#### Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 261.

#### Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

#### Capo IV

#### Sanzioni

Art. 262.

#### Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000 a 12.000 euro per la violazione degli articoli 223, commi da 1 a 3, 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 229, comma 7, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 239, comma 2, 240, commi 1 e 2, 241 e 242, commi 1, 2 e 5, lettera b), 250, commi 1, 2 e 4, 251, 253, comma 1, 254, 255, 256, commi da 1 a 4, 257, 258, 259, commi 1, 2 e 3, e 260, comma 1;

b) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 223, comma 1, 227, commi 1, 2 e 3, 229, commi 1, 2, 3 e 5, 239, commi 1 e 4, 240, comma 3, 248, comma 1, e 252;

c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro per la violazione degli articoli 250, comma 3, e 256, commi 5 e 7;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 18.000 euro per la violazione degli articoli 243, commi 3, 4, 5, 6 e 8, 253, comma 3, e 260, commi 2 e 3.

Art. 263.

#### *Sanzioni per il preposto*

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:

a) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.

Art. 264.

#### *Sanzioni per il medico competente*

1. Il medico competente e' punito:

a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per la violazione degli articoli 229, comma 3, primo periodo, e comma 6, 230, e 242, comma 4;

b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione dell'articolo 243, comma 2.

Art. 265.

#### *Sanzioni per i lavoratori*

1. I lavoratori sono puniti con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da 100 a 400 euro per la violazione dell'articolo 240, comma 2.

Titolo X

### ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

#### *Capo I*

<p> Art. 266.

#### <p> *Campo di applicazione*

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi e' rischio di esposizione ad agenti biologici.

2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.

Art. 267.

#### *Definizioni*

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:

a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.

Art. 268.

#### *Classificazione degli agenti biologici*

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; e' poco probabile che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.

3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.

Art. 269.

#### *Comunicazione*

1. Il datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente le seguenti informazioni, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori:

a) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;

b) il documento di cui all'articolo 271, comma 5.

2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla comunicazione di cui al comma 1.

3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via provvisoria.

4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma 1.

5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi geneticamente modificati, ai quali si applicano i livelli di contenimento 2, 3 e 4 individuati all'allegato IV del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.

6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo 4.

Art. 270.

#### *Autorizzazione*

1. Il datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della salute.

2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:

a) le informazioni di cui all'articolo 269, comma 1;

b) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.

3. L'autorizzazione è rilasciata dai competenti uffici del Ministero della salute sentito il parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.

4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il Ministero della salute di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4 utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente biologico del gruppo 4.

5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli adempimenti di cui al comma 4.

6. Il Ministero della salute comunica all'organo di vigilanza competente per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della salute istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle previsioni di cui ai commi 1 e 4.

#### *Capo II*

#### *Obblighi del datore di lavoro*

<p> Art. 271.

#### *Valutazione del rischio*

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.

5. Il documento di cui all'articolo 17 e' integrato dai seguenti dati:

- a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
- b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
- c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
- e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.

6. Il rappresentante per la sicurezza e' consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.

Art. 272.

#### *Misure tecniche, organizzative, procedurali*

1. In tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici.

2. In particolare, il datore di lavoro:

- a) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa lo consente;
- b) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di agenti biologici;
- c) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
- d) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
- e) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
- f) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato XLV, e altri segnali di avvertimento appropriati;
- g) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di origine umana ed animale;
- h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
- i) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
- l) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti stessi;
- m) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.

Art. 273.

#### *Misure igieniche*

1. In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:

- a) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;
- b) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
- c) i dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
- d) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti.

2. Nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici.

Art. 274.

#### *Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie*

1. Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione al tipo di attività svolta.

2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.

3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di infezione sono indicate nell'allegato XLVII.

Art. 275.

#### *Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari*

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVI, punto 6, nei laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XLVII.

2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:

a) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;

b) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;

c) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.

3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.

4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più elevate.

Art. 276.

#### *Misure specifiche per i processi industriali*

1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XLVII, punto 6, nei processi industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell'allegato XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'articolo 275.

2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.

Art. 277.

#### *Misure di emergenza*

1. Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di protezione.

2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.

3. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti biologici.

Art. 278.

#### *Informazioni e formazione*

1. Nelle attività per le quali la valutazione di cui all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:

a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di protezione individuale ed il loro corretto impiego;

e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;

f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.

#### *Capo III*

##### *Sorveglianza sanitaria*

<p> Art. 279.

##### *Prevenzione e controllo*

1. I lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali:
  - a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente;
  - b) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.
3. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
4. A seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 271.
5. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XLVI nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non vaccinazione.

Art. 280.

#### *Registri degli esposti e degli eventi accidentali*

1. I lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
  - a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di sanità, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
  - b) comunica all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1, fornendo al contempo l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative cartelle sanitarie e di rischio;
  - c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore di sanità e all'organo di vigilanza competente per territorio copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro copia del medesimo registro nonché le cartelle sanitarie e di rischio;
  - d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio;
  - e) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio, ed al rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto del Ministro della salute e del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati di sintesi relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.

Art. 281.

#### *Registro dei casi di malattia e di decesso*

1. Presso l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione ad agenti biologici.
2. I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della salute e del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.

4. Il Ministero della salute fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

#### *Capo IV*

#### Sanzioni

Art. 282.

#### *Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti*

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti:  
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 269, commi 1, 2 e 3; 270, commi 1 e 4; 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 277, comma 2; 278, comma 1, 2 e 4; 279, commi 1, 2, 280, commi 1 e 2;  
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000 per la violazione dell'articolo 280, commi 3 e 4.

Art. 283.

#### *Sanzioni a carico dei preposti*

1. Il preposto e' punito nei limiti dell'attività alla quale e' tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:  
a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.

Art. 284.

#### *Sanzioni a carico del medico competente*

1. Il medico competente e' punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 1.000 a euro 4.000 per la violazione dell'articolo 279, comma 3.

Art. 285.

#### *Sanzioni a carico dei lavoratori*

1. I lavoratori sono puniti:  
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da euro 150 a euro 600 per la violazione dell'articolo 277, comma 3;  
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da euro 103 a euro 309 per la violazione dell'articolo 277, comma 1.

Art. 286.

#### *Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti*

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 273, comma 2, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.

Titolo XI

### PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

#### *Capo I*

#### *Disposizioni generali*

Art. 287.

#### *Campo di applicazione*

1. Il presente titolo prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive come definite all'articolo 288.  
2. Il presente titolo si applica anche nei lavori in sotterraneo ove e' presente un'area con atmosfere esplosive, oppure e' prevedibile, sulla base di indagini geologiche, che tale area si possa formare nell'ambiente.  
3. Il presente titolo non si applica:  
a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;  
b) all'uso di apparecchi a gas di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 661;  
c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;  
d) alle industrie estrattive a cui si applica il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;  
e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali tra i quali il Regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN), l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO), l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), nonche' la normativa comunitaria che incorpora i predetti accordi. Il presente titolo si applica invece ai veicoli destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Art. 288.

#### *Definizioni*

1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

#### *Capo II*

#### *Obblighi del datore di lavoro*

Art. 289.

#### *Prevenzione e protezione contro le esplosioni*

1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.

2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:

a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;  
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.

3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verificano cambiamenti rilevanti.

Art. 290.

#### *Valutazione dei rischi di esplosione*

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;  
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;  
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;  
d) entità degli effetti prevedibili.

2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.

3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Art. 291.

#### *Obblighi generali*

1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché:

a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;

b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati.

Art. 292.

#### *Coordinamento*

1. Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.

2. Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall'articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all'articolo 294, l'obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Art. 293.

#### *Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive*

1. Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

2. Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all'allegato L.



3. Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell'allegato LI.

Art. 294.

#### *Documento sulla protezione contro le esplosioni*

1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».

2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:

a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;

b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;

c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;

d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;

e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;

f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di lavoro.

3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.

4. Il documento di cui al comma 1 e' parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1.

Art. 295.

#### *Termini per l'adeguamento*

1. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui all'allegato L, parte A, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano.

2. Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato L, parti A e B.

3. I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal presente titolo.

Art. 296.

#### *Verifiche*

1. Il datore di lavoro provvede affinché le installazioni elettriche nelle aree classificate come zone 0, 1, 20 o 21 ai sensi dell'allegato XLIX siano sottoposte alle verifiche di cui ai capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462.

#### *Capo II*

#### *Sanzioni*

<p> Art. 297.

#### *Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti*

1. Il datore di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.000 a euro 10.000 per la violazione degli articoli 289, comma 2, 291, 292, comma 2, 293, commi 1 e 2, e 296.

Titolo XII

### DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Art. 298.

#### *Principio di specialità*

1. Quando uno stesso fatto e' punito da una disposizione prevista dal titolo I e da una o più disposizioni previste negli altri titoli, si applica la disposizione speciale.

Art. 299.

#### *Esercizio di fatto di poteri direttivi*

1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti.

Art. 300.

#### *Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231*

1. L'articolo 25-septies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e' sostituito dal seguente:  
«Art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla

*tutela della salute e sicurezza sul lavoro).*- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».

Art. 301.

*Applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758*

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

Art. 302.

*Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto*

1. Per le contravvenzioni previste dal presente decreto e punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, se entro la conclusione del giudizio di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è in ogni caso consentita:

a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;

b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

3. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il reato si estingue decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quelli di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. In questo caso si estingue ogni effetto penale della condanna.

Art. 303.

*Circostanza attenuante*

1. La pena per i reati previsti dal presente decreto e puniti con la pena dell'arresto, anche in via alternativa, è ridotta fino ad un terzo per il contravventore che, entro i termini di cui all'articolo 491 del codice di procedura penale, si adopera concretamente per la rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze dannose del reato.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica nei casi di definizione del reato ai sensi dell'articolo 302.

Titolo XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 304.

*Abrogazioni*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306, comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono abrogati:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;

b) l'articolo 36-*bis*, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;

d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.

3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme del presente decreto legislativo.

Art. 305.

*Clausola finanziaria*

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni.

Art. 306.

*Disposizioni finali*

1. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, costituiscono integrazione di quelle contenute nel presente decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro dell'Unione europea per le parti in cui le stesse modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico previste dagli allegati al presente decreto, nonché da altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale.